

Parte prima. norme di attuazione generali

TITOLO I°. Norme relative alle aree

Capo I°. Parte generale

art. 1.

Finalità delle norme ed elaborati del PRG

1. L'amministrazione comunale di Storo esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con il presente PRG e gli strumenti urbanistici di attuazione in esso previsti, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, produttivi e infrastrutturali con le seguenti finalità:

- a) difesa attiva del suolo, delle risorse naturali ed ambientali nonché dei beni culturali, storici ed artistici, anche ai fini di garantirne la fruizione pubblica;
- b) recupero e piena razionale utilizzazione delle risorse e degli investimenti già effettuati del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la riqualificazione dei tessuti urbanistici, edilizi ed ambientali degradati o inadeguati;
- c) valorizzazione del territorio aperto, preservandone la funzione agricola e silvopastorale sia come risposta produttiva, che come garanzia per la conservazione delle prerogative ambientali;
- d) controllo qualitativo e quantitativo degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti ed attrezzature pubblici o di interesse pubblico;
- e) promozione di interventi di edilizia abitativa pubblica e privata;
- f) equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche ai fini di una efficace organizzazione e gestione.

2. L'amministrazione comunale, al fine di realizzare le previsioni del PRG:

- a) attua una responsabile gestione dei processi di trasformazione della città e del territorio chiamando tutte le forze produttive ed i singoli privati a partecipare alla realizzazione delle opere previste, di concerto con l'amministrazione, nel rispetto dell'interesse generale della comunità e subordinando ad esso ogni interesse particolare e settoriale;
- b) programma e coordina gli investimenti e la spesa pubblica sul territorio;
- c) coordina i propri strumenti di gestione urbanistica con quelli di altri enti ed istituzioni operanti nel territorio, ed in particolare con quelli predisposti dalla Provincia autonoma di Trento.

3. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica per l'attuazione del piano regolatore generale (PRG).

4. Il PRG di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- a) relazione;
- b) norme di attuazione del PRG;
- c) criteri di tutela paesaggistico-ambientali;
- d) legenda;
- e) cartografia:
 - 1) quadro d'unione tavole in scala 1:10000 e 1:2000;
 - 2) sistema ambientale:
 - 2.1 tavole di progetto n° 1 - 2 - 3 sc. 1:10000;
 - 3) sistema insediativo - produttivo - infrastrutturale:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 3.1 | Tavole di progetto n° 1 - 2 - 3 | sc. 1:10000; |
| 3.2 | Tavole di progetto dal n° 1 al n° 10 | sc. 1:2000; |
| 3.3 | Censimento del patrimonio edilizio montano e dei manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico formale agli edifici tradizionali di montagna. Indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero e schedatura e catalogazione edifici: fase di progetto. | |
| 4) | piano del centro storico: | |
| 4.1 | Progetto unità edilizie. categorie d'intervento; | |
| 4.2 | progetto aree libere | sc. 1:1000; |
| 4.3 | Descrizione degli interventi sulle singole unità edilizie: isolati | sc. 1:1000; |
| 4.4 | Quadro d'unione categorie d'intervento: tavole 1 - 2 | sc. 1:1000; |
| 4.5 | Quadro d'unione progetto aree libere: tavole 1 - 2 | sc. 1:1000. |
| f) | allegati: | |
| 1) | azione geologica - geotecnica; | |
| 2) | carta di sintesi geologica. | |

Capo II°.

Il sistema ambientale

ART. 2.

Contenuti del sistema ambientale

1. La cartografia del sistema ambientale stabilisce il "regime autorizzatorio" relativo ad un determinato intervento sul territorio comunale, inteso come necessità di conseguire autorizzazioni, nulla osta o pareri specialistici preliminari alla concessione edilizia o autorizzazioni (autorizzazione paesaggistico-ambientale, nulla osta Beni Culturali, parere geologico, autorizzazioni specifiche).

2. Sono individuate sulla cartografia di piano in scala 1:10.000, con apposita retinatura a colori le seguenti aree:

- a) area a tutela ambientale;
- b) manufatti e siti di rilevanza culturale e archeologica;
- c) siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000"
- d) confini comunali e provinciali.

ART. 3.

Aree di tutela ambientale

1. In conformità al piano urbanistico provinciale sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia in scala 1:10000 del sistema ambientale del PRG, in adeguamento a quelle individuate dal PUP 2000, salvo le precisazioni dei perimetri operate in ragione della diversa scala grafica e del diverso sistema cartografico adottato su base catastale e in base a criteri indicati dall'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del PUP e successivi criteri emanati dalla GP.

3. Nelle aree predette la tutela si attua secondo le disposizioni delle norme di attuazione del PUP nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del PUP 2000 e s.m., nei criteri paesaggistico - ambientali e nei criteri per la disciplina e il recupero del patrimonio edilizio montano e dei manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico formale agli edifici tradizionali di montagna del PRG.

art. 4.

Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti. Sintesi geologica

1. Come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dei manufatti sarà ammesso solo compatibilmente con le disposizioni contenute nella carta di sintesi geologica redatta dal Servizio geologico della PAT e nel piano generale di utilizzazione della acque pubbliche (PGUAP).

ART. 5.

Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000".

1. I siti e le zone della rete ecologica europea "Natura 2000" sono individuati nella cartografia del sistema ambientale in scala 1:10.000 e si riferiscono alle disposizioni provinciali di attuazione della Direttiva 92/43CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. I siti ricadenti nel territorio del Comune di Storo sono:

- a) SIC IT 3120127 monte Tremalzo e Tombea;
- b) SIC IT 3120120 bassa valle del Chiese;
- c) SIC e ZPS IT 3120094 Alpe di Storo e Bondone.

3. All'interno dei siti sopraccitati valgono i criteri previsti nello studio di "valutazione complessiva di incidenza ambientale (VI)" parte integrante del PRG e del piano di recupero degli edifici appartenenti al patrimonio tradizionale di montagna, secondo quanto previsto dalla LP 15 dicembre 2004 n. 10.

ART. 6.

Manufatti o siti di interesse culturale e aree di interesse archeologico

1. Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse culturale e archeologico e naturale si caratterizzano per la presenza di elementi naturali, archeologici ed in genere ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale protezione e valorizzazione.

2. L'area tutelata è individuata con apposita simbologia nella cartografia di PRG in scala 1:10.000, 1:2.000 e 1:1.000 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale.

3. Aree di tutela archeologica. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

a) aree a tutela 03. Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02. Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'Ufficio tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree;

b) aree a tutela 02. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compi-

lato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal PRG. devono parimenti essere segnalati alla PAT quando interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine);

c) aree a tutela 01. Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

4. Le seguenti aree vengono classificate come "zone archeologiche di grado 01"(cfr. perimetrazione sulla cartografia allegata):

- a) n. 1 sito di Storo-Malga Vacil;
- b) n. 2 sito di Storo-Dosso Rotondo (p.f. 846 C.C. Lodrone);
- c) n. 3 sito di Storo-Dosso di S. Lorenzo.

5. Le rimanenti aree di seguito elencate vengono classificate come "zone archeologiche di grado 02" (cfr. perimetrazione sulla cartografia allegata):

- a) n. 4 sito di Storo località Nar;
- b) n. 5 sito di Storo paese.

6. Sono consentiti lavori di ripristino di parti di cui sia documentata la preesistenza, attraverso documenti d'epoca, catastali, disegni e rilievi, fermo restando le necessarie autorizzazioni degli enti preposti (autorizzazione paesaggistica, autorizzazione o nulla osta delle Soprintendenze provinciali preposte) e quanto previsto dall'art. 8 e 10 delle norme di attuazione del PUP (variante 2000) e art. 40 delle presenti norme di attuazione.

Capo III°.

Il sistema insediativo produttivo e infrastrutturale

ART. 7.

Contenuti del sistema insediativo - produttivo e infrastrutturale

1. Il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale stabilisce la "destinazione d'uso e modalità di intervento" sul territorio comunale in relazione alla funzione, alla densità, ai dati stereometrici, al rapporto con l'ambiente ed il paesaggio.

2. Tale sistema individua:

- a) aree di antico insediamento;
- b) categorie di intervento per gli edifici del centro storico. Destinazione delle aree libere;
- c) censimento del patrimonio edilizio montano e dei manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico formale agli edifici tradizionali di montagna. Criteri di recupero e di disciplina degli interventi nelle aree E5 – E6 – E7;
- d) insediamenti abitativi;
- e) aree produttive del settore secondario di livello provinciale o locale;
- f) aree per impianti tecnologici e attrezzature urbane;
- g) aree a cave;
- h) area ex discarica;
- i) aree agricole, forestali e improduttive;
- l) aree a protezione dei siti e di beni di particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico architettonico;
- m) aree di recupero naturalistico, paesaggistico e ambientale; biotopi di interesse comunale;
- n) aree cimiteriali;
- o) aree per impianti di depurazione;
- p) aree di rispetto e tutela delle acque, della salute pubblica, della sicurezza degli abitati e del suolo, dei cimiteri, delle strade;

- q) aree per attrezzature e servizi pubblici: verde, servizi, attività collettive, sportive, servizi religiosi, parcheggi pubblici, di riqualificazione urbanistica;
- r) attrezzature per la mobilità;
- s) piani attuativi.

3. Le aree del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale sono individuate con apposito retino e simbologia nella cartografia di PRG tavole 1, 2 e 3 in scala 1:10000, tavole 1 -10 in scala 1:2000, tavole con interventi sulle unità edilizie e aree libere (abitati di Storo - Darzo - Lodrone - Riccomassimo) scala 1:1000.

ART. 8

Norme generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono generalmente ammesse soltanto nelle aree specificatamente destinate dal PRG all'insediamento, conformemente alla destinazione d'uso e con le caratteristiche stabilite dalle presenti norme.

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte del sindaco, di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.

3. Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

4. Le aree ricadenti all'esterno del centro storico, individuate nelle tavole in scala 1:2000 e 1:10000, sono disciplinate dagli articoli elencati nella parte prima delle presenti norme di attuazione.

5. Per le aree ricadenti nel centro storico, individuate nelle tavole in scala 1:2000, si fa riferimento agli articoli contenuti nella parte seconda delle presenti norme di attuazione.

6. I criteri di tutela paesaggistico-ambientale e gli indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano e dei manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico formale agli edifici tradizionali di montagna esistente del PRG, sono parte integrante delle presenti norme, e pertanto vanno osservati ogni qualvolta si intenda intervenire per modificare, a qualsiasi titolo, il territorio.

7. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previste dalle specifiche norme che regolano la materia (legge 9 gennaio 1989 n. 13, legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m.) possono essere realizzate in deroga alle distanze stabilite dalle presenti norme, fatto salvo l'obbligo di rispettare le distanze previste dal codice civile.

8. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli deve essere supportata da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia (L. 02.02.1974 n°64 art. 1, D.M. del 21.01.1981 e s.m.) e quanto disposto nell'art. 5 delle presenti norme.

9. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia di sintesi geologica della PAT per la pianificazione territoriale ed urbanistica e dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) costituente parte integrante del PRG. Le prescrizioni, contenute nella cartografia di sintesi, e del PGUAP prevalgono comunque rispetto alle altre disposizioni del PRG.

10. Nelle zone urbanizzate del Comune in cui a seguito di specifica perizia geologica la presenza delle falde acquifere non consente la realizzazione di volumi interrati, allo scopo di realizzare seminterrati con funzione di servizio, è ammesso un supero di ml. 1.50 rispetto all'altezza massima fissata dalla destinazione di zona urbanistica di appartenenza.

11. Sul territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, è ammessa, dove sia resa necessaria, la costruzione di opere d'arte idonee a prevenire e/o a bloccare azioni franose valanghine; la progettazione dovrà essere corredata da specifica perizia idrogeologica.

12. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia (art. 73 LP 22/91 e s.m.).

13. Negli edifici ricadenti nei nuclei storici, sia sparsi che aggregati, è consentito derogare dall'obbligo dei posti macchina coperti e scoperti secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n° 1559/92 e s.m..

14. L'amministrazione comunale, indipendentemente dalle previsioni del PRG per le singole aree, può eseguire le opere di infrastrutturazione del territorio, le bonifiche agrarie, come disposto dall'art. 30 delle norme di attuazione del PUP approvate con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 ferma restando quanto ivi previsto gli impianti tecnologici e le attrezzature urbane di carattere infrastrutturale e interesse generale, gli interventi di riqualificazione urbanistica ed individuare spazi per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani e piazzole ecologiche,

15. In caso di difformità fra la cartografia in scala 1:10.000, 1:2.000, 1:1000 prevalgono le indicazioni delle tavole a scala 1:2.000 e 1:1000 per quanto riguarda i centri storici, mentre in caso di divergenza fra il regolamento edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche prevalgono le indicazioni del regolamento edilizio.

16. In tutte le aree per gli insediamenti la distanza tra i fabbricati, se non sono uniti o aderenti, dovrà essere di mt. 10.00 e quindi la distanza di mt. 5 dal confine, salvo eventuali distanze maggiori o minori fissate dalle singole norme di zona.

17. Per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt.

18. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quelle sopraddette, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso intavolato del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati prevista dalle norme di zona.

19. I volumi interrati non costituiscono volume ai fini urbanistici: la loro realizzazione a scopo di servizio è ammessa in tutto il territorio comunale previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza, rilasciate dagli enti preposti (Commissione edilizia comunale, Tutela ambiente, Forestale, Bacini montani, ecc.), comunque nel rispetto delle disposizioni sulle aree a rischio.

20. Chi intende fabbricare su aree fronteggianti strade o piazze pubbliche deve richiedere l'approvazione preventiva di un conveniente accesso al costruendo edificio da spazio pubblico esistente o da strada privata aperta.

21. In tutte le aree esterne ai centri storici gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale indicate nell'art. 55 e nella cartografia del PRG possono essere demoliti e ricostruiti all'esterno delle fascia di rispetto stessa nel rispetto delle volumetrie esistenti e delle tipologie edilizie prevalenti nella zona, comunque in conformità alla specifica destinazione di zona.

ART. 9

Applicazione e contenuti del PRG

1. Il piano regolatore generale è lo strumento attuativo del piano urbanistico provinciale e, si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni e le indicazioni degli elaborati di cui all'articolo delle presenti norme.

2. Il PRG è integrato dalla carta di sintesi geologica del PUP in vigore redatto dal servizio geologico della PAT come previsto all'art. 4 delle presenti norme

3. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette, area per area, alla disciplina delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, o non esplicitamente considerate, alle leggi vigenti e alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali.

4. Nel rispetto delle leggi vigenti il PRG, la carta di sintesi geologica della PAT e il PGUAP hanno valore cogente per tutti gli operatori pubblici e privati che compiono interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.

5. Si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PRG solo per l'esecuzione di opere pubbliche e di interesse pubblico secondo quanto previsto dall'art. 104 della LP 5 settembre 1991 n° 22 e s.m. che individua le categorie di edifici e opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio del parere di deroga.

ART. 10

Articolazione in aree del territorio comunale

1. L'organizzazione delle norme è articolata secondo due sistemi territoriali:

a) Sistema ambientale. La cartografia del sistema ambientale stabilisce il "regime autorizzatorio", relativo ad un determinato intervento sul territorio, inteso come necessità di conseguire autorizzazioni, nulla osta o pareri specialistici preliminari alla concessione edilizia e comunque antecedenti l'inizio dei lavori (es.: autorizzazione paesaggistico-ambientale, parere geologico, ecc.); oppure le pratiche che debbano avere procedure autorizzative specifiche o particolari (zone di rispetto di sorgenti, ecc...). Esso individua:

- 1) aree di tutela ambientale;
- 2) corpi idraulici e - torrenti;
- 3) carta di sintesi geologica: e PGUAP. La sintesi geologica è contenuta nelle apposite cartografie del Servizio geologico della PAT e nel PGUAP estese a tutto il territorio comunale;
- 4) confini comunali e provinciali;

b) sistema insediativo, produttivo ed Infrastrutturale stabilisce la "destinazione d'uso e modalità d'intervento" sul territorio in relazione alla funzione, alla densità, ai dati stereometrici, al rapporto con l'ambiente ed il paesaggio, la localizzazione delle infrastrutture che comportano vincoli diretti nell'utilizzo dei suoli. Esso individua:

- 1) perimetri centri storici;
 - 1.1 categorie d'intervento;
 - 1.2 interventi nelle aree libere;
 - 1.3 censimento del patrimonio edilizio montano esistente ivi compreso anche nel proseguo il patrimonio di manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico e formale agli edifici tradizionali di montagna con indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero;
- 2) insediamenti abitativi: (art. 11 norme generali)
 - 2.1 esistenti saturi (art. 12);
 - 2.2 esistenti saturi con piano di lottizzazione (PL) (art. 13);
 - 2.3 di completamento (art. 14);
 - 2.4 di completamento con PL (art. 15);
- 3) aree produttive: (art. 16 norme generali);
 - 3.1 artigianali industriali di livello provinciale (art. 17);
 - 3.2 aree produttive multifunzionali esistenti (PMF) (art. 17 bis);
 - 3.3 artigianali industriali di livello locale (art. 18);
 - 3.4 artigianali industriali di livello provinciale con piano attuativo a fini speciali (PA) (art. 19);
 - 3.5 artigianali industriali di livello locale con piano attuativo a fini speciali (PA) (art. 20);
 - 3.6 area per impianti tecnologici e attrezzature urbane (art. 21);
 - 3.7 area per rottamazione art. 22);
 - 3.8 area per la raccolta dei materiali (art. 22 bis);
 - 3.9. aree per produzione e recupero materiali inerti (art. 22 ter)
 - 3.10 aree ittiche (art. 23);
- 4) cave e discariche di materiali inerti:
 - 4.1 cave art. 24);
 - 4.2 area per ex discarica materiali inerti;
- 5) area commerciale (art. 25 norme generali)
 - 5.1 aree commerciali esistenti e di completamento (art. 26);
 - 5.2 area commerciale integrata soggetta a piano attuativo; (art. 27)
- 6) aree per attrezzature e impianti turistici: aree per attrezzature ricettive e alberghiere esistenti (art. 28);
- 7) aree agricole, bosco, pascolo, improduttivo (art. 29 norme generali):
 - 7.1 area agricola di interesse primario E1 (art. 30);
 - 7.2 area agricola di interesse secondario E2 (art. 31);
 - 7.3 area agricola di interesse secondario di particolare pregio paesaggistico E3 (art. 32);
 - 7.4 area agricola di interesse secondario di fondovalle parzialmente urbanizzata E4 art. 33);
 - 7.5 area agricola di interesse secondario di montagna E5 (art. 34);
 - 7.6 area a bosco E6 (art. 35);

- 7.7 area a pascolo E7 (art. 36);
- 7.8 area improduttiva E8 (art. 37);
- 7.9 area agricola speciale per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali (art. 37 bis);
- 8) aree di recupero naturalistico - paesaggistico ambientale: biotopo di interesse comunale (art. 38 e 38 bis);
- 9) aree a verde privato attrezzato e parcheggi (art. 39);
- 10) aree a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale, paesaggistico e archeologico (art. 40);
- 11) aree cimiteriali esistenti e di progetto (art. 41);
- 12) aree per impianti di depurazione (art. 42);
- 13) aree di rispetto (art. 43 norme generali):
 - 13.1 rispetto cimiteriale (art. 44);
 - 13.2 rispetto dei depuratori (art. 45);
 - 13.3 rispetto dei serbatoi e corpi idrici (art. 46);
 - 13.4 rispetto degli elettrodotti (art. 46 bis)
 - 13.5 area di rispetto delle strade (art. 47);
 - 13.6 area di salvaguardia per l'atterraggio degli elicotteri (art. 47 bis);
- 14) aree per attrezzature e servizi pubblici (art. 48 norme generali):
 - 14.1 civili amministrative scolastiche e culturali esistenti; (art. 49);
 - 14.2 sportive esistenti e di progetto (art. 50);
 - 14.3 area a verde pubblico attrezzato e parcheggi (art. 51);
 - 14.4 area a parcheggi pubblici (centro storico) (art. 52);
 - 14.5 area a spazi pubblici da riqualificare con progetti di arredo (centro storico) (art. 53);
 - 14.6 area di riqualificazione urbanistica soggetta a piano attuativo (art. 54);
- 15) attrezzature relative alla mobilità (art. 55):
 - 15.1 strada di terza categoria esistenti;
 - 15.2 strada di terza categoria di progetto;
 - 15.3 strada di quarta categoria esistente;
 - 15.4 altre strade;
 - 15.5 altre strade da potenziare con marciapiedi;
 - 15.6 altre strade da potenziare senza marciapiedi;
 - 15.7 altre strade di progetto con marciapiedi;
 - 15.8 altre strade di progetto senza marciapiedi;
 - 15.9 viabilità rurale e boschiva (art. 56);
 - 15.10 percorsi ciclopeditoni urbani esistenti e di progetto (art. 57);
- b) modalità di attuazione del PRG:
 - 1) intervento edilizio diretto (art. 58);
 - 2) piani attuativi (art. 59).

art. 10 bis.

*Articolazione in aree del territorio comunale.
Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale.
Attività commerciale*

1. Sotto il profilo urbanistico il commercio al dettaglio nel Comune di Storo è regolato dalle seguenti disposizioni in conformità alla vigente disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento (LP 8 maggio 2000, n. 4) alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme.

2. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq.;
- b) medie strutture di vendita : gli esercizi aventi superficie da oltre 100 mq. fino a 400 mq.;
- c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.. Queste sono realizzabili in relazione alla seguente ulteriore articolazione in classi dimensionali (oppure limitatamente alla seguente classe dimensionale):
 - 1) grandi strutture di vendita di livello inferiore : gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture fino e fino a 1.500 mq.;

- 2) grandi strutture di vendita di livello intermedio : gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre 1.500 mq. a 3.000 mq.;
 - 3) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a 3.000 mq.
3. Per le caratteristiche tipologiche e definizioni delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali di cui sopra si fa specifico riferimento alle definizioni contenute nella normativa vigente specificate dall'art. 4 comma 1, 2 e 10 del regolamento di esecuzione della LP 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento" e s.m.:
- a) In relazione alla definizione di centro commerciale al dettaglio contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge, quale grande struttura di vendita costituita da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende:
 - 1) per struttura a destinazione specifica, una struttura edilizia anche fisicamente discontinua progettata in modo unitario, realizzata anche per lotti o a seguito della ristrutturazione di edifici esistenti, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi di vendita al dettaglio;
 - 2) per infrastrutture comuni, i parcheggi pertinenziali e la viabilità di accesso alla struttura edilizia, comprese eventuali rampe di accesso ai singoli piani;
 - 3) per spazi di servizio gestiti unitariamente, tutti i locali e spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia;
 - b) nei centri commerciali al dettaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro medesimo;
 - c) le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), della legge costituite da una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella prevista dall'articolo 2 della legge per le grandi strutture di vendita, ma che non dispongano di infrastrutture comuni oppure di spazi di servizio gestiti unitariamente oppure siano privi sia degli uni che degli altri, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e delle condizioni stabiliti, ai fini del loro insediamento, dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.
4. Le strutture commerciali di cui ai commi 2, 3 e 4, a seconda della tipologia, sono consentite nelle seguenti aree del PRG:
- a) in linea generale gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - 1) nelle aree prevalentemente residenziali (centro storico, insediamenti abitativi di cui agli artt. 12-13-14-15 delle norme di attuazione del PRG, aree per attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti di cui all'art. 28, aree con piano attuativo di riqualificazione urbanistica di cui all'art. 54);
 - 2) nelle aree commerciali esistenti e di completamento (art. 25e26);
 - 3) negli insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati;
 - b) le medie strutture di vendita di cui all'art. 3 comma 3 della L.P. 4/2000 possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - 1) nelle aree prevalentemente residenziali (centro storico, insediamenti abitativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 delle norme di attuazione del PRG, aree per attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti di cui all'art. 28, aree con piano attuativo di riqualificazione urbanistica di cui all'art. 54);
 - 2) nelle aree commerciali esistenti e di completamento (art. 25 e 26);
 - 3) per esse valgono i criteri di cui alla delibera del consiglio comunale n. 12 del 26 giugno 2006
 - c) le grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali e le strutture di vendita equiparate come definiti dai commi 4 e 5, dell'art. 3 della delibera n. 340 dd. 16 febbraio 2001 e s.m., sono insediabili, sia come nuove aperture che per trasferimento o ampliamento, nelle aree commerciali specializzate, individuate e localizzate secondo le procedure e con criteri previsti dalla normativa vigente (art. 6 e 10 della medesima delibera di cui sopra). L'attuazione di tali aree può avvenire solo tramite una pianificazione subordinata obbligatoria (piano attuativo).
 - d) le strutture di vendita equiparate, in deroga a quanto sopra, possono essere insediate nelle zone di riqualificazione urbanistica B situate nell'area ex Caseificio previa formazione di un piano attuativo i cui contenuti sono individuati dall'art. 54.

5. Sono inoltre insediabili, a seguito di trasferimento o ampliamento di quelle esistenti, nelle aree prevalentemente residenziali (centro storico, Insediamenti abitativi di cui agli artt. 12-13-14-15 delle norme di attuazione del PRG, aree con piano attuativo di riqualificazione urbanistica di cui all'art. 54, escluse le aree per attrezzature ricettive ed alberghiere), anche le grandi strutture di vendita di livello inferiore.

6. Al fine di agevolare le iniziative tendenti al consolidamento della rete distributiva preesistente e di promuovere la riqualificazione delle aree centrali nelle aree prevalentemente residenziali sature di completamento e ai soli interventi connessi all'ampliamento e trasferimento di esercizi e strutture di vendita esistenti sono previsti spazi minimi di parcheggio inferiori a quelli previsti all'art. 11 comma 11 del testo coordinato della deliberazioni della giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001, n. 1528 del 5 luglio 2002, n. 2280 del 19 settembre 2003, n. 379 del 20 febbraio 2004 e n. 2320 del 03 novembre, che per quanto riguarda le attività commerciali sostituiscono le corrispondenti disposizioni contenute nella deliberazione della giunta provinciale adottata ai sensi dell'art. 73 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22.

7. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

8. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente asservita alle funzioni di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

9. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettiva, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

10. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

11. Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e trasformazione d'uso di costruzioni esistenti.

12. Le soluzioni progettuali proposte e concordate con la pubblica amministrazione sono oggetto di convenzione o atto di impegno unilaterale d'obbligo.

Titolo II° Attuazione del piano

Capo I° Area insediamenti residenziali

ART. 11

Norme generali per le aree degli insediamenti abitativi

1. Esse comprendono le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici. Sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi comprese stalle o altri ricoveri per animali, esistenti alla data di approvazione del PRG.

2. In queste aree al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammessi gli insediamenti residenziali e le costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, sportivi, istituzioni pubbliche e rap-

presentative, associazioni politiche e sindacali, culturali e religiose. Sono anche consentite le seguenti destinazioni non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale:

a) studi professionali e commerciali;
b) laboratori artigianali e magazzini;
c) negozi, bar, ristoranti, alberghi, rivendite di giornali e tabacchi, ecc. e tutte quelle attività di servizio, aziende di credito, attività commerciali per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti affini, complementari contemplati nelle tavole merceologiche in conformità al piano commerciale, edifici di culto, ecc., compatibili con il carattere residenziale della zona.

3. Debbono intendersi peraltro escluse le industrie, i macelli, le scuderie e tutti gli edifici che ospitano attività in contrasto con il carattere residenziale della zona. Sono vietate stalle, concimaie, pollai, conigliere ed in generale tutte le strutture non compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona e attività moleste.

4. Di norma non sono ammesse, per i fabbricati ad uso residenziale, coperture piane.

5. Sono consentite modeste costruzioni, di tipo chiuso, parzialmente o totalmente o aperto come pertinenza accessorio al fabbricato principale, ad uso ricovero attrezzi o legnaia come da relativi schemi tipologici o autorimessa come da apposito schema tipologico in tutte le aree per gli insediamenti abitativi esistenti saturi per una volumetria massima di mc 70 per ogni unità abitativa con un limite massimo di mc. 300 nel caso di manufatti relativi a più unità abitative da realizzarsi secondo gli schemi tipologici allegati in tabella 1. Tali schemi sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari in misura non superiore o inferiore del 10% di quelle indicate. Per tali volumi è vietata la variazione di destinazione d'uso. I manufatti accessori non costituiscono volume urbanistico e pertanto possono essere realizzati senza l'obbligo di rispettare i rapporti di ampliamento volumetrici in percentuale e il rapporto superficie – volume stabiliti per le singole aree. La realizzazione del volume destinato a autorimessa come da relativo schema tipologico è consentito solamente per le unità abitative esistenti che ne siano sprovviste, all'interno delle quali non sia possibile ricavare un locale per tale scopo e che ricadano nelle aree residenziali sature. Se la volumetria ammessa è interamente destinata a autorimessa non è possibile realizzare altri manufatti accessori. La possibilità di realizzazione dei volumi accessori implica la demolizione delle eventuali superfetazioni o ricoveri auto precari presenti sul lotto. Il volume accessorio non configurabile come edificio per quanto riguarda la distanza dai fabbricati dovrà essere costruito nel rispetto delle norme del codice civile e precisamente con:

- a) distanza da altri fabbricati: mt. 3.00;
- b) distanza dai confini: mt. 1.50;
- c) numero dei piani fuori terra: n°1.

6. Le distanze fra fabbricati indicate in altri articoli delle presenti norme di attuazione sono ridotte a mt. 3 quando uno dei due fabbricati di riferimento è un manufatto accessorio di cui al precedente comma 5.

7. Al fine di riqualificare il tessuto urbano degradato, i manufatti incongrui dal punto di vista architettonico esistenti e ricadenti all'esterno del centro abitato prima del 1 settembre 1967 certificati con idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico della documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o legittimati da regolare provvedimento concessionario/autorizzativo, nel rispetto dei diritti di terzi e del volume esistente, possono essere demoliti e ricostruiti o ricomposti nel rispetto sostanziale del sedime originario a seguito di una ricomposizione volumetrico-tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni nell'ambiente. Nel caso di demolizione e ricostruzione o ricompattamento dei manufatti incongrui architettonicamente con traslazione totale del sedime devono essere rispettate le distanze di mt. 10.00 dalle costruzioni esistenti e di mt. 5.00 dai confini.

8. È consentito adibire a residenza il volume nei sottotetti degli edifici esistenti nel rispetto comunque delle norme igienico - sanitarie e degli spazi per parcheggi, secondo quanto previsto dalla LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.

9. Per gli insediamenti abitativi esistenti le aree di pertinenza degli edifici destinate ad orti, giardini, parcheggi esterni, percorsi pedonali, ecc., dovranno mantenere preferibilmente la destinazione d'uso attuale. Sono possibili:

- a) lavori di sistemazione del verde con modeste modifiche dell'andamento attuale del terreno, da realizzarsi mediante scarpate o muretti di contenimento in pietra a vista;
- b) recinzioni da realizzarsi in legno o con siepi di essenze sempreverdi o di materiali simili a quelli usati nella zona (ferro o PVC colorato) purché di disegno semplice e di altezza contenuta;
- c) la realizzazione di spazi a parcheggio esterni e percorsi pedonali di accesso e di servizio, con pavimentazioni in lastre o cubetti in pietra, o in piastrelle di cemento colorato;

- d) la posa a dimora di alberature a foglie caduche ad alto o medio fusto nelle posizioni che non riducano il soleggiamento ottimale alle proprietà vicine;
- e) la realizzazione dei manufatti accessori così come definiti al comma 5.

10. Gli intonaci dovranno essere realizzati al civile con colori scelti nella gamma delle tinte pastello chiaro, per superfici omogenee non riferibili alla proprietà, da applicare anche ai componenti di facciata come scuretti, inferriate, serramenti etc.

ART. 12

Insedimenti abitativi - aree residenziali esistenti sature

1. Le aree del territorio del Comune di Storo definite "Insedimenti abitativi esistenti saturi", si caratterizzano per la presenza di edifici a prevalente uso residenziale sorti ai margini dei nuclei di antica origine creando forme insediative senza un disegno urbano ordinato di riferimento.

2. In queste aree l'edificazione si è sviluppata in maniera spesso casuale e disgregata anche sotto il profilo delle tipologie edilizie, spesso contrastanti con quelle prevalenti nei nuclei di antica origine, caratterizzate dall'uso di materiali, quali legno, murature in pietra intonacata, e uso di tecniche costruttive tradizionali che hanno contribuito alla creazione di un paesaggio urbanizzato tra i più significativi del Trentino.

3. L'uso casuale del territorio iniziato ancora in un momento nel quale il comune era completamente privo di strumenti urbanistici guida, ha determinato in alcuni casi uno sfruttamento eccessivo delle possibilità edificatorie dei lotti con realizzazione di edifici di notevoli dimensioni addensati tra loro, mentre in altri casi, il parziale sfruttamento edilizio ha creato dei vuoti urbani privi di qualità urbanistica e paesaggistica.

4. Queste unità ambientali necessitano pertanto di interventi di riqualificazione architettonica e paesaggistico-ambientale da attuarsi secondo criteri e norme che favoriscano la riqualificazione architettonica e funzionale degli edifici e del verde pertinenziale, prevedendo anche modificazioni planivolumetriche non legate al rispetto di indici urbanistici e che consentano anche il recupero abitativo del sottotetto.

5. Per le aree degli insediamenti abitativi esistenti saturi sono consentiti:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia e demolizione - ricostruzione, rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso;
- b) ai fini di quanto stabilito al comma precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione;
- c) l'intervento di demolizione - ricostruzione del fabbricato o di parti di esso, è consentito qualora non siano presenti elementi tipici di architettura tradizionale come: solai a volta, poggioni, archi, davanzali, stipiti, architravi in pietra, ecc.;
- d) la ricostruzione, se avviene sul sedime originario, potrà realizzarsi nel rispetto delle altezze e del volume preesistente. La ricostruzione dell'edificio se realizzata in posizione diversa da quella esistente dovrà essere rifatta a distanza di mt. 10.00 dalle costruzioni esistenti e di mt. 5.00 dai confini di proprietà.
- e) per le distanze dalle strade valgono le norme previste dall'art. 55 salvo diversa prescrizione cartografica;
- f) la demolizione e ricostruzione è consentita fermo restando le disposizioni e le competenze previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41.
- g) demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali esterni in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con le tipologie più caratteristiche della zona;
- h) demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi dei collegamenti verticali interni;
- i) demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali esterni in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche coerenti con la tipologia tradizionale del luogo;
- l) realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario; realizzazione di isolamento termico esterno nei sottotetti o altre parti delle strutture verticali e orizzontali. L'isolamento termico del tetto se contenuto entro lo spessore massimo di cm. 10-15 non costituisce aumento di volume e di altezza del fabbricato;
- m) demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;

- n) demolizione completa e rifacimento delle murature interne ed esterne principali anche in posizione e con materiali diversi con possibilità di modifica della distribuzione interna dell'intero edificio;
- o) rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale, riproponendo le pendenze tradizionali nell'ordine del 40 - 50% e se possibile anche una diversa articolazione delle falde e strutture lignee principali e secondarie;
- p) rifacimento degli intonaci da realizzarsi al civile;
- q) inserimento di abbaini o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti in numero sufficiente a garantire il rispetto del rapporto di illuminazione dei locali abitabili, e comunque giustificati da precise e motivate scelte funzionali, come per esempio l'impossibilità di rendere abitabili i sottotetti o parti diverse, o per evitare la proliferazione di abbaini accostati così come indicato negli schemi grafici allegati in tabella 2;
- r) realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico, da realizzarsi in maniera integrata dal punto di vista formale con l'intero edificio.

6. Sono consentiti per una sola volta, dall'entrata in vigore del PRG (approvazione PAT anno 1999), ampliamenti di volume per esigenze igienico sanitarie, funzionali di adeguamento alle vigenti normative edilizie e per la riqualificazione formale dell'intero edificio, purché l'ampliamento non superi il 20 % per volumetrie fino ai 1000 mc con la possibilità comunque di raggiungere la volumetria di mc 600, il 10 % per il volume eccedente i 1000 mc e fino ai 2000 mc, il 5% per il volume rimanente oltre i 2000 mc. Gli aumenti di volumetria sono cumulabili per scaglioni.

7. Per gli edifici situati in aree a rischio a valle della parete rocciosa di Storo gli interventi ammessi sono quelli previsti nella carta di sintesi geologica e PGUAP della PAT.

8. L'ampliamento in percentuale proposto deve tendere a riequilibrare, dal punto di vista planivolumetrico, l'intero tessuto urbano saturo ed è escluso nel caso di demolizione e ricostruzione completa dell'intero edificio.

9. In queste aree possono essere insediate anche le attività pertinenti agli insediamenti residenziali come: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, le attività commerciali al minuto e all'ingrosso, i locali di ritrovo, e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste. L'assenza di effetti molesti dovrà essere documentata contestualmente alla presentazione della domanda di concessione edilizia.

10. Utilizzazione dei sottotetti. I sottotetti degli edifici, possono essere sempre utilizzati per ospitare i locali accessori di abitazioni sottostanti; se, oltre ad essere praticabili, possono essere considerati abitabili ai sensi dei commi seguenti, possono essere utilizzati come abitazione, anche autonoma, o come accessorio ad abitazioni situate ai piani sottostanti.

11. Per le attività produttive esistenti, antecedenti alla data di approvazione del PRG (approvazione PAT anno 1999), è consentito un aumento di volume per un massimo di 500 mc., nel rispetto delle altezze massime esistenti e delle distanze dai confini, strade, fabbricati, ecc., prescritte nell'articolo che disciplina le aree residenziali di completamento, al fine di razionalizzare l'attività produttiva.

12. Gli ampliamenti previsti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, in conformità agli schemi tipologici di cui all'allegata tabella 2 e secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:

- a) nel caso di sola sopraelevazione (con ampliamento sul sedime) la sopraelevazione dovrà rispettare la distanza di mt. 10 dagli edifici esistenti e di almeno mt. 1,50 dal confine di proprietà finitimo;
- b) accorpamento e/o completamento di corpi di fabbrica aggiunti, in tempi successivi, all'organismo edilizio (tipo vani scala esterni in c.a. di ampie dimensioni chiusi o meno al piano terra);
- c) completamento con forma geometrica chiusa della pianta dell'organismo edilizio esistente

13. Gli ampliamenti previsti dal presente articolo, oltre che a dover rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento dell'ampliamento previsto nel contesto edificato circostante, sono vincolati alle seguenti prescrizioni, nel rispetto degli schemi tipologici di cui all'allegata tabella 2:

- a) l'ampliamento in elevazione non potrà comunque avere un'altezza superiore a quella del più alto degli edifici contigui o, in assenza di edificazioni in adiacenza, l'altezza del più alto degli edifici circostanti, purché non superiori a mt. 10.50;
- b) l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada, dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui, nel rispetto della distanza minima tra gli edifici di mt. 10.00 e mt. 3.00 dai manufatti accessori non considerati edifici nel rispetto dei contenuti della delibera G.P. n. 909/1995 e s.m.;

14. Sono consentite le modeste costruzioni accessorie, la ricomposizione dei manufatti incongrui e gli interventi sulle aree di pertinenza degli edifici indicate al precedente art. 11 commi 5 e seguenti.

15. L'edificio p.ed. 953 c.c. Storo già a destinazione alberghiera deve essere ora destinato per un minimo di 2 piani (terra e primo) ad attività di Servizio del settore terziario con attività commerciali limitate al piano terra e solo di vicinato. Non è possibile destinare alcuna parte ad alloggi per il tempo libero e vacanze. Non è consentito l'ampliamento del volume previsto per gli altri casi al comma 6. Dovrà essere predisposto un progetto unitario complessivo per l'immobile e pertinenze esterne ove dovrà essere previsto un adeguato fronte alberato lungo la viabilità principale e gli accessi dovranno risultare concordati con il Servizio gestione strade della Provincia.

ART. 13

Insedimenti abitativi - aree residenziali esistenti sature con piano di lottizzazione

1. Le aree del territorio del Comune di Storo definite "Insedimenti abitativi esistenti saturi con piano di lottizzazione" si caratterizzano per la presenza di edifici a prevalente uso produttivo, sorti al margine dei nuclei di antica origine e nel mezzo di aree residenziali esistenti, creando forme di aggregazione in contrasto con le tipologie edilizie caratteristiche delle aree insediative, spesso anche incompatibili e discordanti con la prevalente destinazione residenziale.

2. In queste aree l'edificazione si è sviluppata in maniera spesso casuale e disgregata, condizionata anche dalla necessità di realizzare continui adeguamenti funzionali non coordinati e mirati a realizzare un organismo edilizio rappresentativo.

3. Queste unità ambientali necessitano pertanto di interventi di riqualificazione urbanistica da attuarsi mediante una serie di incentivi che spingano i proprietari a collocare le attività produttive in aree specifiche previste nel territorio comunale, "liberando" così l'area dalle volumetrie incongrue con il paesaggio urbanizzato circostante, e consentendone il recupero a fini abitativi da sviluppare e ordinare secondo i criteri previsti nelle aree residenziali di completamento e nelle norme generali per le aree degli insediamenti abitativi.

4. Per evitare che l'urbanizzazione casuale di queste aree porti al degrado del paesaggio urbano complessivo, si dispone che l'utilizzo avvenga mediante predisposizione di piani di lottizzazione con precise indicazioni in ordine al dimensionamento della viabilità di accesso, del verde collettivo, degli spazi destinati a parcheggio, delle tipologie edilizie e delle volumetrie, oltre che della loro corretta ubicazione e orientamento all'interno dell'area, permettendo così la valorizzazione complessiva del nuovo spazio edificato, distinto per qualità ambientali da quelli esistenti.

5. All'interno di queste aree non sono consentiti ampliamenti dei volumi esistenti e la realizzazione dei manufatti accessori di cui all'art. 11 comma 5.

6. Le caratteristiche architettoniche degli edifici realizzabili in queste aree sono le seguenti:

- a) tipologia a blocco o a schiera da svilupparsi su due piani fuori terra più il sottotetto o eventuale seminterrato;
- b) forma del tetto a capanna o a padiglione con possibilità di inserimento di timpani a due falde su alcune fronti dell'edificio;
- c) mantenimento degli allineamenti preferenziali degli edifici esistenti nell'intorno anche lungo la viabilità principale.

7. Prima di procedere con interventi edilizi singoli è necessario elaborare uno specifico piano di lottizzazione che individui puntualmente la demolizione parziale o totale dei volumi esistenti, il posizionamento dei nuovi volumi, le vie d'accesso, gli spazi a verde, i parcheggi e tutti gli altri elementi di dettaglio per un più razionale utilizzo dell'area.

8. Il piano di lottizzazione dovrà prevedere anche spazi di relazione (piazze).

9. Il Consiglio comunale può approvare un apposito piano guida, di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all'interno di ciascuna zona, l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona.

10. I piani attuativi, tra cui anche il piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 67 della LP 22/91 e s.m. hanno efficacia 10 anni.

11. Per queste aree degli insediamenti abitativi saturi il piano di lottizzazione obbligatorio, indicato nella cartografia 1:2000 con bordo marcato nero e con cartiglio PL, dovrà rispettare le seguenti norme:

- a) tipo edilizio: casa a blocco o a schiera;
- b) densità edilizia territoriale: recupero volumi esistenti anche con demolizioni parziali;
- c) numero massimo di piani: n. 2 + sottotetto o eventuale seminterrato;

- d) altezza massima: ml. 8.50;
- e) distanza minima dai confini: ml. 5.00;
- f) distanza dalle costruzioni: ml. 10.00;
- g) distanza dalle strade: art. 55 e presenti norme;
- h) aree a parcheggio pubblico e viabilità veicolare e/o pedonale (oltre lo standard di parcheggi privati previsti dalle norme): 10% dell'area soggetta a PL. Gli spazi a parcheggio esterni agli edifici dovranno essere accorpati per garantire un miglior utilizzo complessivo dell'area.

12. Sugli edifici esistenti fino a quando non verrà formato il piano di lottizzazione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria straordinaria e risanamento conservativo.

art. 14.

Insedimenti abitativi - aree residenziali di completamento

1. Le aree del territorio del Comune di Storo definite "Insedimenti abitativi di completamento", normalmente dotate di opere di urbanizzazione primaria, sono state individuate all'interno del contesto edilizio determinato dagli insediamenti abitativi esistenti e si caratterizzano per essere parzialmente libere da costruzioni con spazi interclusi potenzialmente utilizzabili per nuovi interventi edificatori che, in forme, dimensioni e tipologie siano di completamento del tessuto edilizio esistente.

2. Le aree degli insediamenti abitativi di completamento si caratterizzano per la loro omogeneità, sia sotto il profilo localizzativo, che della caratterizzazione architettonica e dell'inserimento nel contesto degli edifici esistenti all'interno delle aree. Sono ubicate ai margini degli insediamenti storici, compenstrate ed integrate con le aree residenziali saturate e con la presenza al loro interno, di edifici spesso non riconducibili ad una matrice caratterizzante e prevalente.

3. In queste aree possono essere insediate anche le attività pertinenti agli insediamenti residenziali come: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di ritrovo, e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste. L'assenza di effetti molesti dovrà essere documentata contestualmente alla presentazione della domanda di concessione edilizia.

4. Nell'individuazione di queste aree si è operato nella direzione di contenere al massimo la loro estensione per favorire il recupero anche a fini residenziali delle volumetrie esistenti nei nuclei compatti di antica origine.

5. Le caratteristiche architettoniche degli edifici realizzabili all'interno di dette aree dovranno avere:

- a) volumetrie contenute e articolate planivolumetricamente per consentire un omogeneo inserimento dell'edificio nel contesto edificato;
- b) tipologia a blocco o a schiera da svilupparsi su almeno due piani fuori terra, con l'introduzione di elementi strutturali in legno e in muratura intonacata con precisi riferimenti alle caratteristiche strutturali delle preesistenze più significative e agli schemi tipologici di cui all'allegata tabella 3 da intendersi come elementi di riferimento nella predisposizione degli interventi diretti;
- c) i volumi accostati alla matrice tipologica principale potranno avere altezze minime inferiori a quelle stabilite nelle norme;
- d) forma del tetto da realizzarsi secondo gli schemi delle matrici tipologiche e articolazioni planivolumetriche di cui all'allegata tabella 3 aventi pendenze delle falde nell'ordine del 40 - 50%;
- e) l'inserimento dell'edificio nel lotto dovrà rispettare l'orientamento con gli edifici esistenti nei lotti contermini e l'allineamento con gli stessi lungo le strade esistenti e di progetto;
- f) le aree di pertinenza degli edifici dovranno essere destinate ad orti, giardini, parcheggi esterni, percorsi pedonali, ecc.

6. Sono possibili:

- a) lavori di sistemazione del verde con modeste modifiche dell'andamento attuale del terreno, da realizzare mediante scarpate o muretti di contenimento in pietra a vista;
- b) recinzioni da realizzarsi preferibilmente in legno o in siepe di essenza sempreverde, o di materiali simili a quelli usati nella zona (ferro o PVC colorati) purché di disegno semplice e di altezza contenuta;
- c) la realizzazione di spazi a parcheggio esterno e percorsi pedonali di accesso e di servizio da pavimentare in lastre o cubetti di porfido, o in piastrelle in cemento colorato;
- d) la posa a dimora di alberature a foglie caduche ad alto o medio fusto nelle posizioni che non riducano il soleggiamento ottimale alle proprietà vicine.

7. In tali aree il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

- a) tipo edilizio: a blocco o a schiera;

- b) densità edilizia fondiaria: 1,5 mc./mq;
- c) superficie minima del lotto: 500 mq: Sono esclusi dal rispetto del lotto minimo le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti;
- d) altezza massima: 8.50 ml;
- e) indice massimo di copertura: 40%;
- f) distanza dalle costruzioni: 10.00 ml;
- g) distanza dalle strade: quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa precisazione normativa e cartografica;
- h) pendenza delle falde 40 - 50 %;
- i). la distanza dai confini, per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a 5.00 mt.;
- l). per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt.

8. Asservimento delle aree alle costruzioni:

a) l'utilizzazione di una determinata area di completamento fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie / volume e superficie libera / superficie coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità;

b) pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera / superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia;

c) le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato di proprietà della ditta intestataria, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e rapporto di copertura. Per gli ampliamenti e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti all'entrata in vigore del PRG, per i quali non sia possibile il rispetto delle norme previste per l'asservimento delle aree alle costruzioni, sono consentiti tutti gli interventi previsti per gli edifici ricadenti nelle aree per gli insediamenti abitativi esistenti saturi, comprendendo anche i manufatti accessori prescindendo dagli indici specifici relativi alle aree di completamento. Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti per motivate esigenze igienico-sanitarie, funzionali, di adeguamento alle vigenti normative edilizie e per la riqualificazione architettonica dell'intero organismo edilizio, da realizzarsi secondo quanto indicato negli schemi grafici di cui all'allegata tabella 3 e nelle norme relative agli insediamenti residenziali saturi;

d) le aree a verde pubblico attrezzato e parcheggio contigue con i lotti inseriti in aree di completamento possono essere utilizzate per il calcolo della volumetria con lo stesso indice di densità edilizia fondiaria previsto dalle presenti norme;

e). L'ampliamento degli edifici esistenti non è subordinato all'esistenza del lotto minimo previsto dalle presenti norme.

9. Utilizzazione dei sottotetti:

a) i sottotetti degli edifici, qualora siano praticabili, possono essere sempre utilizzati per ospitare i locali accessori di abitazioni sottostanti; se, oltre ad essere praticabili, possono essere considerati abitabili ai sensi dei commi seguenti, possono essere utilizzati come abitazione, anche autonoma, o come accessorio ad abitazioni situate ai piani sottostanti;

b) per le attività esistenti antecedentemente alla data di approvazione del presente PRG (approvazione PAT anno 1999) è consentito un aumento di volume per un massimo di 500 mc. nel rispetto delle altezze massime esistenti e delle distanze dai confini, strade, fabbricati, ecc., prescritte nel presente articolo, al fine di razionalizzare l'attività produttiva.

ART. 15

Insedimenti abitativi aree residenziali di completamento con piano attuativo di lottizzazione

1. Le aree del territorio del Comune di Storo definite "Insedimenti residenziali di completamento con piano di lottizzazione" sono state individuate all'interno delle aree per insediamenti di completamento nelle quali non si è ancora inserito il processo di urbanizzazione, causato, nella maggior parte dei casi, dall'eccessivo frazionamento fondiario dei suoli che ne ha impedito il formarsi.

2. Pertanto l'utilizzo delle aree residenziali di nuova espansione è subordinato all'esistenza di un piano attuativo di lottizzazione.

3. Si caratterizzano per la loro forma compatta e lineare e per la presenza nelle immediate vicinanze delle opere di infrastrutturazione del territorio.

4. Nell'individuazione di queste aree si è operato nella direzione di contenere al massimo la loro estensione per favorire il recupero delle volumetrie esistenti nei nuclei compatti di antica origine e il completamento delle aree parzialmente urbanizzate.

5. Per evitare che un'urbanizzazione casuale di queste aree porti al degrado del paesaggio urbano complessivo, si propone che l'utilizzo avvenga mediante la predisposizione di piani di lottizzazione con precise indicazioni in ordine al dimensionamento della viabilità di accesso, del verde collettivo, degli spazi destinati a parcheggio pubblico, delle tipologie edilizie e delle volumetrie, nonché alla loro corretta ubicazione all'interno dell'area, in modo da permettere la valorizzazione complessiva del nuovo spazio edificato, distinto per qualità ambientali da quelli esistenti.

6. Le caratteristiche architettoniche degli edifici realizzabili in queste aree sono le seguenti:

a) tipologia a blocco o a schiera da svilupparsi su due piani fuori terra più sottotetto o eventuale seminterrato;

b) forma del tetto da realizzarsi secondo gli schemi di matrici tipologiche e articolazioni planivolumetriche relative alle aree residenziali di completamento, di cui all'allegata tabella 3 senza piano di lottizzazione. Pendenza delle falde 40-50%;

c) mantenimento degli allineamenti preferenziali degli edifici esistenti nell'intorno anche lungo la viabilità principale. Possono comunque essere autorizzati allineamenti diversi se giustificati da scelte architettoniche o di utilizzo complessivo del lotto che non peggiorino la compatibilità con la situazione paesaggistica ambientale della zona;

d) l'individuazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata dal PRG è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità. In sede di PL tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e la configurazione;

e) è sempre ammesso il mantenimento degli edifici esistenti senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano di attuazione. In tal caso su detti edifici sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione nel rispetto del volume architettonico preesistente, anche con modifica del sedime, purché nel rispetto delle distanze previste dalle presenti norme e di eventuali allineamenti. All'interno di queste aree non è consentita la realizzazione dei manufatti accessori.

7. Prima di procedere con interventi edilizi singoli è necessario elaborare uno specifico piano di lottizzazione che individui il posizionamento dei nuovi volumi, le vie d'accesso, gli spazi a verde, i parcheggi e tutti gli altri elementi di dettaglio per un più razionale utilizzo dell'area.

8. Il Consiglio comunale può approvare un apposito piano guida, di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all'interno di ciascuna zona, l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona.

9. I piani attuativi, tra cui anche il piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 67 della LP 22/91 e s.m. hanno efficacia 10 anni.

10. Per queste aree degli insediamenti abitativi di completamento il piano di lottizzazione, obbligatorio indicato nella cartografia 1:2000 con bordo marcato rosso e con il cartiglio PL, dovrà rispettare le seguenti norme:

a) tipo edilizio: casa a blocco o a schiera;

b) densità edilizia territoriale: mc./mq. 1.5;

c) numero massimo di piani: n°:2 + sottotetto o eventuale seminterrato;

d) altezza massima: ml. 8.50;

e) distanza minima dai confini: ml. 5.00;

f) distanza dalle costruzioni: ml. 10.00;

g) distanza dalle strade: art. 55:presenti norme;

h) aree a parcheggio pubblico e viabilità veicolare e/o pedonale (oltre lo standard di parcheggi privati previsti dalle norme): 10% dell'area soggetta a PL. Gli spazi a parcheggio esterni agli edifici dovranno essere accorpati per garantire una miglior utilizzazione complessiva dell'area.

Capo II° Aree produttive

ART. 16

Norme generali per le aree produttive

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e ristrutturazione degli edifici produttivi classificabili generalmente nel settore secondario.

2. Le aree produttive del settore secondario sono destinate alla produzione industriale e artigianale di beni, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, allo stoccaggio e manipolazione di materiali energetici, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi.

3. Per evitare una troppa rigida specializzazione funzionale sono consentite integrazioni con altre funzioni come attività quali uffici, attività commerciali per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, servizi di interesse collettivo al servizio delle aziende (mensa, sala di ritrovo, ecc.), e un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi utili residenziali per ogni insediamento (limitazione non valida per le aree produttive multifunzionali di cui all'art. 17 bis). L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio produttivo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso. Tali costruzioni dovranno essere realizzate staccate o contigue con l'edificio produttivo, in posizione predominante preferibilmente nelle aree vicine alla strada di servizio e agli ingressi principali. Per quanto riguarda la palazzina destinata ad uffici posta all'inizio della zona produttiva a livello provinciale di Darzo (p.ed. n. 254) è consentito un ampliamento funzionale planivolumetrico con destinazione uffici non superiore a piani 3 comprensivo di piano terra e area coperta non superiore al 30% della p. ed. n. 254.

4. Nelle aree individuate dagli artt. 17, 18, 19 e 20 sono consentite altresì anche attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni. Il riferimento va necessariamente circoscritto alla cosiddetta imprenditoria edile o al deposito di attrezzature e materiali delle imprese edili ovvero alla vendita di materiali e macchinari dedicati alla fase industriale del processo costruttivo (laterizi, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere, ecc.).

5. Negli edifici esistenti a diversa destinazione sono consentiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza modificazioni volumetriche e senza cambio di destinazione d'uso fatto salvo l'uso produttivo compatibile con le norme di zona.

6. All'interno delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale è obbligatorio il rispetto del rapporto di copertura (Rc) previsto per le singole aree, definito nei seguenti termini.

a) Rc - rapporto di copertura: è il rapporto Sc/Sf fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) entrambe espresse in metri quadrati;

b) Sc - superficie coperta: è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze;

c) Sf - superficie fondiaria: è la superficie reale dell'area compresa in aree a destinazione omogenea, utilizzabile a fini edificatori, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito e/o in generale al pubblico uso.

7. Esse si dividono in:

- a) aree per attività produttive artigianali e industriali di livello provinciale. (art. 17);
- b) aree produttive multifunzionali (art. 17 bis);
- c) aree produttive artigianali e industriali di livello locale esistenti; (art. 18)
- d) aree per attività produttive artigianali e industriali di livello provinciale con piano attuativo a fini speciali (art. 19);
- e) aree produttive artigianali e industriali di livello locale con piano attuativo a fini speciali (art. 20);
- f) aree per impianti tecnologici e attrezzature urbane (art. 21);
- g) aree per rottamazione (art. 22);
- h) aree per il recupero dei materiali (art. 22 bis);
- i) aree per la produzione e recupero materiali inerti (art. 22 ter);
- l) aree ittiche (art. 23);
- m) aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali – cave (art. 24);

n) area per ex discarica (24 bis).

8. In generale le aree per attività produttive sono luoghi di concentrazioni di energie economiche destinate a servire un'attività lavorativa ordinata in modo sistematico e regolate nei dettagli.

9. Un'importanza notevole ha l'influenza dei nuovi materiali percepibile nel modo più chiaro nella realizzazione dell'architettura industriale e artigianale.

10. La moderna architettura industriale ha bisogno più di tutto di una forte caratterizzazione architettonica.

11. Le considerazioni fin qui svolte sono riprese, integrate e rese più immediate nelle ipotesi di intervento puntualizzate attraverso alcuni espedienti di sistemazione, riordino e inserimento nel lotto di almeno il 10% di zone da destinare a verde integrato, con la messa a dimora di essenze d'alto fusto sempreverdi o a foglie caduche, quale principale elemento di riqualificazione paesaggistica ambientale. Tali ipotesi intese come contributi alla pianificazione attuativa e alla riqualificazione paesaggistica ambientale delle aree esistenti, sono parte integrante delle presenti norme generali.

12. Le indicazioni prevedono interventi sia di iniziativa pubblica che privata, nelle aree produttive di Storo, Darzo e Lodrone interessando sostanzialmente la sistemazione dei lotti industriali attraverso la piantumazione e la formazione di siepi a confine, il ripristino di aree pubbliche da sistemare a verde, l'individuazione di piazzole di parcheggio, la delimitazione di percorsi pedonali, l'intensa piantumazione circostante a margine dell'area industriale e l'attenzione per alcuni punti considerati particolarmente interessanti ai fini della riqualificazione.

13. Semplici e mirati principi propositivi intendono dar luogo ad una complessiva riconfigurazione ambientale delle aree.

14. Le aree produttive che si caratterizzano per essere pressoché inedificate e prive delle necessarie reti infrastrutturali, presenti invece nelle aree produttive contigue; l'edificazione è subordinata alla predisposizione di un piano attuativo a fini speciali esteso all'area perimetrata per consentirne un ordinato sviluppo anche dal punto di vista paesaggistico ambientale.

15. I piani speciali dovranno prevedere anche criteri di utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici, nonché le opere di infrastrutturazione.

16. In particolare dovranno curare il disegno delle sezioni stradali privilegiando le soluzioni a parcheggio alberato, e comunque indicare soluzioni di utilizzo dei lotti che favoriscano un'occupazione razionale del suolo, annullando il più possibile gli sprechi e i consumi anomali che hanno deteriorato l'immagine del paesaggio produttivo edificato.

17. La domanda per il rilascio della concessione edilizia relativa a nuovi impianti produttivi o alla modifica di quelli esistenti ricadenti in aree normate dagli articoli 17, 17bis, 18, 19 e 20 della presenti NTA deve essere correlata da un'adeguata valutazione revisionale dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 "legge quadro sull'inquinamento acustico".

ART. 17

Aree per attività produttive artigianali e industriali di livello provinciale

1. Il paesaggio urbano di Storo si caratterizza per la presenza di vasti insediamenti produttivi che hanno modificato, in maniera irreversibile, il paesaggio artificiale di fondovalle.

2. In questa unità ambientale individuata dal PUP e recepita dal PRG i manufatti edilizi hanno assunto una configurazione planivolumetrica differenziata con accostamenti tipologici non omogenei.

3. L'analisi sull'utilizzazione di queste aree ha evidenziato la mancanza di una cultura delle sistemazioni delle pertinenze, lasciate spesso incolte e in uno stato di disordine preoccupante.

4. La riqualificazione paesaggistica ambientale dovrà avvenire proponendo delle operazioni di recupero del verde alberato lungo la viabilità di servizio interna e di mascheramento con funzione di barriera antirumore lungo la strada provinciale.

5. Si dovrà prevedere inoltre un corretto utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici produttivi, riservando consistenti zone alla realizzazione del verde alberato, che attenui l'impatto nel paesaggio degli edifici produttivi.

6. L'impatto potrà essere attenuato anche con l'applicazione sugli edifici di tinte coprenti scelte nella gamma dei colori pastello chiari.

7. Sono aree produttive artigianali e industriali del settore secondario di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:
- produzione industriale ed artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti, purché non inquinanti o nocivi.
 - quanto previsto nell'art. 16 delle norme di attuazione per le aree produttive.
8. Il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
- superficie fondiaria minima: non deve essere inferiore a 1.500 mq. ; per gli insediamenti esistenti non esiste l'obbligo del rispetto della superficie fondiaria minima
 - rapporto di copertura (Rc): non deve essere superiore al 60% della superficie del lotto nel caso di nuovi insediamenti; sarà tuttavia consentito raggiungere un rapporto del 70% nel caso di operazioni di ampliamento e ristrutturazione degli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del PRG;
 - altezza massima: non deve superare m. 10.00 ad eccezione dei volumi tecnici.
 - il volume massimo da destinarsi ad abitazione: non dovrà superare 400 mc. utili residenziali da realizzarsi conformemente a quanto stabilito nelle norme generali per le aree produttive;
 - distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 10.00 salva diversa prescrizione cartografica;
 - distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00. È ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato tra i proprietari;
 - distanza dagli edifici: la distanza dagli edifici non potrà essere inferiore a mt. 10.00,
 - parcheggi: deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 73 della LP del 05.09.1991 n. 22 e s.m.;
 - verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze di alto fusto.
9. Ove siano stati approvati piani di lottizzazione, l'edificazione può avvenire sulla base delle prescrizioni in tali piani e delle relative norme di attuazione fino al termine della loro validità.

ART. 17 bis

Aree produttive multifunzionali

- A Storo e a Lodrone per ragioni storiche si sono create delle situazioni marginali alle aree produttive del settore secondario identificate come aree produttive multifunzionali che necessitano una normativa specifica.
- Nelle aree produttive multifunzionali non sono ammesse nuove costruzioni. Negli edifici esistenti oltre ad attività del settore secondario come nelle confinanti aree è consentito il cambio di destinazione d'uso a residenza e ad attività del settore terziario.
- Gli indici di inquinamento acustico saranno quelli relativi alle limitrofe aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale.
- Valgono i seguenti indici urbanistici:
 - altezza massima: non deve superare m. 10.00 ad eccezione dei volumi tecnici;
 - ampliamenti di volume: motivati da precise esigenze funzionali, 20% del volume esistente;
 - distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 10.00 salva diversa prescrizione cartografica;
 - distanza dagli edifici: non potrà essere inferiore a mt. 10.00.

ART. 18

Aree produttive artigianali e industriali di livello locale esistenti

- Sono aree individuate dal PRG destinate alle attività industriali ed artigianali esistenti isolate e sparse nel territorio, localizzate nelle vicinanze dei nuclei abitati di Storo, Darzo, Lodrone e Ca' Rossa inserite in adiacenza di aree a destinazione agricola primaria e secondaria.
- In questa unità ambientale i manufatti edilizi hanno assunto una configurazione planivolumetrica differenziata con accostamenti tipologici non omogenei.

3. L'analisi sull'utilizzazione di queste aree ha evidenziato la mancanza di una cultura delle sistemazioni delle pertinenze, lasciate spesso incolte e in uno stato di disordine preoccupante.
4. La riqualificazione paesaggistica ambientale dovrà avvenire proponendo delle operazioni di recupero del verde alberato lungo la viabilità di servizio interna e di mascheramento con funzione di barriera antirumore lungo le strade.
5. Si dovrà prevedere inoltre un corretto utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici produttivi, riservando consistenti zone alla realizzazione del verde alberato, che attenui l'impatto nel paesaggio degli edifici produttivi.
6. L'impatto potrà essere attenuato anche con l'applicazione di tinte coprenti scelte nella gamma dei colori pastello.
7. Considerato che le aree produttive di livello locale esistenti sono ubicate in prevalenza ai margini dei centri abitati o nel mezzo di aree agricole, è stata proposta un'altezza dei fabbricati più bassa di quella prevista per gli insediamenti produttivi di livello provinciale, per non intaccare la corretta visione del nucleo urbano dai principali punti di osservazione esistenti nel fondovalle.
8. Esse possono essere definite di interesse locale perché sono destinate all'ampliamento e razionalizzazione delle attività esistenti legate alla realtà urbanistica ed economica del Comune, e a quelle indicate nelle norme generali per le aree produttive.
9. Sono consentite altresì anche attività quali centri per l'esercizio di attività ginnico sportive (fitness) e quanto previsto nell'art. 17 delle norme di attuazione per le aree produttive.
10. Il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) superficie fondiaria minima: non esiste l'obbligo del lotto minimo;
 - b) rapporto di copertura (Rc): non deve essere superiore al 60% della superficie del lotto; sarà tuttavia consentito raggiungere un rapporto del 70% nel caso di operazioni di ampliamento e ristrutturazione degli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del PRG, qualora il rapporto di copertura esistente sia maggiore del 60%.
 - c) altezza massima: non deve superare m. 9.00 ad eccezione dei volumi tecnici;
 - d) il volume massimo da destinarsi ad abitazione non dovrà superare 400 mc. utili residenziali da realizzarsi conformemente a quanto stabilito nelle norme generali per le aree produttive.
 - e) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 10.00 salvo diversa prescrizione cartografica. Per gli insediamenti esistenti è consentito costruire in allineamento verticale e orizzontale del fabbricato esistente.
 - f) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00. È ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato tra i proprietari.
 - g) distanza dagli edifici: non potrà essere inferiore a mt. 10.00.
 - h) parcheggi: deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 73 della LP del 05.09.1991 n. 22 e s.m.;
 - i) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze d alto fusto.
11. È ammesso il trasferimento in queste aree delle attività elencate nei commi precedenti del presente articolo attualmente svolte nelle aree di cui al Capo I del Titolo II delle presenti NTA articoli da 11 a 15

ART. 19

Aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale con piano attuativo a fini speciali

1. Le aree produttive artigianali e industriali del settore secondario di livello provinciale soggette a piano attuativo a fini speciali si caratterizzano per essere pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali, presenti invece nelle aree produttive contigue.
2. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo a fini speciali esteso all'area perimetrata.
3. Il paesaggio urbano di Storo interessato dalle aree produttive si caratterizza per la presenza di vasti insediamenti produttivi che hanno modificato, in maniera irreversibile, il paesaggio artificiale di fondovalle.

4. In questa unità ambientale individuata dal PUP e recepita dal PRG opportunamente ridefinito i manufatti edilizi hanno assunto una configurazione planivolumetrica differenziata con accostamenti tipologici non omogenei.

5. L'analisi sull'utilizzazione di queste aree ha evidenziato la mancanza di una cultura delle sistemazioni delle pertinenze, lasciate spesso incolte e in uno stato di disordine preoccupante.

6. Considerato che le aree produttive di livello provinciale esistenti sono ubicate in prevalenza ai margini delle aree produttive parzialmente utilizzate, è stata proposta un'altezza di fabbricato uguale a quella prevista per gli insediamenti produttivi di livello provinciale esistenti per garantire una visione d'insieme omogenea, da realizzarsi applicando i criteri architettonici e di utilizzo dei lotti espressi nelle norme generali per le aree produttive.

7. La riqualificazione paesaggistica ambientale dovrà avvenire proponendo delle operazioni di recupero del verde alberato lungo la viabilità di servizio interna e di mascheramento con funzione di barriera antirumore lungo le strade esistenti e di progetto.

8. Si dovrà prevedere inoltre un corretto utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici produttivi, riservando consistenti zone alla realizzazione del verde alberato, che attenui l'impatto nel paesaggio degli edifici produttivi.

9. L'impatto potrà essere attenuato anche con l'applicazione agli edifici di tinte coprenti scelte nella gamma dei colori pastello.

10. Sono aree produttive del settore secondario di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale ed artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti purché non inquinanti o nocivi.
- e) quanto previsto dall'art. 16 delle norme di attuazione per le aree produttive.

11. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

12. I comparti assoggettati alla predisposizione di piani attuativi sono i seguenti:

- a) comparto PA1
- b) comparto PA2
- c) comparto PA2
- d) comparto PA3
- e) comparto PA4
- f) comparto PA5
- g) comparto PA6

h) comparto PA7. Questo comparto è inserito quasi completamente nella fascia di rispetto del depuratore. All'interno di questa area è esclusa la realizzazione di qualsiasi costruzione stabile o provvisoria. Sono consentite le seguenti attività:

- 1) rottamazione di veicoli;
- 2) opere di infrastrutturazione;
- 3) attività di recupero di rifiuti inerti e di riciclaggio di materiale ferroso;
- 4) stoccaggio e deposito temporaneo di materiale di rifiuti inerti.

13. Il PRG si attua attraverso la predisposizione del piano attuativo a fini speciali dei seguenti indici:

a) superficie fondiaria minima: non deve essere inferiore a 1.500 mq. per i nuovi insediamenti. Per insediamenti esistenti non esiste l'obbligo del lotto minimo.

b) rapporto di copertura (Rc): non deve essere superiore al 60% della superficie del lotto nel caso di nuovi insediamenti; sarà tuttavia consentito raggiungere un rapporto del 70% nel caso di operazioni di ampliamento e ristrutturazione degli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del PRG;

c) altezza massima: non deve superare m. 10.00 ad eccezione dei volumi tecnici;

d) il volume massimo da destinarsi ad abitazione: non dovrà superare 400 mc. utili residenziali da realizzarsi conformemente a quanto stabilito nelle norme generali per le aree produttive;

e) distanza dal ciglio sella strada: non deve essere inferiore a m. 10.00;

f) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00. È ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato fra i proprietari;

g) distanza dagli edifici: non potrà essere inferiore a mt. 10.00;

f) parcheggi: deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 73 della LP del 05.09.1991 n. 22 e s.m..

g) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze d alto fusto.

14. Quando siano stati approvati i piani attuativi l'edificazione può avvenire sulla base delle prescrizioni in tali piani e delle relative norme di attuazione fino al termine della loro validità. Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planivolumetria e le alberature.

15. Tempi di formazione del piano attuativo:

a) la formazione del piano attuativo a fini speciali, di esclusiva iniziativa pubblica, dovrà avvenire entro due anni dall'approvazione definitiva del PRG da parte della Giunta provinciale.

b) il piano attuativo può essere realizzato anche per stralci funzionali con superficie minima fondiaria di mq. 5.000.

16. Norme transitorie. In attesa del piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi all'interno dell'area perimetrata dal PRG sono consentite:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento degli edifici esistenti, senza variazione d'uso.

b) opere di manutenzione d'uso del territorio e coltivazione rurale dello stesso.

c) Sono ammesse recinzioni che non compromettano la realizzazione delle opere previste, sulla base, ove occorra, di una convenzione con il comune in cui sia previsto che le stesse dovranno essere demolite a cura e spese dei richiedenti senza oneri per il comune quando questi intenderà realizzare le opere pubbliche previste. La realizzazione delle recinzioni è ammessa in via transitoria. I tempi per la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi previsti dal piano attuativo sono in ogni caso fissati dal piano stesso, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

art. 19bis

Aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale di riserva.

1. Per queste aree contraddistinte in cartografia con la dicitura "area produttiva di riserva" sono consentite solamente:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento degli edifici esistenti, senza variazione d'uso.

b) opere di manutenzione d'uso del territorio rientranti nelle normali attività agricole.

ART. 20

Aree produttive artigianali e industriali di livello locale con piano attuativo a fini speciali

1. Le aree produttive artigianali e industriali del settore secondario di livello locale soggette a piano attuativo a fini speciali si caratterizzano per essere pressoché inedificate e prive delle necessarie idonee reti infrastrutturali, presenti invece nelle aree produttive contigue.

2. In esse l'edificazione è subordinata all'esistenza di un piano attuativo a fini speciali esteso all'area perimetrata.

3. Il paesaggio urbano di Storo interessato dalle aree produttive si caratterizza per la presenza di vasti insediamenti produttivi che hanno modificato, in maniera irreversibile, il paesaggio artificiale di fondovalle.

4. In questa unità ambientale i manufatti edilizi hanno assunto una configurazione planivolumetrica differenziata con accostamenti tipologici non omogenei.

5. L'analisi sull'utilizzazione di queste aree ha evidenziato la mancanza di una cultura delle sistemazioni delle pertinenze, lasciate spesso incolte e in uno stato di disordine preoccupante.

6. Considerato che le aree produttive di livello locale esistenti sono ubicate in prevalenza ai margini delle aree produttive parzialmente utilizzate, è stata proposta un'altezza di fabbricato uguale a quella prevista per gli insediamenti produttivi di livello provinciale esistenti per garantire una visione d'insieme omogenea, da realizzarsi applicando i criteri architettonici e di utilizzo dei lotti espressi nelle norme generali per le aree produttive.

7. La riqualificazione paesaggistica ambientale dovrà avvenire proponendo delle operazioni di recupero del verde alberato lungo la viabilità di servizio interna e di mascheramento con funzione di barriera antirumore lungo le strade esistenti e di progetto.

8. Si dovrà prevedere inoltre un corretto utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici produttivi, riservando consistenti zone alla realizzazione del verde alberato, che attenui l'impatto nel paesaggio degli edifici produttivi.

9. L'impatto potrà essere attenuato anche con l'applicazione negli edifici di tinte coprenti scelte nella gamma dei colori pastello.

10. Sono aree produttive del settore secondario di livello locale con piano attuativo a fini speciali contrassegnate con apposito cartiglio e banda nera quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale ed artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti purché non inquinanti o nocivi.
- e) quanto previsto dall'art. 16 delle norme di attuazione per le aree produttive.

11. Sono consentite altresì anche attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.

12. Il PRG si attua attraverso la predisposizione del piano attuativo a fini speciali dei seguenti indici:

- a) superficie fondiaria minima: non deve essere inferiore a 1.000 mq. per i nuovi insediamenti. Per insediamenti esistenti non esiste l'obbligo del lotto minimo;
- b) rapporto di copertura (Rc): non deve essere superiore al 60% della superficie del lotto nel caso di nuovi insediamenti; sarà tuttavia consentito raggiungere un rapporto del 70% nel caso di operazioni di ampliamento e ristrutturazione degli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del PRG;
- c) altezza massima: non deve superare m. 10.00 ad eccezione dei volumi tecnici;
- d) il volume massimo da destinarsi ad abitazione: non dovrà superare 400 mc. utili residenziali da realizzarsi conformemente a quanto stabilito nelle norme generali per le aree produttive;
- e) distanza dal ciglio sella strada: non deve essere inferiore a m. 10.00;
- f) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00. È ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato fra i proprietari;
- g) distanza dagli edifici: non potrà essere inferiore a mt. 10.00;
- h) parcheggi: deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 73 della LP del 05.09.1991 n. 22 e s.m.;
- i) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze d'alto fusto. Per quanto riguarda l'aspetto architettonico e l'ubicazione degli edifici nel lotto, valgono le considerazioni esposte nelle norme generali per le aree produttive.

13. Ove siano stati approvati i piani attuativi l'edificazione può avvenire sulla base delle prescrizioni in tali piani e delle relative norme di attuazione fino al termine della loro validità. Il piano attuativo determina anche la viabilità, la rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti stradali, la planivolumetria e le alberature.

14. Tempi di formazione del piano attuativo.

- a) la formazione del piano attuativo a fini speciali di esclusiva iniziativa pubblica dovrà avvenire entro due anni dall'approvazione definitiva del PRG da parte della Giunta provinciale.
- b) il piano attuativo può essere realizzato anche per stralci funzionali con superficie minima fondiaria di mq. 3000.

15. Norme transitorie. In attesa del piano attuativo a fini speciali per gli insediamenti produttivi all'interno dell'area perimetrata dal PRG sono consentite:

- a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento degli edifici esistenti, senza variazione d'uso;
- b) opere di manutenzione d'uso del territorio e coltivazione rurale dello stesso.
- c) Sono ammesse recinzioni che non compromettano la realizzazione delle opere previste, sulla base, ove occorra, di una convenzione con il comune in cui sia previsto che le stesse dovranno essere demolite a cura e spese dei richiedenti senza oneri per il comune quando questi intenderà realizzare le opere pubbliche previste. La realizzazione delle recinzioni è ammessa in via transitoria. I tempi per la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi previsti dal piano attuativo sono in ogni caso fissati dal piano stesso, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

ART. 21

Aree per impianti tecnologici ed attrezzature urbane

1. Sono aree individuate dal PRG destinate agli impianti tecnologici di carattere infrastrutturale ed alla attrezzature urbane di interesse generale:
 - a) deposito di gas;
 - b) vasche di decantazione o di deposito di pubblici acquedotti;
 - c) cabine di pompaggio di pubblici acquedotti;
 - d) centrali elettriche e impianti idroelettrici;
 - e) cabine di trasformazione della rete elettrica pubblica.
2. Gli impianti tecnologici elencati al comma precedente e altri impianti tecnologici di carattere infrastrutturale e le attrezzature urbane di interesse generale possono essere realizzati oltre che nelle aree espressamente indicate nel PRG anche in altre aree qualora se ne ravvisi la necessità derivante da scelte di interesse generale e funzionale.
3. In queste aree possono essere realizzate esclusivamente le opere cui esse sono specificamente destinate.

ART. 22

Aree per rottamazione

1. Le aree per deposito e rottamazione sono state individuate dal PRG nel luogo ove è già in atto tale attività.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di opere relative alla rottamazione dei veicoli quali ad esempio i manufatti a deposito e per i mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività.
3. È obbligatorio che l'area venga recintata e mascherata mediante la piantumazione lungo i bordi con essenze sempre verdi quali siepi e alberature.

ART. 22 bis

Aree per la raccolta dei materiali

1. Le aree per la raccolta dei materiali sono individuate dal PRG nella cartografia in scala 1:2000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale in adiacenza dell'area per cave in località Ischia.
2. Gli interventi all'interno dell'area sono quelli previsti dalle normative speciali provinciali di settore in vigore e s.m.
3. Il centro raccolta materiali (CRM) potrà essere trasformato in centro raccolta zonale (CRZ) come previsto dal terzo aggiornamento al piano provinciale di smaltimento rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 in data 18 agosto 2006.

ART. 22 ter

Aree per produzione e recupero materiali inerti

1. Le aree per la produzione e il recupero di inerti sono individuate dal PRG nella cartografia in scala 1:2000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale in adiacenza dell'area per cave in località Ischia.
2. Sono consentite attività di riciclaggio di materiali inerti e materiali di demolizione anche provenienti da altre cave o siti, impianti per il preconfezionamento del calcestruzzo, con esclusione delle attività complementari (prefabbricazione di elementi in cemento, ecc.). È vietata comunque la trasformazione d'uso e l'utilizzazione per l'esercizio di attività complementari all'attività principale.
3. È consentita la realizzazione di volumetrie permanenti da adibire a ricovero dei macchinari. È consentita la costruzione di manufatti sia a carattere permanente che temporaneo, le attrezzature fisse,

semifisse e mobili, le reti tecnologiche, gli impianti in genere necessari all'attività di lavorazione dei materiali ed inoltre uffici, officine di riparazione e servizi aziendali, purché tutti connessi con l'attività principale e nella misura strettamente necessaria ad assicurare il funzionamento delle attività insediate. L'altezza e l'area coperta dagli edifici dovrà essere quella strettamente necessaria a garantire un corretto svolgimento dell'attività.

4. Valgono i seguenti indici urbanistici:
 - a) altezza massima: non deve superare m. 9.00 ad eccezione dei volumi tecnici;
 - b) rapporto di copertura (Rc): non deve essere superiore al 20% della superficie del lotto;
 - c) distanza dal ciglio della strada : non deve essere inferiore a m. 10.00 salva diversa prescrizione cartografica.
 - d) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00. È ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato tra i proprietari;
 - e) distanza dagli edifici: non potrà essere inferiore a mt. 10.00.
5. Negli edifici esistenti a diversa destinazione sono consentiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza modificazioni volumetriche e senza cambio di destinazione d'uso fatto salvo l'uso compatibile con le norme di zona.

ART. 23

Aree itticole

1. Sono aree destinate alla produzione ittica, individuate in aree dove è già in atto tale attività.
2. È ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè vasche, silos, depositi, incubatori, laboratori di trasformazione, ecc..
3. È inoltre consentita la vendita e degustazione dei prodotti di propria produzione ed affini.
4. Il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) densità edilizia massima per gli edifici: 0.4 mc./mq.;
 - b) rapporto di copertura (Rc): non deve essere superiore al 20% della superficie del lotto
 - c) altezza massima: non deve superare m. 8.50 ad eccezione dei volumi tecnici;
 - d) il volume massimo da destinarsi ad abitazione: non dovrà superare 400 mc. utili residenziali da realizzarsi conformemente a quanto stabilito nelle norme generali per le aree produttive;
 - e) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 10.00. Per gli insediamenti esistenti è consentito costruire in allineamento verticale e orizzontale del fabbricato esistente;
 - f) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00. È ammessa la costruzione a confine purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato fra i proprietari;
 - g) distanza dagli edifici : non potrà essere inferiore a mt. 10.00;
 - h) parcheggi: deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 73 della LP del 05.09.1991 n. 22 e s.m.;
 - i) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze d alto fusto. Per quanto riguarda l'aspetto architettonico e l'ubicazione degli edifici nel lotto, valgono le considerazioni esposte nelle norme generali per le aree produttive.
5. Le vasche ittiche sono soggette al solo vincolo della distanza di mt. 10.00 dal ciglio della strada e di mt. 5.00 dai confini. È ammessa la costruzione fino a confine previo accordo intavolato tra i proprietari. È possibile svolgere attività ittica e costruire vasche di allevamento pesci anche nelle aree agricole purché contigue con la zona ittica.

ART. 24

Aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali: cave

1. Le aree destinate all'uso e allo sfruttamento delle risorse naturali costituiscono, per le loro intrinseche caratteristiche, una risorsa territoriale che ne impone uno specifico utilizzo e quindi una particolare disciplina di uso e di trasformazione.
2. Comprendono le parti di territorio destinate sia alle attività estrattive ed alle aree necessarie per la lavorazione dei materiali scavati, secondo gli specifici piani di settore predisposti ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava", e successive modificazioni e integrazioni.

3. A seconda della specifica utilizzazione, le singole aree sono soggette alla seguente disciplina:
- a) le aree definite di attività estrattiva sono destinate ad ospitare oltre all'attività di estrazione vera e propria, i manufatti sia a carattere permanente che temporaneo, le attrezzature fisse, semifisse e mobili, le reti tecnologiche, gli impianti in genere necessari all'attività di cava e alla lavorazione del materiale estratto. L'altezza e l'area coperta dagli edifici dovrà essere quella strettamente necessaria a garantire un corretto svolgimento dell'attività, e non dovrà superare i mt. 9.00 ad eccezione dei volumi tecnici e il 20% del rapporto di copertura;
 - b) in tali aree è consentita la realizzazione di edifici da adibirsi ad uffici, servizi di interesse collettivo, officine di riparazione e servizi aziendali, purché tutti connessi con l'attività principale e nella misura strettamente necessaria ad assicurare il funzionamento delle attività insediate;
 - c) è comunque consentita la realizzazione di tutte le opere, e soltanto quelle, previste nel piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previste dall'art. 14 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, e nei programmi di attuazione. Sono consentite anche attività di riciclaggio di materiali inerti e materiali di demolizione anche provenienti da altre cave o siti, impianti per il preconfezionamento del calcestruzzo, con esclusione delle attività complementari (prefabbricazione di elementi in cemento, ecc.). È consentita inoltre la realizzazione di volumetrie permanenti da adibire a ricovero dei macchinari. È vietata comunque la trasformazione d'uso e l'utilizzazione per l'esercizio di attività complementari all'attività principale.
4. Negli edifici esistenti a diversa destinazione sono consentiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione senza modificazioni volumetriche e senza cambio di destinazione d'uso fatto salvo l'uso compatibile con le norme di zona.

ART. 24 bis

Area ex discarica

1. Per l'area già destinata a discarica di inerti valgono le norme previste nel piano di adeguamento approvato con atto del sindaco di data 30 dicembre 2005 ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 e legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10.
2. Sono ammesse le opere di recupero ambientale come previste nella aree a verde pubblico attrezzate e parcheggi art. 51.

Capo III° Area commerciale

ART. 25

Norme generali per le aree commerciali

1. Le aree commerciali sono destinate ad insediamenti per l'esercizio di attività di vendita al minuto e all'ingrosso, compreso il magazzinaggio, e per la realizzazione di centri commerciali al dettaglio e all'ingrosso in conformità alle previsioni del piano provinciale di politica commerciale.
2. In esse sono consentite anche costruzioni per attività funzionali allo svolgimento delle attività principali quali uffici, pubblici esercizi, sale di esposizione, servizi di interesse collettivo. All'interno di ogni complesso è ammessa la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi utili residenziali da realizzarsi secondo quanto previsto nelle norme generali per le aree produttive.
3. La moderna architettura commerciale ha bisogno più di tutto di una forte caratterizzazione architettonica.
4. Un'importanza notevole ha l'influenza dei nuovi materiali percepibile nel modo più chiaro nelle realizzazioni dell'architettura commerciale.
5. A partire dai nuovi bisogni e dalle principali opportunità costruttive, il PRG propone di sviluppare forme tipiche, espressive dei compiti specificamente moderni che spettano all'architettura. Un edificio

commerciale, un magazzino o un mercato coperto offrono al progettista contemporaneo diverse possibilità di esprimere e di realizzare concezioni architettoniche libere ed espressive.

6. Il progettista deve individuare soluzioni architettoniche efficaci, utilizzando gli elementi diversi e tecnicamente necessari che caratterizzano l'attività commerciale; sarà quindi costretto a ricercare un ritmo preciso attraverso il modo in cui gli edifici vengono raggruppati e definiti e, nel complesso, dovrà mirare ad ottenere un buon risultato estetico, puntando "all'energia" delle masse piuttosto che ai dettagli decorativi. In breve, dovrà tentare di dare una configurazione caratteristica a queste nuove costruzioni funzionali e di trarre da esse nuove forme espressive.

7. Deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore a quanto previsto dall'art. 10 bis delle presenti norme.

8. Tali aree si distinguono in:

- a) aree commerciali esistenti e di completamento (art. 26);
- b) area commerciale integrata soggetta a piano attuativo (art. 27).

ART. 26

Aree commerciali esistenti e di completamento

1. Le aree commerciali esistenti e di completamento sono parzialmente edificate e in esse le reti infrastrutturali sono da completare.

2. In tali aree il PRG si attua per intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- a) distanza minima dai confini del lotto: mt. 5.00;
- b) altezza massima: mt. 8.50;
- c) rapporto di copertura massimo (Rc): 60%

3. È sempre ammessa la costruzione a confine, purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo intavolato fra i proprietari.

ART. 27

Area commerciale integrata soggetta a piano attuativo

1. All'interno dell'area commerciale integrata sono consentite le attività previste dagli articoli 5 e 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001 come definite dall'art. 3 comma 6 lett. a) e b) e con le modalità di cui al successivo comma 7 della citata deliberazione all'interno della quale è consentito l'insediamento della/e nuova/e grande/i struttura/e di vendita al dettaglio.

2. Ai fini delle presenti norme si considera area commerciale integrata un'area mista, prevalentemente destinata alle attività commerciali al dettaglio nella quale, oltre alle attività consentite nelle aree commerciali specializzate, sono previste ulteriori funzioni di cui all'articolo 3 comma 6 lettera b) della deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2001, n. 340 e ss.mm.

3. Per zona commerciale specializzata si intende: un'area destinata al commercio al dettaglio nella quale è consentito, ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 della deliberazione sopra richiamata, l'inserimento, anche a seguito di nuove aperture, di grande strutture di vendita, compresi i centri commerciali al dettaglio e le strutture equiparate di cui all'articolo 14 del regolamento della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 e ss.mm. In tali aree è consentito anche l'inserimento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita, con eventuali uffici e locali di deposito nonché, con funzione di completamento dell'offerta commerciale presente nelle singole strutture edilizie, di pubblici esercizi e di attività artigianali di servizio.

4. L'intervento si attua mediante la formazione di un piano attuativo a fini generali ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. La formazione del piano può avvenire anche qualora uno o più proprietari di aree ricomprese nell'ambito definito in cartografia dichiarino espressamente di non voler aderire al piano medesimo e sempreché la ridotta dimensione e la periferica collocazione di tali aree non ne consentano un'autonoma e funzionale utilizzazione, ovvero per garantire una migliore definizione dei confini catastali. In particolare il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle aree individuate dal PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.

5. La Giunta provinciale ha provveduto con deliberazione n. 2.676 di data 31 ottobre 2002, ad individuare il Comune di Storo quale centro di attrazione sovracomunale dell'ambito territoriale «M», ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 12 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 339 del 16 febbraio 2001 e ss.mm. nonché agli articoli 6 e 10 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001 e ss.mm. A seguito della deliberazione sopra richiamata al comune di Storo sono stati assegnati complessivamente 1.275 mq di superficie da destinare all'apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio esclusivamente per il settore non alimentare.

6. Nell'area commerciale integrata è possibile insediare grandi strutture di vendita di livello inferiore e cioè gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita (superficie maggiore di 400 mq) e fino a 1.275 mq limite stabilito dalla Giunta provinciale per il comune di Storo.

7. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella definita dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 – disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.

8. In relazione alla definizione di centro commerciale al dettaglio sopra richiamata, quale grande struttura di vendita costituita da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende:

a) per struttura a destinazione specifica, una struttura edilizia anche fisicamente discontinua progettata in modo unitario, realizzata anche per lotti o a seguito della ristrutturazione di edifici esistenti, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi di vendita al dettaglio;

b) per infrastrutture comuni, i parcheggi pertinenziali e la viabilità di accesso alla struttura edilizia, comprese eventuali rampe di accesso ai singoli piani;

c) per spazi di servizio gestiti unitariamente, tutti i locali e spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia.

9. Le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche sopra definite, costituite da una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella per le grandi strutture di vendita, ma che non dispongano di infrastrutture comuni oppure di spazi di servizio gestiti unitariamente oppure siano privi sia degli uni che degli altri, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e delle condizioni stabiliti, ai fini del loro insediamento, dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.

10. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita.

11. Nella superficie di vendita è compresa quella destinata ad uffici aperti al pubblico e quella occupata da banchi, scaffalature, armadi, box e da contenitori, impianti ed attrezzature in genere. Rientrano nella superficie di vendita gli spazi compresi fra le casse e l'entrata o entrate dell'esercizio e gli eventuali soppalchi, mentre sono esclusi i servizi igienici, le scale ed i giroscale interni nonché i volumi tecnici quali ascensori, cavedii, locali per impianti termici ed idraulici.

12. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata magazzini, depositi o locali di lavorazione, i quali devono essere separati dai locali di vendita per mezzo di pareti o di divisorie stabilmente fissate al suolo. È altresì esclusa quella destinata ad uffici la cui destinazione d'uso non ne consenta l'utilizzazione come locali di esposizione e vendita al pubblico. Nei locali non compresi nella superficie di vendita non è consentito l'accesso al pubblico.

13. Negli esercizi del settore alimentare o misto è considerata superficie di vendita l'area retrostante i banchi di vendita, utilizzata per il taglio e confezionamento di prodotti alimentari, mentre è esclusa l'area utilizzata per la lavorazione e il confezionamento in locali, non accessibili al pubblico, separati da pareti stabilmente fissate al suolo.

14. Nelle aree di PRG sopra definite gli interventi si attuano attraverso la realizzazione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale nel rispetto dei seguenti indici:

a) rapporto di copertura massimo (Rc): 70 %;

b) altezza massima: 10.00 metri;

c) distanza dai confini: 5.00 metri; è ammessa costruzione a confine previo accordo intavolato fra i proprietari dei fondi finitimi;

15. Spazi a parcheggio: I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziale non possono avere superficie inferiore a 12.5 mq al netto degli spazi di manovra.

16. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere collocati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità che immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma 300 metri), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale,

17. Le presenti norme stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i valori minimi stabiliti dalla legge sul commercio e con esclusione degli spazi di manovra:

a) grandi strutture di vendita non alimentari di livello inferiore: va richiesta una dotazione di 0.5 mq ogni mq di superficie di vendita;

b) grandi strutture di vendita alimentari o miste di livello inferiore: va richiesta una dotazione di 1 mq ogni mq di superficie di vendita;

c) centri commerciali al dettaglio e strutture equiparate: va richiesta una dotazione di 1.5 mq per ogni mq di superficie totale netta dell'insediamento risultante dalla somma delle superfici di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.

18. Al fine di agevolare le iniziative tendenti al consolidamento della rete distributiva preesistente e di promuovere la riqualificazione delle aree commerciali è possibile ricorrere a spazi minimi di parcheggio inferiori a quelli definiti dall'articolo 11 comma 11 lettera a), b), c), d), e), f) della deliberazione della Giunta provinciale n. 340/2001 (sopra richiamata), ma in ogni caso non inferiori a quelli stabiliti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, n. 12258 di data 3 settembre 1993 e n. 1534 di data 16 giugno 2000, con riferimento alle aree commerciali in genere, alle aree prevalentemente residenziali (sature, di completamento, aree del centro storico, aree di riqualificazione urbanistica ecc) agli interventi connessi all'ampliamento e trasferimento di esercizi e strutture di vendita esistenti.

Capo IV°

Aree per attrezzature e impianti turistici

ART. 28

Aree per attrezzature ricettive alberghiere esistenti

1. Per attrezzature ricettive alberghiere si intendono quelle di cui alla legge provinciale 15 maggio 2007 n. 7 e successive modificazioni con esclusione delle residenze turistico alberghiere.

2. Riguardano le aree in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti, e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati planimetrici del PRG.

3. In tali aree, per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella prevista dal presente articolo, è consentito il mantenimento d'uso senza aumento del volume esistente ed è pure consentita la variazione di destinazione d'uso in attrezzature e impianti turistici.

4. Nel caso di fabbricati alberghieri esistenti o a destinazione edilizia diversa nei quali venga proposta una destinazione d'uso alberghiera la cui volumetria e superficie attuale non consentano di rispettare la dimensione massima del lotto, il rapporto di densità edilizia fondiaria e il rapporto massimo di copertura previsti nelle seguenti norme, è consentito derogare da tali indici per ampliamenti funzionali.

5. Le caratteristiche architettoniche degli edifici da realizzare in queste aree sono le seguenti:

a) tipologia a blocco variamente articolata planivolumetricamente da svilupparsi fino ad un massimo di tre piani fuori terra, più l'eventuale sottotetto;

b) la tipologia costruttiva dovrà uniformarsi alle caratteristiche architettoniche delle preesistenze;

c) forma del tetto a padiglione con possibilità di inserimento di timpani a due falde su alcune fronti dell'edificio con pendenza massima del 100 % per garantire una corretta illuminazione dei locali nel sottotetto.

6. Il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici :

a) densità edilizia fondiaria: 2,50 mc./mq;

b) superficie minima del lotto: 1500 mq.;

c) rapporto massimo di copertura al 50%;

- d) distanza minima dalle strade: quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa precisazione cartografica e indicazione normativa;
 - e) pendenza delle falde: 40-50 %;
 - f) distanza minima dai fabbricati: 10.00 mt. Per altezze superiori ai 10.00 mt. la distanza dei fabbricati è pari all'altezza massima;
 - g) La distanza dai confini, per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a:
 - 1) 5.00 mt. per costruzioni di altezza fino a 10.00 mt;
 - 2) 1/2 dell'altezza massima di zona per costruzioni di altezza superiore ai 10.00 mt;
 - 3) per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt;
 - h) deve essere verificata la disponibilità degli spazi di parcheggio di cui alla delibera n°1559 della G.P. del 17.02.1992 e s. m.;
 - i) l'idoneità degli ampliamenti e delle nuove costruzioni deve essere confermata dal visto di corrispondenza alla L. P. 23/81 e s.m. rilasciato dall'Assessorato provinciale al Turismo;
 - l) la destinazione d'uso è quella alberghiera e pertanto l'uso delle singole camere è riservato esclusivamente al pubblico tranne l'alloggio del proprietario che non potrà superare la volumetria di mc. 400 utili residenziali da realizzarsi all'interno della struttura;
 - m) all'interno delle aree potranno essere previste attrezzature di servizio (ricreative, sportive, culturali, ecc...), verde attrezzato.
7. Ove ne ricorrano i presupposti, agli esercizi alberghieri è applicabile la deroga così come precisato dalle leggi vigenti in materia.

Capo V°

Aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive e altre aree

ART. 29

Norme generali per le aree agricole, bosco, pascolo e improduttive

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvopastorali. Tali aree si articolano nelle seguenti:
 - a) E1: aree agricole di interesse primario (art. 30);
 - b) E2: aree agricole di interesse secondario (art. 31);
 - c) E3: aree agricole di interesse secondario di particolare pregio paesaggistico (art. 32);
 - d) E4: aree agricole di interesse secondario di fondovalle parzialmente urbanizzate (art. 33);
 - e) E5: aree agricole di interesse secondario di montagna (art. 34);
 - f) E6: aree a bosco (art. 35);
 - g) E7: aree a pascolo (art. 36);
 - h) E8: aree improduttive (art. 37);
 - i) area agricola speciale per deposito, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli locali soggetta a PL. (art. 37 bis)
2. Fanno parte di questo capo V anche le aree speciali di cui agli articoli da 38 a 42:
 - a) aree di particolare pregio naturalistico - paesaggistico ambientale (art. 38);
 - b) aree a verde privato attrezzato e parcheggi (art. 39);
 - c) aree a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale, paesaggistico e archeologico (art. 40)
 - d) aree cimiteriali esistenti e di progetto. (art. 41)
 - e) aree per impianti di depurazione (art. 42)
3. Negli edifici esistenti o ultimati all'entrata in vigore del PRG possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto. Essi possono essere altresì destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche.
4. Per gli edifici autorizzati prima dell'entrata in vigore del PRG anche se adottato, dove sia documentato e autorizzato l'inizio lavori in modo consistente è ammesso il completamento in forma, dimensioni e destinazioni d'uso conformi alla concessione rilasciata e secondo quanto contenuto nell'art. 89 comma 7 della LP 22/91 e s.m.

5. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Sono da considerarsi edifici anche i manufatti allo stato di rudere definiti da murature perimetrali completamente in pietra o parzialmente in pietra e strutture portanti lignee che conservano la forma e le dimensioni originarie anche con modesti crolli di parte delle murature perimetrali o della struttura del tetto. Per i ruderi valgono in quanto applicabili le norme di cui alle tipologie 5.1 e 5.2 degli indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di recupero indicati nella fase di progetto del censimento del patrimonio edilizio esistente. In caso di demolizione e ricostruzione di edifici in fascia di rispetto stradale si applicano le norme stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 70 della LP 22/1991.

6. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni completamente in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili.

7. Per gli usi di cui al precedente terzo comma, gli edifici esistenti nelle aree E1, E2 ed E3 contrassegnati da apposita cerchiatura e quelli esistenti nelle aree E4 possono essere ristrutturati; considerando il volume alla data di entrata in vigore del PRG (approvazione PAT anno 1999), gli edifici di volume inferiore a mc. 300 possono essere ampliati fino a raggiungere i mc. 400, quelli di volume superiore a mc. 300 possono essere ampliati per un massimo del 30% e in ogni caso non superare i 1000 mc., purché vengano rispettate le distanze minime di mt. 10.00 dalle costruzioni e di mt. 5.00 dai confini e l'altezza massima di mt. 8.50, nonché i criteri tipologici e architettonici stabiliti per ciascuna zona. Per gli edifici esistenti di altezza superiore ai mt. 8.50 non sono consentiti ampliamenti in sopraelevazione per cui l'altezza massima consentita è quella rilevabile allo stato attuale dell'edificio all'entrata in vigore della presente variante al PRG. Per tali edifici ampliati o ristrutturati è ammesso l'uso residenziale per un massimo di mc. 600 per le aree E1, E2, E3 e E4 riferito all'intero edificio. Inoltre in tali edifici è sempre consentita la realizzazione di locali di servizio interrati, purché nel complesso non eccedenti il 40% del volume fuori terra e di altezza non superiore a m. 2,50. L'ampliamento consentito si riferisce all'intero edificio inteso come unità minima di intervento e non alle singole proprietà.

8. Per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7

9. I manufatti non considerati edifici possono essere ristrutturati purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria e sia compatibile con l'uso agricolo e i criteri tipologici e architettonici stabiliti per ciascuna zona.

10. Nelle aree E1 ed E2 è consentita, anche in assenza dell'azienda agricola e della superficie minima coltivata stabilita, la realizzazione di manufatti accessori chiusi, aperti o parzialmente chiusi per il ricovero esclusivo degli attrezzi agricoli, di volume non superiore a mc. 70, purché realizzati su un'area accorpata di superficie non inferiore a mq. 5.000. Per tali costruzioni devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali per garantire un armonico inserimento nell'ambiente secondo quanto previsto nei criteri tipologici architettonici indicati per ciascuna zona e negli schemi grafici per i manufatti accessori di cui all'allegata tabella n. 4 Tali schemi sono da ritenersi indirizzi progettuali indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni in misura non superiore al 10% di quelle indicate. Tali manufatti aperti o parzialmente tamponati sono considerati volumi urbanistici.

11. In considerazione del forte frazionamento fondiario riscontrabile in tutte le aree agricole primarie e secondarie del comune di Storo e della necessità, di ordine paesaggistico ambientale, di contenere la realizzazione dei manufatti accessori entro limiti accettabili, per il raggiungimento della superficie minima accorpata è consentito utilizzare le aree di proprietà ubicate nel raggio di mt. 200 dal luogo ove si intende realizzare il manufatto accessorio.

12. I sopraccitati manufatti agricoli dovranno rispettare la distanza di mt. 10 dalle costruzioni e mt. 5 dal confine finitimo,

13. Nelle aree E5, E6 ed E7 è stato fatto il censimento del patrimonio edilizio montano tradizionale esistente e dei manufatti sparsi non riconducibili dal punto di vista tipologico e formale agli edifici tradizionali di montagna, la classificazione tipologica degli edifici, l'individuazione degli indirizzi normativi generali e specifici nonché la catalogazione degli stessi in apposite schede in due raggruppamenti distinti Si rinvia all'art. 5 comma 3 per le valutazioni di incidenza all'interno dei SIC.

14. La stessa cura prevista per gli edifici ricadenti nella zona E5, E6 ed E7 va anche osservata nelle operazioni di riuso o di trasformazione d'uso degli edifici e manufatti esistenti nelle aree E1, E2, E3 ed E4.

15. Per quanto riguarda gli interventi negli edifici o ruderi considerati edifici, non censiti nella cartografia del PRG in scala 1:2000 spetta alla commissione edilizia stabilire i criteri di valutazione degli interventi diretti.

16. In tutte le aree E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 sono consentiti gli appostamenti fissi e temporanei così come definito all'art. 27 della LP 9 dicembre 1991 e n°2 e s.m..
17. Nelle aree E1, E2, E3, E4 ed E5, per i volumi interrati la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt.
18. Nelle aree agricole è vietato l'inserimento di nuovi insediamenti agricoli industriali.
19. Nelle aree E1, E2, E3, E4 ed E5 sono possibili:
 - a) lavori di sistemazione del verde con modifiche dell'andamento attuale del terreno, da realizzarsi mediante scarpate o muretti di contenimento in pietra a vista;
 - b) recinzioni da realizzarsi in legno o in siepe di essenza sempreverde limitate alle aree di pertinenza degli edifici esistenti evitando la realizzazione di muretti di sostegno emergenti dal terreno, nelle aree urbanizzate E4 in località Sopravillo è consentita anche la realizzazione di recinzioni in ferro.
 - c) la realizzazione di spazi a parcheggio esterno e percorsi pedonali di accesso e di servizio pavimentate in lastre o cubetti in pietra, o in piastrelle in cemento colorato;
 - d) la posa a dimora di alberature a foglie caduche ad alto o medio fusto nelle posizioni che non riducano il soleggiamento ottimale alle proprietà vicine.

ART. 30

Aree agricole di interesse primario E1

1. Sono aree agricole di interesse primario quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
2. Le aree agricole di interesse primario sono individuate nella cartografia in scala 1:10.000 e 1:2000 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG e corrispondono sostanzialmente con quelle individuate dal PUP.
3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale.
4. L'attività agricola industriale di allevamento di galline ovaiole, individuata da apposita perimetrazione e simbologia e localizzata a Storo in località Fontana Bianca potrà essere svolta secondo i dettati della delibera della Giunta provinciale Gli indici di inquinamento acustico sono quelli relativi alle aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale.
5. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso i volumi adibiti a residenza nelle strutture agrituristiche non può superare il 50 % del volume totale delle strutture edilizie.
6. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I^A dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11 che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.
7. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso. Per la realizzazione della stessa valgono i seguenti indici urbanistici in relazione al tipo di azienda di seguito indicata:
 - a) La superficie minima coltivata dell'azienda agricola non può essere inferiore a 2.0 ha, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria e secondaria. Dell'avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali. Valgono le seguenti ulteriori norme e indici:

- 1) Il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere una superficie minima pari a 2000 mq.;
 - 2) l'indice di fabbricabilità da calcolare sulla superficie dell'azienda di 0.20 mc./mq.. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.
 - 3) la distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a m. 5.00; l'altezza massima è pari a m. 9.00, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura;
 - 4) nel caso di fienili sovrapposti alla stalla l'altezza massima è pari a mt. 10.00, e la distanza minima dalle strade è pari a quanto riportato nell'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa prescrizione cartografica;
 - 5) la distanza minima tra le costruzioni è di mt. 10.00;
 - 6) il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di mc. 400;
 - 7) la costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo e il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di m. 3.00 dai confini del lotto;
 - 8) il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità.
- b) la superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente zootecnico non può essere inferiore a 4.00 ha, anche se frazionata territorialmente, purché sempre compresa in zona agricola primaria e secondaria. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:
- 1) il lotto destinato ad ospitare le costruzioni deve avere superficie minima pari a mq. 3000;
 - 2) l'indice di fabbricabilità massimo, da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.05 mc./mq.;
 - 3) la distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a m. 5.00;
 - 4) l'altezza massima degli edifici è pari a m. 9.00, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura;
 - 5) nel caso di fienili sovrapposti alla stalla l'altezza massima è pari a mt. 10.00, e la distanza minima dalle strade è pari a quanto riportato nell'art. 55 delle presenti norme;
 - 6) il volume calcolato come sopra può essere utilizzato per abitazione nella misura massima di mc. 400. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.
- c) La superficie minima delle aziende ad indirizzo esclusivamente ortofrutticolo e floreale non può essere inferiore a mq. 2500. La realizzazione di volumi destinati ad abitazione è subordinata alla esistenza di serre a carattere permanente in misura non inferiore a mq. 700. Tali volumi non possono comunque superare il limite di mc. 400.. Valgono le ulteriori seguenti norme e indici:
- 1) la distanza minima dai confini del lotto deve essere pari a m. 5.00 e l'altezza degli edifici pari a m. 9.00.
 - 2) l'indice di fabbricabilità massimo da calcolarsi sulla superficie dell'azienda è di 0.30 mc./mq.;
 - 3) la distanza minima dalle strade è pari a quanto riportato nell'art. 55 delle presenti norme.
 - 4) I volumi delle serre non sono conteggiati ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.
8. In tutti gli edifici realizzati secondo le norme contenute nelle precedenti lettere a), b) e c) è consentita, in aggiunta alle cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati non eccedenti il 40% del volume esistente o progettato fuori terra.
9. Ove ai fini dell'edificazione vengano computate aree ricadenti in aree agricole di interesse primario, secondario, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario.
10. Per tutte le nuove costruzioni realizzate secondo le norme contenute nei paragrafi a), b) e c) del comma 7 i richiedenti la concessione edilizia devono risultare iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli sezione prima, e il rilascio della concessione è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, da esprimersi da parte del servizio provinciale competente.

11. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

12. In queste aree è consentita la ricostruzione e la realizzazione di opere stradali di infrastrutturazione del territorio agricolo a tutte le opere necessarie per il riordino fondiario.

13. All'interno delle aree E1, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29

ART. 31

Aree agricole di interesse secondario E2

1. Sono aree destinate alla produzione agricola, che presentano tuttavia qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.

2. Sono indicate nella cartografia in scala 1:10.000 e 1:2000 del sistema insediativo e produttivo del PRG.

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

4. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso i volumi adibiti a residenza nelle strutture agrituristiche non può superare il 50 % del volume totale delle strutture edilizie.

5. In tali aree sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

a) manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I^a dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della LP 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

6. L'unità residenziale se richiesta contemporaneamente all'edificio agricolo dovrà essere realizzata assieme o in fase successiva alla realizzazione dell'edificio stesso

7. Per l'edificazione in tali aree la concessione edilizia comunale è subordinata al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'Albo degli imprenditori agricoli della Provincia autonoma di Trento, sezione prima e sezione seconda;

b) avere la disponibilità di un lotto agricolo minimo di 10.000 mq. di cui almeno 5.000 in proprietà, formato da particelle fondiarie anche non contigue, purché siano ubicate nel territorio comprensoriale, risultino, sulla base dei fogli di possesso, terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come bosco, improduttivo, palude e stagno, zona edificata e sue pertinenze, ecc.) e siano all'interno di aree nelle quali gli strumenti urbanistici non prevedono destinazioni incompatibili con l'uso agricolo dei terreni.

c) la richiesta di concessione edilizia, nel caso in cui, ai sensi della lett. b) del presente comma, il richiedente non sia proprietario dell'intero lotto agricolo minimo, dovrà essere sottoscritta dai terzi proprietari.

8. Per i medesimi fini, il comune cui è rivolta la richiesta di concessione edilizia, dovrà preliminarmente provvedere all'accertamento presso gli altri comuni territorialmente interessati alle particelle fondiarie che concorrono alla formazione del lotto agricolo minimo, che tali particelle fondiarie siano suscettibili di essere computate per la realizzazione degli interventi programmati.

9. Ai medesimi comuni territorialmente interessati dovrà essere poi data comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia ai fini di iscrivere negli appositi registri comunali le particelle fondiarie che sono state utilizzate nel computo del lotto agricolo minimo.

10. Si applicano i seguenti indici urbanistici

a) lotto agricolo minimo: mq. 10.000,00;

- b) lotto minimo in area agricola di interesse secondario sul quale si intende costruire il fabbricato o complesso di fabbricati rurali: mq. 2.500,00;
- c) indice massimo di copertura relativo al lotto minimo
 - 1) per fabbricati destinati alla conduzione aziendale, stalle, fienili, ecc.: 10%;
 - 2) per la parte del volume da adibire ad abitazione del conduttore : non oltre mc. 400;
- d) indice di fabbricabilità: mc/mq 0,20;
- e) altezza massima: ml. 9,00; nel caso di fienili sovrapposti a stalla: ml. 10,00
- f) distanza minima tra gli edifici: ml. 10,00;
- g) distanza minima dalle strade: quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa precisazione cartografica e normativa.

11. La distanza dai confini per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a: 5.00 mt. per costruzioni di altezza fino a 10.00 mt.

12. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio contenendo al massimo le modificazioni ambientali.

13. È consentita la costruzione di serre anche con opere murarie stabilmente infisse al suolo ed il cui uso è legato al periodo di una cultura. Il volume di tali serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità. Qualora il lotto su cui avviene tale edificazione confini con una zona residenziale, dovrà essere rispettata, da tale confine, una distanza minima di ml. 5.00.

14. Per la costruzione di strutture per gli allevamenti di tipo minore (pollame, ecc...) il lotto agricolo minimo è ridotto a mq. 5.000 lotto minimo in area agricola mq. 1.500 indice massimo di copertura 10%.

15. Gli edifici esistenti che costituiscono l'azienda agricola con esclusione di quelli contrassegnati con apposita cerchiatura possono essere ristrutturati ed ampliati per ragioni funzionali per un massimo del 50% del volume attuale senza l'obbligo del rispetto del lotto minimo e dell'indice di fabbricabilità.

16. L'intervento di riqualificazione dovrà avvenire secondo quanto previsto negli schemi grafici di cui all'allegata tabella 4 intesi come elementi di riferimento per la stesura degli interventi diretti e secondo quanto indicato nelle norme generali.

17. All'interno delle aree E2, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, di cui all'art. 29.

ART. 32

Aree agricole di interesse secondario di particolare pregio paesaggistico E3

1. Sono aree agricole quasi totalmente libere da costruzioni situate all'interno e all'esterno degli spazi edificati e ai margini dei nuclei di antica origine, che assumono un valore particolare dal punto di vista paesaggistico.

2. Rappresentano infatti delle aree di particolare pregio paesaggistico per quanto riguarda la protezione visiva dei nuclei storici, in quanto adiacenti alle aree già infrastrutturate.

3. In tali aree il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) è vietata qualsiasi nuova costruzione stabile o provvisoria;
- b) per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 7.

4. Per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a: mt. 1,50.

5. All'interno delle aree E3, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole.

6. È possibile ricompattare i volumi precari esistenti, anche con traslazioni di sedime, a seguito di ricomposizione volumetrica tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni secondo quanto indicato negli schemi allegati relativi ai volumi accessori, previsti nelle norme generali. Tali schemi sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari in misura indicata negli schemi stessi.

7. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, la distanza dai confini per il volume emergente dal terreno non può essere inferiore 5 mt. La distanza dai fabbricati è di metri 10.

ART. 33

Aree agricole di interesse secondario di fondovalle parzialmente urbanizzate E4

1. Le aree agricole secondarie di fondovalle parzialmente urbanizzate sono caratterizzate dalla presenza di manufatti che in origine avevano una precisa funzione agricola. Sono ubicate ai margini delle zone pianeggianti di fondovalle e a monte dei nuclei abitati di Ca' Rossa, Darzo, Lodrone e Riccomassimo.

2. Dal punto di vista tipologico e architettonico le preesistenze edilizie si caratterizzano per la loro forma e funzione, ed erano assimilabili ai masi di montagna, costruiti con materiali poveri quali legno e pietra.

3. A seguito delle recenti operazioni di trasformazione d'uso realizzate spesso in maniera incongrua, e della realizzazione di nuove strutture edilizie residenziali, si sono operate delle profonde modifiche dell'assetto paesaggistico ambientale originario.

4. In queste aree pertanto si rendono necessarie operazioni di riqualificazione paesaggistica ambientali riferite agli edifici esistenti e all'ambiente circostante per recuperare parzialmente l'immagine originaria dei luoghi.

5. Il PRG si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:

a) negli edifici esistenti o ultimati all'entrata in vigore del PRG è ammessa la variazione d'uso a fini abitativi per un massimo di mc. 600 riferiti all'intero edificio;

b) essi possono essere altresì destinati a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con il turismo e agriturismo;

c) le strutture agrituristiche esistenti possono essere ampliate fino ad un massimo del 100% del volume attuale;

d) ai fini di quanto stabilito al comma precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Sono da considerarsi edifici anche i manufatti allo stato di rudere definiti da murature perimetrali completamente in pietra o parzialmente in pietra e strutture portanti lignee che conservano la forma e le dimensioni originarie anche con modesti crolli di parte delle murature perimetrali o della struttura del tetto. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni completamente in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili;

e) per gli usi di cui al primo comma, gli edifici esistenti nelle aree E4 possono essere ristrutturati e ampliati nei seguenti termini:

1) quelli di volume inferiore a mc. 300 possono essere ampliati fino a raggiungere i mc. 400;

2) quelli di volume superiore ai 300 mc. possono essere ampliati per un massimo del 30% e in ogni caso non superare i 1000 mc. purché vengano rispettate le distanze minime di mt. 10.00 dalle costruzioni e di mt. 5.00 dai confini, l'altezza massima di 8.50 mt. e la distanza dai confini di 5.00 mt.

3) per tali edifici ampliati e ristrutturati è ammesso l'uso residenziale per un massimo di mc. 600 riferito all'intero edificio;

4) in tali edifici è sempre consentita la realizzazione di locali di servizio interrati, purché nel complesso non eccedenti il 40% del volume fuori terra e di altezza non superiore a mt. 2.50;

5) l'ampliamento consentito si riferisce all'intero edificio inteso come unità minima d'intervento e non alle singole proprietà;

f) i manufatti non considerati edifici possono essere ristrutturati purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria e sia compatibile con l'uso agricolo e i criteri tipologici e architettonici stabiliti per la zona.

6. Nelle aree E4 sono consentite le modeste costruzioni come pertinenza accessorio al fabbricato principale, di cui all'art. 11 comma 5.

7. Una particolare cura va osservata nelle operazioni di riuso e di trasformazione d'uso degli edifici esistenti che hanno conservato i caratteri tipici dell'architettura rurale. In tali edifici andranno valorizzati l'uso dei materiali, delle tecniche di lavorazione tradizionali, nonché le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie, nel rispetto dei criteri previsti nelle norme di carattere generale per le aree agricole, a bosco e a pascolo.

8. All'interno delle aree E4, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29.

9. Nell'edificio contrassegnato con la lettera A in località Sopravillo, sono consentiti volumi interrati fino ad un massimo del 60% del volume fuori terra, per un'altezza massima di metri 3.00. È consentita la destinazione d'uso produttiva purché non molesta o rumorosa e compatibile con la destinazione d'uso residenziale.

10. Nell'edificio contrassegnato con la lettera B, situato in località Sottovillo, è consentito un ampliamento del volume esistente fino ad un massimo di mc. 3.000 fuori terra e volumi interrati fino ad un massimo del 40% del volume fuori terra. La destinazione d'uso dei volumi fuori terra deve essere di tipo ricettivo agrituristico, con modesti spazi da destinare all'attività commerciale (massimo 50 mq.). Nelle aree di pertinenza dell'edificio potranno essere ubicate attrezzature per lo sport e lo svago, inserite nel paesaggio in modo da non stravolgere il delicato andamento attuale del terreno. Dal punto di vista architettonico, l'edificio dovrà essere articolato anche su livelli diversi, non superando i due piani fuori terra, si dovranno utilizzare materiali tradizionali, alternando i volumi con spazi a verde per garantire un migliore inserimento della costruzione nel delicato ambiente esistente.

11. Sul rudere contrassegnato con apposita cerchiatura, situato a monte del cimitero di Storo è consentito la ricostruzione anche con modeste variazioni planimetriche con muratura in pietra locale a vista e tetto in legno per la realizzazione di uno spazio didattico al coperto.

12. È possibile ricompattare i volumi precari esistenti, anche con traslazioni di sedime, a seguito di ricomposizione volumetrica tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni secondo quanto indicato negli schemi allegati relativi ai volumi accessori, previsti nelle norme generali. Tali schemi sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari in misura indicata negli schemi stessi.

13. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, la distanza dai confini per il volume emergente dal terreno non può essere inferiore 5 mt. La distanza dai fabbricati è di metri 10.

ART. 34

Aree agricole di interesse secondario di montagna E5

1. Sono aree che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario e sono indicate nella cartografia del PRG in scala 1:10.000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale.

2. Si caratterizzano per la presenza di ampie superfici prative punteggiate di manufatti rurali.

3. La destinazione d'uso dei manufatti esistenti è prevalentemente agricola salvo alcuni fabbricati nei quali è stata attuata una rifunzionalizzazione (con cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale) che ha determinato, in molti casi, la perdita delle caratteristiche tipologiche originarie (agricole) acquistandone altre di carattere residenziale.

4. In queste aree l'abbandono dell'edilizia rurale da parte dei tradizionali fruitori è stata irreversibile, dall'altro il crescente desiderio di utilizzarla come casa di vacanza ha reso incontrollabile e spesso rovinose le trasformazioni. Il PRG pertanto ha fissato alcune linee culturali per il recupero di questi fabbricati in sintonia con quanto previsto dall'art. 24 bis della LP 5 settembre 1991 e n° 22 e s.m..

5. Si è cercato pertanto di governare il fenomeno spontaneo di trasformazione di questo patrimonio architettonico, affinché il suo riutilizzo, prezioso sia dal punto di vista economico che per la permanenza degli insediamenti, si traduca in un nuovo stile dell'abitare in quei luoghi, anziché in una negazione dei loro caratteri principali.

6. Si dovrà pertanto porre mente con più attenzione a precisi valori del contesto (relazioni fra bosco e prato, caratteri costruttivi dei percorsi di accesso, materiali ed elementi costruttivi degli edifici, ecc.) piuttosto che a principi oltranzisti di restauro filologico dei fabbricati, proprio per perpetuare i fondamentali caratteri di memoria storica e della cultura materiale, ma, allo stesso tempo, rendere possibile un uso concreto, in linea con alcune condizioni essenziali della vita contemporanea.

7. Riportare in questi luoghi il presidio permanente della gente e tramandare nel futuro la struttura profonda del rapporto equilibrato di un tempo fra natura e antropizzazione, devono essere il traguardo di ogni azione di governo del territorio.

8. In queste aree sono confermate le destinazioni d'uso in essere (attuali), legittimate da regolare provvedimento concessionatorio/autorizzativo.

9. È possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, con esclusione del rimboschimento dei prati, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agroturistici, turistico - culturali e, per una parte, residenziali non permanenti.

10. Il recupero funzionale degli edifici esistenti è finalizzato al mantenimento delle caratteristiche vocazionali del territorio, in particolare il recupero della praticoltura.

11. Per quanto riguarda l'edificio denominato Colonia alpina Don Vigilio di Flabbi in località Faserno è ammesso un ampliamento funzionale fino ad un massimo del 100% del volume esistente da realizzarsi in ampliamento o staccato dall'edificio principale.

12. Per gli edifici autorizzati prima dell'entrata in vigore del PRG anche se adottato, dove sia documentato e autorizzato l'inizio lavori in modo consistente, è consentito il completamento in forma, dimensioni e destinazione d'uso conformi alla concessione rilasciata e secondo quanto contenuto nell'art. 89 comma 7 della LP 22/91 e s.m.

13. All'interno delle aree E5, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 e quanto previsto nello studio del censimento del patrimonio edilizio montano esistente di cui al comma 13 dello stesso articolo

ART. 35

Aree a bosco E6

1. Sono aree occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del bosco. I perimetri delle aree a bosco sono indicati nella cartografia in scala 1:10000 o 1:2000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale del PRG.

2. Sono vietati sistemi insediativi di qualsiasi natura e dimensione.

3. Sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, soggetti comunque al parere favorevole della PAT ed in coerenza con il piano generale forestale della Provincia e dei piani di assestamento forestale:

- a) strade di accesso al bosco e alle opere di presa;
- b) strade per il trasporto del legname, di sezione non superiore a ml. 3.00;
- c) ricoveri temporanei per il personale addetto alla forestazione, per i materiali e gli strumenti di lavoro da realizzarsi in legno secondo tipologie tradizionali;
- d) risanamento e riattamento degli edifici esistenti a scopi produttivi o ad uso di residenza temporanea, da attuare secondo quanto previsto dallo studio dei criteri e indirizzi per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, parte integrante del PRG.
- e) opere necessarie alla stabilizzazione dei corsi d'acqua secondo le indicazioni e le previsioni del Servizio provinciale bacini montani;
- f) strade taglia fuoco e strutture antincendio; sono inoltre consentite, previa autorizzazione delle competenti autorità, eventuali modifiche alle culture esistenti a fini di produzione agricola;
- g) ampliamento di malghe e rifugi classificati alpini in attività nella misura del 20% del volume esistente per garantirne la funzionalità;
- h) è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie e scavi, tenere discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci all'aperto e in vista e realizzazione di recinzioni;
- i) è vietata la pubblicità commerciale.

4: All'interno delle aree E6, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 e quanto previsto nello studio del censimento del patrimonio edilizio montano esistente di cui al comma 13 dello stesso articolo

ART. 36

Aree a pascolo E7

1. Sono destinate prevalentemente al pascolo e alla promozione e sviluppo della zootecnica.

2. I perimetri delle aree a pascolo sono indicati nella cartografia in scala 1:10.000 del sistema insediativo e produttivo del PRG.

3. Tali aree svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema idrogeologico, e dell'equilibrio geologico in generale. In queste aree sono ammesse esclusivamente attrezzature destinate alle attività di cui sopra, e precisamente:

- a) locali per ricovero animali, lavorazione del latte, magazzini e depositi, da realizzarsi preferibilmente in pietra a vista e legno secondo tipologie tradizionali;
- b) più in generale nei pascoli sono consentite le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti all'esercizio della zootecnia, ivi comprese le opere di bonifica.

4. È vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica, e recupero ambientale e funzionale.

5. È ammessa la riconversione a pascolo dei suoli tuttora accatastati in quanto tali, ma attualmente abbandonati o rimboscati in modo non irreversibile. Fintantoché non siano ripristinate le primitive condizioni a pascolo, in queste aree vigono le disposizioni relative ai boschi:

- a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad essi connessi, con sezione non superiore a ml. 3.00;
- b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei servizi forestali provinciali;
- c) è consentito l'uso agrituristico delle strutture edilizie esistenti, nonché la ristrutturazione e ampliamento di malghe e rifugi classificati alpini, giustificati da precise esigenze funzionali.

6. L'edificazione di nuovi fabbricati destinati agli usi di cui sopra, dovrà avvenire con volumetrie non superiori ai 3.000 mc. (per azienda) da realizzarsi con strutture in muratura a vista e legno nel rispetto delle tipologie tradizionali.

7. Per gli edifici esistenti alla data dell'adozione del PRG è consentita

- a) l'aggiunta di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 25 % del volume esistente a tale data, in aderenza al fabbricato principale;
- b) l'ampliamento del 25% del volume esistente è consentito anche se la destinazione dell'edificio non è specificatamente agricola (es. albergo) detto ampliamento è consentito al fine esclusivo di garantirne la funzionalità.
- c) è consentita la ricostruzione del rudere in località Macaone p.ed. n° 166 per usi sociali.

8. Gli edifici di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo possono anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro.

9. In particolare per le malghe è consentito il cambio di destinazione d'uso per rifugio, ristoro e comunque legato al turismo escursionistico.

10. In queste aree valgono inoltre le seguenti norme:

- a) altezza massima: 7.00 ml.;
- b) distanza minima dalle costruzioni: 10.00 ml.;

11. La distanza dai confini, per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a:

- a) 5.00 mt. per costruzioni di altezza fino a 10.00 mt.
- b) 1/2 dell'altezza massima di zona per costruzioni di altezza superiore ai 10.00 mt.

12. Per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1,50 mt.

13. All'interno delle aree E7, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole di cui all'art. 29 e quanto previsto nello studio del censimento del patrimonio edilizio montano esistente di cui al comma 13 dello stesso articolo

ART. 37

Aree improduttive E8

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

2. Le aree improduttive sono indicate nella cartografia in scala 1:10000 e 1 :2000 del sistema insediativo e produttivo del PRG.

3. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche altre opere o infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.

4. La nuova edificazione avverrà attraverso intervento edilizio diretto.

5. Per gli edifici esistenti malghe e rifugi considerati alpini alla data di adozione del PRG è consentito un modesto ampliamento volumetrico supplementare non superiore al 20 % del volume esistente a tale data, da utilizzarsi una sola volta in aderenza al fabbricato preesistente, e nel rispetto della tipologia edilizia esistente per garantire la funzionalità.

ART. 37 bis

Aree agricole speciali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali.

1. Sono aree individuate del PRG in località Sottovillo destinate alla realizzazione di strutture per il deposito, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative locali.

2. Data la particolare esposizione dell'area nell'ambiente esistente di particolare pregio ambientale gli interventi dovranno tenere in considerazione il corretto inserimento delle strutture dal punto di vista della tipologia e della forma al fine di inserirsi nel contesto territoriale a bassa densità edificatoria garantendo la presenza di aree verdi e aree piantumate.

3. Gli interventi si attuano mediante i seguenti indici:

- a) superficie del lotto minimo: mq. 2500;
- b) indice massimo di copertura: 70%;
- c) altezza massima dei fabbricati: ml. 10.00;
- d) altezza massima dell'edificio destinato all'insediamento del mulino di macinazione:ml. 13.50;
- e) distanza minima dai confini: ml. 5.00;
- f) distanza dalle costruzioni: ml. 10.00;
- g) distanza dalle strade: in conformità all'art. 55 delle presenti NTA;
- h) aree a parcheggio con l'aggiunta dell'eventuale standard riferito alla porzione residenziale: 10% della superficie coperta a piano terra e in aggiunta 5% della superficie lorda oltre al primo;
- i) volume massimo da destinarsi ad abitazione: non dovrà superare 400 mc. utili residenziali;
- l) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto.

4. I volumi tecnici sono esclusi dal computo degli indici urbanistici. Sono le strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico.

ART. 38

Aree di particolare pregio naturalistico - paesaggistico ambientale

1. Le aree di particolare pregio naturalistico paesaggistico ambientale si caratterizzano per la presenza di elementi ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale valorizzazione.

2. Sono indicate e perimetrare nella cartografia in scala 1 :2000 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG, individuate in corrispondenza dell'alveo del fiume Chiese in prossimità del lago d'Idro.

3. Il loro utilizzo è subordinato alla presentazione di un progetto globale dell'intera area, volto al suo recupero ambientale e alla funzione sociale, culturale, didattica e ricreativa.

4. Il recupero ambientale dovrà disciplinare:

- a) i lavori di bonifica e sistemazione idraulica;
- b) l'effettuazione di movimenti di terra tali da non alterare la struttura fisiologica dei luoghi;
- c) il taglio di piante ritenute incongrue dal progetto di recupero secondo pratiche silvocolturali basate sui criteri naturalistici;
- d) l'immissione o il prelievo di specie animali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- e) la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di osservazione controllata;
- f) la conduzione della pesca;
- g) la realizzazione di costruzioni in legno di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica, nonché tutti quegli interventi necessari al riequilibrio naturale di protezione e gestione dell'area.

5. È vietato:

- a) immettere acque e materiali di rifiuto;
- b) provocare rumori, suoni e luci moleste;
- c) entrare con autoveicoli o motoveicoli salvo che per i proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei terreni o dei boschi, per coloro che necessariamente devono percorrere le vie di accesso (diritti di possesso, ecc.), o per chi svolge attività produttive già esistenti nell'area o area confinante ;
- d) svolgere attività di campeggio o manifestazioni ricreative o folcloristiche.

ART. 38 bis

Biotopo di interesse comunale

1. Sulla cartografia del sistema ambientale in scala 1:2000 è individuato un biotopo di interesse comunale in corrispondenza della confluenza del torrente Palvico con il Chiese.
2. L'area è destinata ad una valorizzazione naturalistica con interventi mirati a ridare naturalità ai corsi d'acqua.
3. All'interno del perimetro sono vietate:
 - a) le modifiche o le alterazioni degli elementi naturali;
 - b) il deposito di rifiuti e materiali o di operare scavi, bonifiche o altro;
 - c) i cambiamenti di coltura ;
 - d) le nuove costruzioni.
4. Eventuali interventi compatibili con l'obiettivo di valorizzazione naturalistica sono assoggettati ad una progettazione unitaria da realizzarsi d'intesa con il competente Servizio provinciale preposto ai parchi.

ART. 39

Aree a verde privato attrezzato e parcheggi.

1. Le aree destinate a verde privato attrezzato e parcheggi comprendono le aree di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere.
2. In tali aree, è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti e, per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 20% del volume; in caso di ampliamento l'altezza non dovrà superare quella esistente e la distanza minima dai confini del lotto deve essere pari a metri 5.00 e la distanza dalle costruzioni di metri 10.00. In tali aree è altresì consentita la realizzazione di spazi parcheggio e attrezzature sportive di limitate estensioni, come campi da tennis, pallavolo, ecc., nonché i fabbricati per servizi ad un piano strettamente legati allo svolgimento dell'attività.

ART. 40

Aree a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale, paesaggistico e archeologico.

1. Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse culturale archeologico e naturale si caratterizzano per la presenza di elementi naturale, archeologici ed in genere ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale protezione e valorizzazione.
2. I manufatti e i siti vincolati ai sensi del D.lgt. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. sono schematicamente indicati nella cartografia in scala 1 :10000, 1 :2000 e 1 :1000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale del PRG
3. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi della legge citata.
4. I vincoli e le limitazioni d'uso che debbono essere osservati per la conservazione e la valorizzazione di tali manufatti e siti di cui al precedente comma sono dati:
 - a) dalle disposizioni delle norme del PRG relative al centro storico per i manufatti e siti di rilevanza culturale compresi nel perimetro del centro storico;
 - b) dalla presente norma, per quelli non compresi nel perimetro del centro storico.

5. Resta ferma, secondo le relativa normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al D.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.

6. Sono permesse tutte le opere necessarie per consentire l'eventuale godimento pubblico dei reperti archeologici.

7. Gli interventi previsti sui manufatti e siti di pertinenza devono essere autorizzati dalla beni archeologici della Provincia.

ART. 41

Aree cimiteriali esistenti e di progetto.

1. Sono aree occupate dai cimiteri esistenti e destinate alle future espansioni di questi.
2. L'area è individuata nella cartografia in scala 1 :2000 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale del PRG indicata con apposito retino.
3. Sono consentiti tutti gli interventi inerenti la specificità delle aree.

ART. 42

Aree per impianti di depurazione.

1. Sono aree occupate dagli impianti di depurazione esistenti o di progetto. All'interno di tali aree individuate con apposita retinatura nella cartografia del PRG in scala 1 :2000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale sono consentiti tutti gli interventi necessari al funzionamento degli impianti e fabbricati di servizio da realizzarsi ad un piano fuori terra nel rispetto della distanza di mt. 5.00 dal confine di proprietà.

2. È comunque consigliabile realizzare una mascheratura degli impianti con essenze alberate sempreverdi.

Capo VI°. Aree di rispetto

ART. 43

Norme generali per le aree di rispetto.

1. Le aree di rispetto hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal PRG. Quando non espressamente rappresentate nella cartografia di piano, coincidono con le distanze da osservare per le edificazione previste nelle specifiche presenti norme di zona.

2. Nelle aree asservite vi sono ammesse opere e costruzioni a servizio della mobilità automobilistica (impianti di distribuzione dei carburanti, impianti di lavaggio, parcheggi con attrezzature di supporto, chioschi e simili)..

3. Le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile ed hanno la stessa capacità edificatoria delle aree con cui confinano. Tale capacità può essere utilizzata per l'edificazione nelle aree confinanti, nel rispetto delle norme di zona.

ART. 44

Aree di rispetto cimiteriale

1. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il PRG pone un vincolo di inedificabilità, salvo la realizzazione di opere necessarie per l'ampliamento della struttura cimiteriale e delle opere di carattere infrastrutturale di interesse urbano.
2. Sono ammessi gli interventi previsti dalle leggi vigenti in materia (R.D. 27/07/ 1934 n° 1263 - D.P.R. 285/90, LP 3 gennaio 1983 n° 2, art. 75, LP 15 settembre 1998 n° 10 e s.m).
3. Sono ammesse le attività culturali e di manutenzione di giardini la realizzazione di parcheggi, piazzali e verde a carattere sportivo.
4. La zona di rispetto si estende fino a 50 m di distanza dai muri perimetrali del cimitero, salvo diversa prescrizione cartografica.
5. L'osservanza di tale distanza è possibile solo con l'approvazione da parte dell'autorità competente della delibera comunale di variazione della distanza di rispetto cimiteriale da 200 m a 50 m.

ART. 45

Aree di rispetto dei depuratori

1. Sono le fasce di rispetto dei depuratori previste dall'art. 59 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. È obbligatorio prevedere ai margini del lotto una barriera di protezione visiva a verde alberato.
3. In relazione al tipo di impianto e al momento della sua realizzazione sono state individuate due aree o fasce:
 - a) zona A;
 - b) zona B.
4. All'interno della zona A e B gli interventi ammessi e le distanze minime in relazione al tipo di impianto sono quelli stabiliti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1775 di data 26 agosto 2005 e dalla delibera della Giunta provinciale n. 2180 di data 31 agosto 2001 specifica per il depuratore di Storo.

ART. 46

Aree di rispetto dei serbatoi e corpi idrici.

1. Le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti sono delimitate da un perimetro che ha mediamente una distanza di mt. 15,00 dal centro del pozzo della sorgente. All'interno di tale perimetro sono consentite esclusivamente le opere di captazione e di adduzione dell'acqua.
2. All'interno delle aree di rispetto di pozzi e sorgenti gli interventi ammessi dalla disciplina del PRG sono subordinati alla presentazione di una relazione che dia particolari indicazioni sullo smaltimento delle acque bianche e di qualsiasi residuo fluido ai fini di garantire la tutela della falda acquifera.
3. Sono comunque vietate tutte le opere e i depositi di materiale che possono comportare alterazione e inquinamento delle acque ovvero l'infiltrazione e la diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi e comunque inquinanti. Per i pozzi non destinati ad uso potabile non sono previste le aree di rispetto di cui al presente comma. Per essi è obbligatorio il solo rispetto delle disposizioni relative alla fascia di mt. 15,00 di cui al comma precedente.
4. Le aree di protezione dei corpi idrici di particolare importanza sono individuate nella cartografia di PRG con apposito perimetro. Gli interventi ammessi dalla disciplina di PRG sono subordinati alla presentazione di una relazione geologica che dia particolari indicazioni nel rispetto anche del D.P.R. 24 maggio 1988 n° 236 e successive modifiche sullo smaltimento delle acque bianche e di qualsiasi residuo fluido, al fine di garantire la tutela della falda acquifera.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli interventi di nuova edificazione e di nuovo impianto nonché a quelli di attrezzatura del territorio e, per quanto compatibili con le disposizioni della

legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 e successive modificazioni, agli interventi di coltivazione delle cave e delle torbiere.

ART. 46 bis

Aree di rispetto degli elettrodotti.

1. In tali aree le nuove costruzioni o gli ampliamenti degli edifici esistenti destinati alla residenza o ad altre attività che comportino la permanenza sul luogo per tempi prolungati, dovranno rispettare le distanze dagli elettrodotti stabilite dalla normativa in vigore.

2. Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza vale quanto stabilito dalla normativa nazionale il D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che stabilisce i limiti di esposizione e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità.

3. Inoltre a frequenza industriale (50Hz) la Provincia autonoma di Trento è intervenuta in materia di protezione dai campi elettromagnetici fissando le distanze di rispetto dagli elettrodotti in alta tensione con il D.P.G.P. 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg. e successive modifiche con il testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg".

ART. 47

Aree di rispetto stradale

1. È lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modificazioni delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime laddove specificatamente previsto, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante.

2. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale (rimessaggi di mezzi, edifici per la custodia e manutenzione stradale, silos, depositi e tettoie per i materiali di cura ed efficienza dei manti stradali) e di distribuzione di carburante con i relativi servizi (stazioni di soccorso, chioschi per la vendita di carburante e oli lubrificanti, nonché per le necessità igieniche e di ristoro dell'utente stradale).

3. Gli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono soggetti alle norme di zona di cui al presente PRG.

4. Subordinatamente all'osservanza delle norme di legge e fatte salve le disposizioni di zona, è consentito l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali purché non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dell'edificio stesso e senza che vengano realizzati nuovi accessi.

5. L'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data in vigore della LP 9.11.87, n. 26 e s.m..

6. Sono fatte salve le ipotesi di ricorso all'istituto derogatorio per la realizzazione dei parcheggi interrati ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 24.3.89 n° 122 e s.m.

7. Tutta la viabilità pubblica del territorio comunale, ovvero la viabilità urbana, extraurbana, rurale e forestale è regolamentata dalle disposizioni di cui alla deliberazione della G.P. n° 909 dd. 3.2.1995 e s.m.

8. In particolare vengono regolamentate:

a) fasce di rispetto dei tracciati stradali interni alle aree insediative o al centro abitato. All'interno del centro abitato e nelle aree specificatamente destinate all'insediamento (aree residenziali, il centro storico, le aree produttive, commerciali, alberghiere e quelle per servizi pubblici, ecc...) le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di

singoli edifici o insediamenti) risultano dalla tabella C dell'art. 4 delle disposizioni della G.P. n° 909 dd. 3.2.1995 e s.m..

b) Fasce di rispetto dei tracciati stradali esterni alle aree insediative o ai centri abitati. Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risultano dalla tabella B dell'art. 3 delle disposizioni della G.P. n° 909 del 3.2.1995 e s.m..

9. È facoltà dell'amministrazione comunale predisporre appositi elaborati grafici, riportanti l'indicazione della sistemazione del piano viario (numero e dimensioni delle corsie veicolari, dei marciapiedi, delle corsie di sosta, dei parcheggi, ecc.) compresa l'eventuale presenza di elementi di arredo.

10. Le misure trasversali delle strade e dei singoli elementi che la compongono nonché dei percorsi ciclabili e pedonali possono essere modificate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia.

11. Le indicazioni (fasce di rispetto) contenute nella cartografia di PRG per incroci e svincoli non hanno valore prescrittivo; l'esatto andamento di tali opere sarà definito in sede di progetto.

12. Le modifiche interessanti gli incroci e svincoli potranno avvenire solo all'interno della relativa fascia di rispetto e queste una volta determinate dalla pianificazione non possono essere considerate solamente indicative ma costituiscono un limite per la realizzazione di tali opere.

ART. 47 bis

Aree di salvaguardia per l'atterraggio degli elicotteri

1. L'area di salvaguardia indicata nella cartografia scala 1:2000 del sistema insediativo produttivo del PRG, è prevista a valle della piazzola di atterraggio degli elicotteri situata nell'area per servizi pubblici in corrispondenza della sede dei Vigili del fuoco.

2. All'interno dell'area sono consentiti solamente gli interventi relativi al riordino fondiario e la manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazione di volume e destinazione d'uso degli edifici esistenti.

3. All'interno del cono di avvicinamento alla piazzola di atterraggio degli elicotteri è inoltre vietata la realizzazione di serre, depositi di materiali, piantagioni di altezza superiore a mt. 2,50, linee elettriche aeree e tutto ciò che può interferire con il volo di avvicinamento degli elicotteri alla piazzola di atterraggio.

Capo VII°.

Aree per attrezzature e servizi pubblici

ART. 48

Norme comuni alle aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Sono aree individuate dal PRG nella cartografia 1:10000, 1:2000, 1:1000 e, finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed all'insediamento di quelle mancanti, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal PUP.

2. Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere per l'istruzione superiore e professionale, per le attrezzature culturali e sociali, per le attrezzature assistenziali, sanitarie, per attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici, per gli impianti tecnologici dei servizi pubblici (quali centrali telefoniche e simili, per le attrezzature per il trasporto pubblico, per il verde pubblico urbano, per le attrezzature sportive, per i parcheggi pubblici a raso o interrati).

3. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo quarto comma.

4. La destinazione a verde pubblico attrezzato e parcheggi è vincolante secondo le indicazioni del PRG. È sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma.

5. Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.

6. Nelle costruzioni realizzate in tutte le aree per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG

7. La simbologia contenuta nelle tavole del PRG ha carattere indicativo e la concreta destinazione dell'area, nell'ambito dell'uso pubblico, può venire ridefinita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento, che dovranno comunque essere compresi tra quelli indicati al comma 1.

8. Gli enti pubblici e privati, singoli e associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali.

9. La modalità delle realizzazioni, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune o ad altro ente pubblico sono determinate da apposita convenzione da approvare dal Consiglio comunale o dall'ente interessato. Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate:

a) come impianto di uso pubblico (tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione);

b) come impianto pubblico, realizzato dall'ente istituzionalmente competente. La moderna architettura civile, amministrativa, scolastica e culturale, sportiva, ricreativa e infrastrutturale ha bisogno più di tutto di una forte caratterizzazione architettonica e funzionale.

10. Il PRG propone di sviluppare forme espressive dei compiti specificamente moderni che spettano a questo tipo di architettura. Queste attrezzature offrono al progettista contemporaneo diverse possibilità di esprimere e di realizzare concezioni architettoniche più libere. L'assenza spesso di vincoli economici lo invitano a ricercare forme nuove.

11. Le aree per attrezzature e servizi pubblici si dividono in:

- a) civili amministrative esistenti;
- b) scolastiche e culturali esistenti;
- c) sportive esistenti e di progetto;
- d) area a verde pubblico attrezzato e parcheggi;
- e) area per parcheggi pubblici;
- f) aree a spazi pubblici e privati da riqualificare con progetti di arredo;
- g) area di riqualificazione urbanistica.

ART. 49

Aree per attrezzature civili amministrative scolastiche e culturali esistenti.

1. Sono aree individuate dal PRG nella cartografia 1:2000, 1:1000 e, destinate agli edifici e loro pertinenze di pubblica utilità in genere.

2. Il PRG individua le aree interessate dalla presenza di attrezzature pubbliche, o destinate alla loro realizzazione e ampliamento.

3. Sono aree espressamente destinate:

a) a servizi amministrativi (municipio, servizi di telecomunicazione, ufficio postale, catasto, ecc...) e sanitari (ospedale, ambulatori) e civili (protezione civile);

b) ad istituzioni culturali ed associative (biblioteca, centro civico, centro culturale e ricreativo) e assistenziali aziende pubbliche di servizi alla persone (APSP);

c) all'istruzione nei diversi gradi (scuola materna, asilo nido, scuole elementari, scuola media) in cui possono essere realizzate anche attrezzature di supporto sportive, ricreative e simili;

d) ad attrezzature di interesse comune di culto (chiesa, centro religioso e dipendenze).

4. Gli indici urbanistici ed edilizi in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche e funzionali in occasione dello specifico progetto per ciascuna opera.

5. Queste aree devono essere dotate di un numero di parcheggi adeguato ai fabbisogni dei dipendenti e degli utenti.
6. I parcheggi pubblici, eventualmente previsti dal PRG in adiacenza a queste aree, possono rientrare nel conteggio totale.
7. Lo standard per i parcheggi è quello previsto dalle specifiche norme che regolano la materia (LP 05.09.91 n°22, art. 73 e s.m.)
8. Valgono le seguenti norme:
 - a) distanza minima dai fabbricati: 10.00 ml; per altezze superiori ai 10.00 ml. la distanza dai fabbricati è pari all'altezza massima;
 - b) distanza minima dalle strade: quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa precisazione cartografica e normativa;
 - c) almeno il 20% della superficie interessata dovrà essere sistemata a verde;
 - d) la distanza dai confini, per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a:
 - 1) 5.00 mt. per costruzioni di altezza fino a 10.00 mt;
 - 2) 1/2 dell'altezza massima di zona per costruzioni di altezza superiore ai 10.00 mt;
 - 3) Per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a 1.50 mt.;
9. Sono ammessi elementi di arredo del verde, sistemazione o realizzazione di percorsi pedonali, parco giochi, piste ciclabili, percorsi vita, ecc.
10. Nell'area per attrezzature scolastiche e culturali esistenti situata tra l'abitato di Lodrone e località Conventino, i nuovi edifici realizzabili, anche con demolizione di quelli esistenti, potranno mantenere la distanza dalla strada uguale a quella degli edifici attuali.

ART. 50

Aree per attrezzature sportive esistenti e di progetto

1. Tali aree individuate dal PRG nella cartografia 1:2000 sono destinate alla conservazione o realizzazione delle attrezzature sportive; sono consentite costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè spogliatoi, attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.
2. Trattandosi di strutture ed impianti di interesse pubblico, le altezze ed i volumi massimi sono quelli necessari ad un corretto funzionamento del servizio.
3. Almeno il 10% dell'area sarà riservato a parcheggio.
4. Per la zona sportiva Grilli di Storo è stata formulata una proposta di utilizzo generale dell'area, sintetizzata con alcune riflessioni e proposte progettuali intese quali contributi alla pianificazione attuativa, alle quali si dovrà far preciso riferimento nella stesura dei progetti.
5. In tali aree il PRG si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) distanza minima dai fabbricati: 10.00 ml; per altezze superiori ai 10.00 ml. la distanza dai fabbricati è pari all'altezza massima;
 - b) distanza minima dalle strade: quanto stabilito dall'art. 55 delle presenti norme, salvo diversa precisazione cartografica e normativa;
 - c) la distanza dai confini, per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a:
 - 1) 5.00 mt. per costruzioni di altezza fino a 10.00 mt;
 - 2) 1/2 dell'altezza massima di zona per costruzioni di altezza superiore ai 10.00 mt;
 - 3) per il volume interrato la distanza dai confini non può essere inferiore a: 1.50 mt.

ART. 51

Aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi

1. Sono aree individuate dal PRG nella cartografia 1:2000, destinate esclusivamente alla conservazione e/o realizzazione del verde urbano a fruizione collettiva, nonché alla realizzazione di parcheggi alberati; sono consentite opere di arredo del verde, giardini, viali di passeggio pedonale, panchine, cesti porta rifiuti, nonché le opere necessarie a rendere più fruibile il verde, come chioschi per il ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, locali per il deposito degli attrezzi, attrezzatura per il gioco dei bambini.

2. Sono tassativamente vietate le pavimentazioni in cemento o asfalto; i viali dovranno essere pavimentati in acciottolato, porfido o piastrelle autobloccanti colorate.
3. Ai lati dei viali dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto.
4. All'interno delle aree l'area destinata a parcheggio dovrà essere prevalente rispetto a quella destinata a verde urbano.
5. Le aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi contigue con i lotti inseriti in aree residenziali di completamento, possono essere utilizzate per il calcolo della volumetria con lo stesso indice di densità edilizia fondiaria delle aree residenziali stesse.
6. In tali aree il PRG si attua nel rispetto dei seguenti indici:
 - a) distanza minima dai fabbricati: 10.00 mt;
 - b) la distanza dai confini di proprietà, per il volume emergente dal terreno, non può essere inferiore a 5.00 mt;
 - c) per il volume interrato la distanza dai confini di proprietà non può essere inferiore a 1.50 mt.
7. Nelle aree a verde attrezzato e a parcheggio deve essere garantito l'accesso ai fondi ed ai lotti limitrofi.
8. Fino alla realizzazione delle opere pubbliche previste nelle aree a verde pubblico e parcheggi sono consentiti sugli edifici interventi di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e sistemazioni delle aree a verde ivi comprese le realizzazioni di parcheggi privati e le recinzioni che non compromettano la realizzazione delle opere previste sulla base, ove occorra, di una convenzione con il comune in cui sia previsto che le recinzioni e altre opere incompatibili dovranno essere demolite a cura e spese dei richiedenti senza oneri per il comune quando questi intenderà realizzare le opere pubbliche previste.

ART. 52

Aree per parcheggi pubblici

1. Sono aree individuate dal PRG nella cartografia 1:1.000 e, destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la sosta urbana e restituire, nel limite del possibile agli spazi pubblici e privati, la loro funzione tradizionale.
2. La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla riqualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberi a medio fusto.
3. I parcheggi pubblici, in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature, possono essere modificati nella loro disposizione planimetrica, qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette.
4. La superficie complessiva non può comunque essere diminuita.
5. I fabbricati di nuova edificazione devono avere dai parcheggi pubblici la stessa distanza prevista dai confini di proprietà.
6. Fino alla realizzazione dei parcheggi pubblici negli edifici esistenti all'interno delle aree sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, demolizione - ricostruzione senza alterazioni ai volumi e alla destinazione d'uso.
7. Nelle aree libere invece sono consentite sistemazioni anche con recinzioni che non compromettano la realizzazione delle opere previste.
8. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici è consentita la realizzazione di parcheggi interrati con riferimento alla quota zero del piano di parcheggio. Questi potranno essere alienati o assegnati oppure realizzati dai privati, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica con criteri predeterminati, in base a convenzioni che ne regolino rapporti e durata.

ART. 53

Aree e spazi pubblici e privati da riqualificare con progetti di arredo

1. Sono aree individuate dal PRG nella cartografia in scala 1:1.000 e, all'interno dei nuclei storici di Storo, Darzo e Lodrone.
2. Le aree destinate al verde di protezione e di arredo, finalizzate alla protezione degli abitati, sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad esse funzionali.
3. In tali aree sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle specificamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli inquinamenti.
4. Fino all'approvazione dei progetti di arredo all'interno degli ambiti territoriali individuati sono consentiti interventi di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli edifici ricadenti all'interno delle aree senza variazioni d'uso e modifiche planivolumetriche; sono altresì consentite opere di arredo nelle aree libere compatibili con la riqualificazione paesaggistica ambientale dell'area.
5. Nelle aree private è consentita la realizzazione di volumi interrati da destinare a deposito o parcheggi privati da realizzarsi in modo da non compromettere la riqualificazione complessiva dell'area.

ART. 54

Aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica.

1. Sono aree individuate dal PRG con apposita simbologia, nella cartografia in scala 1:2.000, 1:1.000 e, all'interno e all'esterno dei nuclei storici di Storo e Lodrone (zona Conventino) situate in prossimità delle principali sedi civili e amministrative e delle principali attività commerciali al minuto, al fine di approfondire la pianificazione urbanistica in aree particolarmente delicate sotto il profilo paesaggistico storico nelle quali la compresenza di destinazioni pubbliche e private va ulteriormente precisata, o per la loro delicatezza o per la complessità delle preesistenze e per una riqualificazione e rivitalizzazione complessiva dell'intero aggregato urbano. Il PRG in tali aree prescrive i criteri gli indirizzi progettuali orientativi, rilevabili negli studi generali, parte integrante delle presenti norme, intesi come contributo alla stesura dei progetti di riqualificazione urbanistica.
2. Nella cartografia 1:2.000, 1:1000 e sono individuate le aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica di iniziativa pubblica indicate con apposito retino realizzabili anche per stralci funzionali così distinte:
 - a) area A: zona Conventino;
 - b) area B: area esterna al centro storico (area ex Caseificio);
 - c) area C, D ed E: aree interne al centro storico di Storo
3. Le aree A,C,D ed E sono disciplinate al Titolo 6 art. 86 delle norme di attuazione generali (parte seconda). L'area B è invece disciplinata dal presente art. 54.
4. Tali interventi riguardano la riqualificazione coordinata di aree pubbliche o di zone di interesse collettivo nei centri abitati (sistemazione di piazze, giardini, orti privati, parcheggi, corsi d'acqua, percorsi pedonali, arredo urbano, ecc.).
5. In assenza del piano attuativo di riqualificazione urbanistica, all'interno del perimetro indicato, oltre agli interventi previsti dalle norme relative alle singole unità edilizie sono consentiti anche interventi di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza variazione di volume e di destinazione d'uso, mentre per le aree libere sono consentite solo opere che non modifichino l'attuale destinazione d'uso.
6. È esclusa la possibilità di costruzione di manufatti anche interrati all'interno dell'area, con eccezione di manufatti di natura pubblica strettamente necessari al miglior utilizzo dell'area ad esclusione dell'area di riqualificazione urbanistica B posta ai margini del centro storico in corrispondenza dell'ex caseificio dove è possibile la realizzazione dei manufatti interrati anche di natura privata.
7. Il piano attuativo di riqualificazione urbanistica potrà descrivere modifiche all'assetto urbanistico dell'area interessata, anche relativamente alle unità edilizie private e le relative aree di pertinenza, motivate da regioni di carattere pubblico e di riqualificazione ambientale.

8. Si dovranno in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (pavimentazioni, elementi di arredo urbano, rapporti formali) esistenti nell'area di intervento e operare attraverso materiali, sistemazione a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, definizione degli spazi aperti, coerenti con l'assetto fisico e morfologico del centro antico, secondo quanto prescritto nelle indicazioni illustrate negli studi di supporto intesi, come contributo alla riqualificazione urbanistica, parte integrante delle presenti norme.

9. L'area di riqualificazione urbanistica B esterna al centro storico per l'inserimento di strutture distributive e insediamenti commerciali, così come definito dall'art. 3, commi 4 e 5 della delibera della Giunta provinciale n. 340 d.d. 16 febbraio 2002 e s.m. è individuata nella cartografia in scala 1:2.000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale esterne al centro storico di Storo. L'intervento attuativo di riqualificazione urbanistica è estesa a tutto il perimetro individuato. L'attuazione può essere realizzata anche per stralci funzionali. Valgono le seguenti considerazioni:

a). L'area presa in considerazione è proposta quale tema di riflessione nell'ottica più generale di attuare e rendere concreto e completo l'intervento di riqualificazione dell'abitato di Storo in una zona particolarmente delicata sotto il profilo urbanistico per la presenza nelle immediate vicinanze delle altre aree di riqualificazione urbanistica (C-D-E) situate all'interno del nucleo di antica origine dove sono ubicate le principali destinazioni pubbliche e commerciali;

b) in posizione pressoché centrale rispetto all'aggregato urbano di Storo e adiacente al centro storico, l'area di studio si riconosce visibilmente all'interno del tessuto urbano. Compresa tra il centro storico e l'arteria principale che dall'estremo Est dell'area si diparte e attraversa longitudinalmente l'aggregato urbano è definita da un fronte edilizio compatto lungo la strada principale e spaccato lungo la via secondaria a formare un "triangolo allungato".

10. Il piano attuativo di riqualificazione urbanistica B si attua mediante la formazione di un programma integrato di intervento, così come previsto dall'art. 56bis della LP 5 settembre 1991 n. 22 e s.m., nel rispetto delle seguenti norme:

a). la destinazione d'uso dei volumi sia fuori terra che interrati dovranno essere in prevalenza quelle previste dall'art. 3, commi 4 e 5 della delibera n. 340 d.d. 16 febbraio 2001 e s.m. realizzabili anche su più di un piano. Sono consentite anche attività funzionali allo svolgimento delle attività prevalenti principali quali: uffici, pubblici esercizi, sale di esposizione, servizi di interesse collettivo, ecc. La destinazione d'uso residenziale può essere ammessa per un massimo del 20% della volumetria realizzabile fuori terra;

b) la tipologia edilizia deve individuare delle soluzioni architettoniche così come proposte all'art. 25 delle norme di attuazione del PRG relative alle norme generali per le aree commerciali;

c) la densità edilizia territoriale: recupero delle volumetrie esistenti nell'area fino ad un massimo di 5.000 mc.;

d) altezza massima: non superiore a quella degli edifici esistenti e circostanti;

e) distanza minima dai confini: ml. 5,00;

f) distanza minima dalle costruzioni: ml. 10,00

g) distanza minima dalle strade esistenti: trattandosi di un'area nella quale è necessario recuperare spazi a verde e parcheggio anche interni, la distanza dalle strade non dovrà essere inferiore a ml. 2,00 per consentire la realizzazione dei percorsi pedonali a lato della viabilità esistente;

h) spazi parcheggio: gli spazi minimi a parcheggio dovranno essere quelli previsti al comma 5 dell'art. 10 bis delle norme di attuazione e potranno essere realizzati sia interrati o seminterrati, sia fuori terra anche leggermente sopraelevati rispetto alle sedi stradali qualora si rendesse necessario a seguito della poca profondità della falda acquifera sottostante. In tal caso si dovrà individuare una soluzione di utilizzo dell'area da attuarsi anche su livelli sfalsati, mirando ad ottenere una configurazione planivolumetrica d'insieme ben articolata.

i) Sugli edifici esistenti fino a quando non verrà formato il piano attuativo di riqualificazione urbanistica sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazione di destinazione d'uso.

11. contenuti del piano attuativo di riqualificazione urbanistica B. Il piano attuativo:

a) determina la rete di strade, con le indicazioni dei principali dati di progetto, nonché l'arredo urbano e la sistemazione esterna agli edifici;

b) indica gli edifici destinati a demolizione e/o ricostruzione, le nuove costruzioni nonché le aree libere;

c) precisa la destinazione d'uso delle singole aree con l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri;

d) determina gli spazi riservati ad opere e impianti di interesse pubblico, a verde pubblico, parcheggi, ecc.;

e) determina l'articolazione spaziale delle costruzioni ed i relativi caratteri architettonici;

f) determina in via di massima le reti tecnologiche, viarie, i percorsi pedonali e ciclabili;

- g) individua eventuali comparti edificatori;
- h) contiene la planivolumetrica generale dell'intervento, ove ritenuta opportuna.

12. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle aree individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare le aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione.

Capo VIII°.

Attrezzature relative alla mobilità

ART. 55

Strade

1. Sono aree finalizzate al trasporto sul territorio di beni e persone.
2. I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale si distinguono in strade esistenti e di progetto, in coerenza con il piano urbanistico provinciale.
3. La rete stradale è rappresentata nella cartografia in scala 1:10000 del PRG e, all'interno e in prossimità dei centri abitati, nella cartografia alla scala 1:2000.
4. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l'ampiezza e i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto dei tracciati nuovi e di quelli da potenziare, nonché i relativi nodi sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n° 909 del 3 febbraio 1995 e s.m.
5. Le aree indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico.
6. Nei tratti compresi in aree di nuova edificazione o di ristrutturazione dovranno essere particolarmente curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico, specie di quello pedonale con particolare riguardo alla eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Dove possibile ed opportuno, la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da consentire la piantumazione di alberature.
8. I tracciati e le larghezze delle nuove strade, urbane e extraurbane previste nella cartografia del PRG sono indicativi, e ne viene rinviata la definizione al momento della progettazione esecutiva. Rimane però assodato che la definizione dei tracciati dovrà avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto.
9. Particolari prescrizioni relative agli interventi edilizi riguardanti le aree prospicienti la viabilità di PRG potranno essere impartite dall'amministrazione comunale, per non pregiudicare la corretta realizzazione delle strade.
10. L'accesso agli edifici previsti all'interno delle aree destinate all'insediamento deve avvenire direttamente dalle strade esistenti o di progetto previste dal PRG e non da altre parti del territorio.
11. In assenza di una precisa sussistenza del ciglio stradale, per le sole strade di progetto, le distanze previste dalle singole norme di zona, dovranno essere riferite alle sedi viarie indicate graficamente nelle planimetrie del PRG, mentre nel caso di rettifica di strade esistenti, la distanza dovrà essere misurata dal ciglio strada, indipendentemente dalla posizione riportata nello strumento urbanistico.
12. Le categorie previste dal PUP e dal PRG sono:
 - a) strade di III° categoria esistente
 - b) strade di III° categoria di progetto
 - c) strada di IV° categoria esistente
 - d) altre strade
 - e) altre strade da potenziare con marciapiede
 - f) altre strade da potenziare senza marciapiede
 - g) altre strade di progetto con marciapiede
 - h) altre strade di progetto senza marciapiede
 - i) viabilità rurale e boschiva.

13. Le dimensioni di ciascuna categoria di strade, in riferimento al PUP, risultano dall'allegata tabella 5 parte A).

14. Dimensioni diverse da quelle indicate nella tabella 5 parte A) possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale qualora, per situazioni orografiche particolari, si renda necessaria la realizzazione di "corsie di arrampicamento".

15. In sede di autorizzazione dei singoli progetti della viabilità, devono essere assicurate, al di fuori dei centri storici, dimensioni omogenee per tratti stradali funzionalmente unitari, in relazione ad omogenee situazioni di traffico.

16. Le strade di 1° categoria a due corsie per ogni senso di marcia devono essere munite di idoneo spartitraffico centrale di separazione dei flussi veicolari.

17. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si assumono le seguenti definizioni:

a) limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 5 parte A, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita sulla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta;

b) asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare;

c) fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade e alle che va riservato a eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante.

18. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada cui si riferiscono a partire dal loro asse nel caso di strade e di progetto, dal loro limite, come definito al precedente comma 16 lett. a) per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli con riferimento al centro della simbologia di piano. Valgono le seguenti norme:

a) Le fasce di rispetto indicate nelle cartografie per le "altre strade di progetto" sono fissate in mt. 12.00 dall'asse stradale ad esclusione di quelle relative alla strada di progetto a sud del centro storico di Lodrone compresa tra l'area per attrezzature scolastiche e l'area a verde privato che sono fissate in mt. 5; quelle per le "altre strade esistenti da potenziare" sono fissate in mt. 8.00 dal limite stradale esistente e non da rilievo cartografico.

b) La fascia di rispetto stradale indicata in cartografia, sul lato est del tratto delle strade esistenti via Conti Lodron e via S. Vigilio a Lodrone è di 7 mt. dal limite stradale esistente e non da rilievo cartografico.

c) Le fasce di rispetto di cui ai commi precedenti e quelle risultanti dalla tabella B e C, a seguito della realizzazione dell'intervento saranno sostituite da quelle relative alle strade esistenti della tabella B e C.

d) fasce di rispetto nei piani subordinati al PUP:

1) nelle aree specificatamente destinate all'insediamento la pianificazione subordinata potrà prevedere, per motivate esigenze urbanistiche, e a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione per gli abitanti dagli inquinamenti da traffico, fasce di rispetto diverse da quelle risultanti dalla tabella 5 parte C;

2) ove le previsioni del piano urbanistico provinciale, relative ai tracciati stradali di progetto e di potenziamento, coincidano, anche per singoli tratti, con le indicazioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato, l'ampiezza delle relative fasce di rispetto è determinata dalle indicazioni della sola pianificazione di grado subordinato.

19. Limiti di utilizzo.

a) Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale e di distribuzione di carburante e di relativi servizi.

b) Subordinatamente all'osservanza delle norme di legge o di regolamento e fatte salve le disposizioni dettate dalla pianificazione subordinata vigente, è consentito l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali alla data di entrata in vigore della LP 9 novembre 1987 n° 26 purché esso non si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso e senza che vengano creati nuovi accessi. Sono altresì ammessi gli interventi previsti all'art. 5 della circolare della GP del 27 giugno 1995 allegato alla deliberazione n° 909 d.d. del 3 febbraio 1995.

c) L'entità massima di tale ampliamento è determinato, in relazione alle singole aree, dalla pianificazione subordinata.

d) L'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore della LP 9 novembre 1987 n° 26.

e) Sono comunque consentite le opere di cui all'art. 9 -1° comma della legge 24 marzo 1989 n° 122 e successive modifiche.

ART. 56

Viabilità rurale e boschiva

1. Questa viabilità è destinata al trasporto della produzione agricola e boschiva ed all'accesso ai fondi ed ai fabbricati rurali, ai pascoli, ecc.
2. Essa deve preferibilmente mantenere l'attuale sviluppo planimetrico e le caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte con parametro di sostegno a monte ed a valle, da realizzarsi in pietra faccia a vista.
3. Si potranno predisporre piazzole di scambio per l'incrocio dei mezzi e parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici esistenti.
4. Per le strade di progetto e gli ampliamenti resi necessari da problemi di scorrimento, la larghezza della sede stradale non potrà comunque superare i 3.00 ml.
5. I nuovi tracciati o gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri paesaggistico-ambientali del PRG.
6. La viabilità agricola e forestale avente larghezza inferiore ai 3.00 metri complessivi può essere sempre realizzata indipendentemente dalla previsione nelle tavole di piano secondo quanto previsto dall'art. 71 della LP N°22/91 e solo all'interno della zona disciplinata dallo strumento urbanistico come aree agricole e silvopastorali.

ART. 57

Percorsi ciclo pedonali urbani esistenti e di progetto

1. Nelle planimetrie del PRG 1:2000 sono indicate con apposita simbologia le sedi viarie da utilizzare come percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto.
2. I tracciati fino alla progettazione esecutiva hanno valore orientativo e, pur da rispettarsi obbligatoriamente per quanto riguarda i previsti collegamenti, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, di quote e di arredo, nel progetto per gli interventi edilizi diretti.
3. Le aree ad essi destinate sono inedificabili per una larghezza di m. 2.00 dall'asse indicato in cartografia.
4. Nella loro realizzazione deve essere garantito l'accesso ai fondi e ai lotti limitrofi.

Titolo III°.

Modalità di attuazione del PRG

ART. 58

Modalità di attuazione del PRG

1. Il PRG si attua per mezzo di piani attuativi e interventi edilizi diretti secondo le modalità previste dalla presente normativa, nonché per mezzo di progetti di riqualificazione urbanistica.
2. Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del PRG indicate nelle planimetrie e nelle presenti norme.
3. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa, fa testo la tavola a scala più dettagliata. La relazione costituisce un supporto di carattere interpretativo e progettuale.

ART. 59

Piani attuativi

1. La formazione di piano attuativo è obbligatoria nelle aree del territorio comunale espressamente indicate nelle tavole e dalle norme di PRG e richiede una progettazione urbanistica intermedia tra il PRG e l'intervento edilizio diretto. Deve estendersi all'intera area indicata dal PRG come "ambito territoriale".
2. Il piano attuativo può essere attuato da Comuni o dai privati.
3. Il PRG indica piani attuativi di iniziativa comunale che sono i piani attuativi a fini speciali, per gli insediamenti produttivi
4. Indica inoltre piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e sono:
 - a) piani di lottizzazione (L);
 - b) piani attuativi a fini generali e di riqualificazione urbanistica;
 - c) piani attuativi a fini speciali per l'edilizia residenziale pubblica.
 - d) piani attuativi di riqualificazione urbanistica
5. I contenuti e le modalità di formazione dei piani attuativi sono quelli previsti dalla legge vigente (LP 22/91 titolo IV, capo IV) salvo ulteriori specificazioni di contenuto previste dalle presenti norme di attuazione.

ART. 60

Intervento edilizio diretto

1. In tutte le aree del territorio comunale in cui non sia prescritto un intervento urbanistico preventivo o la redazione di un piano attuativo, il PRG si attua mediante l'intervento edilizio diretto.
2. L'intervento edilizio diretto è soggetto alla concessione o autorizzazione di edificazione che riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, compresi i movimenti di terra che comportino una modificazione permanente dell'assetto del territorio, escluse le ordinarie sistemazioni di carattere agricolo, secondo quanto prevede la legislazione statale e provinciale vigente.

ART. 61

Piano attuativo a fini speciali

1. Il piano attuativo a fini speciali ha per oggetto gli insediamenti produttivi come definito dalle leggi provinciali di settore (art. 45 LP 22/91 e s.m.)

ART. 62

Piani di lottizzazione

1. Il piano di lottizzazione (art. 53 e seg. LP 22/91 e s.m.) è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento di nuovi complessi residenziali e produttivi mediante un disegno infrastrutturale razionale, nelle aree a tale scopo delimitate dal PRG nella cartografia 1:2.000.
2. Esso deve organicamente inquadrarsi nel disegno del PRG, tenendo conto delle indicazioni specifiche sull'area e sull'intorno, verificandone l'attendibilità attuativa, anche riguardo ai tempi di esecuzione.
3. Nelle aree soggette ad obbligatoria formazione di PL., i proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, previa stipula di una convenzione, devono proporre un piano di lottizzazione con previsioni plani-volumetriche esteso all'ambito di intervento previsto dal PRG nella cartografia 1:2.000.
4. Qualora i privati siano inadempienti l'iniziativa della formazione dei PL obbligatori viene assunta dal Comune.
5. Il Comune può altresì approvare un apposito piano guida di carattere preliminare.

6. I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere una composizione edilizia razionalmente concepita ed armonicamente inserita nell'ambiente.

7. Fino alla stipula della relativa convenzione non è consentito avviare anche solo in parte esecuzione del PL.

8. Fino a quando non è stato attuato il P.L. PL, negli edifici esistenti nell'area sottoposta a PL sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo senza alterazioni planivolumetriche e di destinazione d'uso.

ART. 63

Ambiti territoriali dei piani attuativi

1. La delimitazione degli ambiti dei piani attuativi è fissata dal PRG nelle tavole 1:2.000 e 1:1000 del sistema insediativo produttivo e infrastrutturale.

2. I piani attuativi possono essere realizzati anche per stralci funzionali con superficie fondiaria minima stabilita nelle norme di zona.

3. Per gli edifici esistenti all'interno degli ambiti territoriali dei piani attuativi, in attesa dell'approvazione di detti piani, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazioni planivolumetriche e di destinazione d'uso.

PRG comune di Storo.

Norme di attuazione all'interno della perimetrazione del centro storico (parte seconda)

Titolo 1°.

Disposizioni generali

ART. 64

Contenuto e finalità del piano

1. Il presente piano contiene norme ed indicazioni miranti alla salvaguardia ed ammodernamento del patrimonio edilizio esistente, nonché norme relative alla protezione e rivitalizzazione socioeconomica finalizzate ad una migliore fruizione del centro storico in armonia con le altre scelte di sviluppo urbano.
2. Il piano concorre, mediante la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:
 - a) indirizzare la conoscenza, protezione, conservazione, riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico;
 - b) proporre le operazioni indispensabili per un corretto recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, anche mediante la predisposizione di schemi progettuali di riferimento relativi a manufatti di particolare pregio architettonico e storico;
 - c) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva.
3. In particolare, le norme contenute nel piano sono relative alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:
 - a) delle caratteristiche essenziali degli insediamenti o dei singoli elementi dove è ben riconoscibile l'interesse, dettato da ragioni storico - culturali (aree archeologiche, castelli, fortificazioni);
 - b) delle caratteristiche fisiche dell'insediamento storico così come si è generato;
 - c) delle operazioni di correzione delle alterazioni recenti, nonché un adeguamento alle esigenze funzionali attuali, proteggendo e mantenendo quelle più caratteristiche, e restituendo quelle non più compatibili;
 - d) dell'uso di ciascuna unità edilizia;
 - e) dell'uso delle aree libere esistenti sia pubbliche che private.
4. Le norme e gli elaborati grafici del piano del centro storico stabiliscono zona per zona le aree, gli elementi ambientali, gli usi previsti, le caratteristiche degli interventi ammissibili e gli eventuali divieti.

ART. 65

Aree interessate dal piano

1. L'insediamento storico interessato dal piano indicato nella cartografia del PRG in scala 1:2000, 1:1000 è quello individuato ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991 n° 22 e s.m., secondo i criteri dettati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 24 della legge medesima.
2. Il piano stabilisce la disciplina urbanistica ed edilizia da applicare all'interno del perimetro delle aree relative all'insediamento storico, aggregato, individuato e normato nelle apposite cartografie.
3. Per quanto non disposto nelle presenti norme di attuazione, si fa rinvio alle disposizioni dettate dal regolamento edilizio comunale, ed alle leggi vigenti.

ART. 66

Elaborati costitutivi del piano

1. Il piano del centro storico del comune di Storo, è costituito dai seguenti elaborati:
 - b) elaborati di progetto
 - 1) quadro d'unione isolati centro storico: Legenda categorie di intervento
 - 2) descrizione degli interventi sui singoli edifici e sulle aree libere
 - 3) quadro d'unione categorie d'intervento, scala 1 :1000
 - 4) quadro d'unione progetto aree libere, scala 1 :1000
2. Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle norme di attuazione, sono considerate prescrittive e vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario. Per le aree rappresentate in tavole e scale diverse, nel caso di divergenze, fa testo la tavola in scala di maggior dettaglio. Tutte le planimetrie vanno intese secondo la leggenda di piano. Le indicazioni cartografiche non hanno valore metrico.
3. Il parere della Commissione provinciale beni culturali, ove richiesto, prevale sugli altri pareri necessari per legge.

Titolo II°. Attuazione del piano

ART. 67

Attuazione del piano

1. Le presenti norme si applicano alla totalità del territorio denominato centro storico, intendendosi con tale definizione la porzione di territorio racchiuso nel perimetro risultante nelle tavole in scala 1:2000 e 1:1000 del PRG
2. L'attuazione del piano avviene mediante:
 - a) interventi di natura edilizia distinguendo:
 - 1) quelli da eseguirsi per intervento diretto;
 - 2) quelli che possono essere fatti nell'ambito dell'unità minima di intervento;
 - 3) quelli da eseguirsi previa redazione ed approvazione di progetti di riqualificazione degli spazi pubblici (interventi di arredo urbano, parcheggi pubblici);
 - 4) quelli da eseguirsi mediante la predisposizione di progetti di riqualificazione urbanistica.
 - b) interventi sulla viabilità;
 - c) interventi sulle aree libere (spazi inedificati).

ART. 68

Intervento edilizio diretto

1. In tutte le aree del piano ove non sia prescritto un piano attuativo si applica l'intervento edilizio diretto inteso come ogni attività di edificazione sulla singola "unità minima d'intervento" e sulle aree libere, così come appresso definite.
2. L'esame dei progetti d'intervento diretto e delle aree libere o dei piani di carattere subordinato sarà svolto rispettivamente dalla commissione edilizia comunale (CEC) attraverso l'analisi critica del rilievo della situazione esistente e del progetto d'intervento o del piano attuativo:
 - a) l'analisi del rilievo deve essere finalizzata alla lettura critica dei caratteri, degli elementi, dell'organizzazione e del processo di formazione dell'edificio, in rapporto al lotto di pertinenza e alla tessitura urbanistica, nel quadro dei caratteri insediativi ed edilizi del nucleo cui si riferisce l'intervento.
 - b) l'analisi del progetto o del piano attuativo deve essere finalizzata ad individuare il corretto rapporto tra esigenze di riuso sociale degli insediamenti storici, e la salvaguardia dei caratteri storici, culturali ed artistici delle strutture edilizie ed insediative.

3. In conclusione, il ruolo della CEC è quello di operare una sintesi interpretativa della analisi delle strutture e del processo formativo da un lato e delle proposte di intervento dall'altro, sintesi che deve trovare il punto di equilibrio tra esigenze di tutela sociale e di tutela edilizia, che non sono mai in contrasto qualora si operi (richiedenti e commissione) nel rispetto dei valori generali e non di parte.

4. Va da se che alla CEC spetta una piena autonomia di giudizio e margini di discrezione, che le presenti norme affidano nella gestione degli interventi di recupero dell'insediamento storico.

ART. 69

Unità minima di intervento

1. L'individuazione della unità minima d'intervento è basata su elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia, considerate nel loro sviluppo storico, tenendo in considerazione nel limite del ragionevole anche l'assetto proprietario.

2. L'unità minima d'intervento coincide con l'unità minima di analisi e si riferisce alla sola costruzione escludendo le aree pertinenziali disciplinate con apposite normative riferite all'uso delle aree libere (spazi ineditificati).

3. Dicasi unità minima d'intervento l'edificio da sottoporre ad intervento unitario identificato con un numero d'ordine progressivo per ogni isolato omogeneo individuato nella cartografia del piano anch'esso contrassegnato con una numerazione d'ordine.

4. Per ogni unità minima d'intervento è stata individuata anche una proposta progettuale degli interventi possibili riferita alla singola unità tenendo anche in considerazione gli interventi proposti nelle unità contigue per garantire un corretto ed omogeneo sviluppo delle prescrizioni generali del piano.

5. Le unità minime d'intervento sono indicate sulle tavole di analisi e di progetto del piano.

6. Per gli edifici per i quali sia individuata in cartografia la unità minima d'intervento, è obbligatorio che l'intervento avvenga con una progettazione estesa a tutta l'unità.

7. È consentito agli organi competenti che esaminano gli interventi diretti, qualora sia dimostrata da parte del richiedente l'impossibilità effettiva di rispettare nel dettaglio la conformità tra unità minima d'intervento e assetto proprietario, di accettare una progettazione unitaria riferita ai prospetti esterni, e per opere che non siano di manutenzione ordinaria e straordinaria, non coincidenti con l'unità indicata nelle tavole del piano, purché vengano rispettati nella sostanza i criteri d'intervento riferiti alle unità considerate.

8. Qualora le unità minime d'intervento siano comprese in aree soggette a piani di carattere subordinato, le norme di questi ultimi prevalgono su qualsiasi altra indicazione.

ART. 70

Progetti di riqualificazione degli spazi pubblici e privati

1. I progetti relativi alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati, individuati con apposita simbologia nelle tavole del piano del centro storico, sono predisposti, redatti e approvati secondo le presenti norme.

2. Gli elementi necessari per la redazione dei progetti di riqualificazione sono:

a) elaborati di analisi:

- 1) estratto del PGIS e delle norme di attuazione;
- 2) documentazione fotografica dell'area e degli edifici interessati;
- 3) piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 degli edifici ricompresi nelle aree oggetto degli interventi, quotati e con indicazione dei materiali e dettagli architettonici esistenti;
- 4) planimetria in scala 1:200 con indicate, piano per piano, le porzioni di proprietà;
- 5) estratto catastale e tavolare con elenco dei proprietari;

b) elaborati di progetto:

- 1) planimetria in scala 1:200 con indicazione delle sistemazioni esterne (viabilità, parcheggi, accessi, zone verdi) nonché delle opere riferite alle reti tecnologiche;
- 2) piante, sezioni e prospetti in scala 1:100, quotate con indicate le destinazioni di ogni locale;

- 3) planimetria in scala 1:200 con indicate le nuove ripartizioni delle proprietà;
- 4) relazione tecnico - descrittiva delle opere e previsione di spesa.

ART. 71

Definizioni relative agli aspetti edilizi

1. Nell'individuazione delle modalità d'intervento all'interno del centro storico vengono usate le seguenti definizioni:

a) tipo edilizio: sistema di spazi con caratteristiche di costanza e di modularità tali da definire edifici simili e ripetuti;

b) costanti tipologiche: elementi spaziali, costruttivi e distributivi che definiscono il modo di costituirsi del tipo edilizio nell'ambito del lotto di pertinenza;

c) superfetazione: manufatto che, costruito in epoca recente, costituisce una alterazione delle caratteristiche tipologiche. La superfetazione può essere costituita da un corpo di edificio che ha occupato aree inizialmente libere o da sopraelevazione o sovrastruttura del corpo principale. Per la definizione di superfetazione non si fa riferimento all'epoca storica di costruzione e non vengono comunque considerati tali i manufatti di particolare pregio architettonico, ma solo quelle parti di edificio che non costituiscono un'evoluzione organica e coerente del tipo edilizio;

d) costruzione o fabbricato: ai fini delle presenti norme, nell'ambito di applicazione del piano, costruzione o fabbricato è qualsiasi volume edilizio emergente dal suolo realizzato in muratura, in legno o con l'impiego di altri materiali, la quale abbia carattere di consistenza e di stabilità, cioè sia ancorata al terreno stabilmente o vi si appoggi mediante supporti a quest'ultimo connessi, e possa costituire intercapedine;

e) fronte di una costruzione: per fronte di una costruzione si deve intendere il piano che contiene le porzioni di facciata più esterne, sempreché non si tratti di sporti quali i poggioli, le gronde, le scale esterne aperte, ecc., che non abbiano una funzione specificatamente abitativa o comunque abbiano una funzione ornamentale. Nel caso di arretramento della muratura perimetrale al fine di ottenere terrazzi scoperti, per fronte della parte di costruzione arretrata si deve intendere il piano che contiene le porzioni più esterne della facciata arretrata;

f) elementi di arredo urbano: sono da intendersi elementi di arredo urbano:

1) le fontane e lavatoi;

2) gli affreschi e dipinti murali, le statue o bassorilievi e lapidi esterni alle costruzioni;

3) gli archi ed i portali e le recinzioni murarie degli orti o piazzali di pertinenza delle case;

4) le croci, i capitelli, le edicole sacre;

4) le pavimentazioni di vie e piazze di carattere storico-ambientale quali il selciato, il lastricato, il porfido in cubetti.

Titolo 3°

Norme generali relative alle modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti

ART. 72

Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti

1. All'interno del perimetro del piano del centro storico, secondo quanto prevede la LP 15 gennaio 1993 n° 1, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

a) manutenzione ordinaria (art. 72 M1);

b) manutenzione straordinaria (art. 72 M2);

c) restauro (art. 72 R1);

d) risanamento conservativo (art. 72 R2);

e) ristrutturazione edilizia (art. 72 R2);

f) demolizione - ricostruzione (art. 72 R4).

2. Di seguito vengono riportate le definizioni e gli interventi ammessi per ognuna delle categorie d'intervento così come inserito nei corrispondenti articoli delle norme di attuazione del PRG.
3. Per interventi ammessi, si intendono quelli comunque consentiti.
4. Per interventi possibili, si intendono quelli la cui ammissibilità è condizionata dalle peculiarità architettoniche, tipologiche e strutturali di ogni singolo edificio e illustrati nelle schede di progetto degli interventi sulle singole unità minime.

Art. 72 - M1

Manutenzione ordinaria

1. Definizione: sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Negli edifici gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione.

2. Interventi ammessi:

- a) aree libere: manutenzione periodica del verde (orti, giardini)
- b) componenti: riparazione degli infissi e degli elementi architettonico / costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle;
- c) finitura esterna: tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
- d) forometria: riparazione di infissi e pavimenti;
- e) impianti: riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

3. L'intervento deve conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell'area.

Art. 72 - M2

Manutenzione straordinaria

1. Definizione: sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

2. Interventi ammessi:

- a) aree libere: sistemazioni dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
- b) finitura esterna: rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
- c) componenti: rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi di legno, porte, portali,;
- d) copertura: rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
- e) strutture verticali: consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate,) purché ne vengano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- f) strutture orizzontali: rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali;
- g) forometria: riparazione di infissi.
- h) elementi interni non strutturali: sono ammesse la realizzazione o l'eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare. Sono ammesse inoltre limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei nuovi servizi igienico - sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione non residenziale sono ammesse le modificazioni

distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto successivo e alla realizzazione delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni;

i) impianti tecnologici ed igienico sanitari: è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati all'interno degli edifici e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo degli stessi. Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari a rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicità e sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino aumento della superficie utile destinata all'attività non residenziale. Non può essere alterato il carattere compositivo dei prospetti;

3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale e si dovranno concretizzare o nella riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con uso rispettoso dei caratteri storici.

Art. 72 - R1

Restauro

1. Definizione: sono qualificati interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Interventi ammessi oltre a quelli già previsti dalla M1:

- a) aree libere: sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
- b) finitura ed elementi esterni: rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.) con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. È obbligatorio il restauro e il ripristino di tutti gli elementi originari di poggiali, balconi, ballatoi, abbaini; è ammesso il rifacimento totale della struttura, qualora sia degradata o crollata, purché ne siano riproposti i caratteri originari. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti e strutture lignee o murarie esterne qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti i caratteri e i materiali originari. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dell'intonaco esterno da eseguire preferibilmente a raso pietra nelle murature in sasso e nel trattamento protettivo delle strutture lignee esterne. Dovranno essere evitate le tinte oscuranti privilegiando quelle incolori anche per le strutture di tamponamento lasciando che il colore vari nel tempo per effetto dell'invecchiamento naturale.
- c) copertura: rifacimento delle coperture da realizzarsi con materiali e tecniche tradizionali;
- d) avvolti: consolidamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti,);
- e) forometria: riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile. Le aperture finestrate ricavate nei tamponamenti lignei interni alle strutture lignee principali, dovranno essere di forma rettangolare provviste di serramenti finestra preferibilmente a due battenti e con scuretti in legno ritagliati nei tamponamenti lignei verticali;
- f) superfetazioni: demolizione delle superfetazioni degradanti;
- g) ripristini: eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- h) strutture verticali interne: nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni,); per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione (o suddivisione) di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni;
- i) strutture orizzontali: rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali, legno e laterocemento. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planivolumetriche, di sagome o dei prospetti, né alterazioni delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Occorre procedere alla ricostruzione di parti di elementi strutturali

crollate in osservanza dei suddetti criteri e al ripristino e alla valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di parti comuni dell'edificio;

l) impianti: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno degli edifici, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. I servizi interni (bagni e cucine anche in blocchi unificati) potranno essere dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione forzata; è prescritto, ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio, l'uso di elementi leggeri prefabbricati.

m) oggetti d'arredo: restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

3. Speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecnologie e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

4. In sede di esecuzione dei lavori occorrono una presenza e un'attenzione del tutto particolari: la grana di un intonaco, una sfumatura di colore, le modalità di trattamento di un materiale non debbono compromettere o stravolgere una buona impostazione teorica. Per consentire che gli interventi diretti vengano proposti nel rispetto delle indicazioni formulate si dovrà fare riferimento agli schemi progettuali di cui all'allegata tabella 7 intesi come indicazioni progettuali di riferimento.

Art. 72 - R2

Risanamento conservativo

1. Definizione: sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico - sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico - organizzativo iniziale.

2. Interventi ammessi oltre a quelli già previsti dalle M1, M2 e R1:

a) aree libere: sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;

b) finiture ed elementi esterni: rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale ma riproponendo l'originaria pendenza e l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione e strutture lignee principali e secondarie; inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti; realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici;

c) balconi: lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia predominante nella zona da realizzarsi in legno comprese le strutture portanti;

d) forometria: modifica di portoni, porte esterne, finestre solo se motivate da nuove esigenze abitative e distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio; le aperture finestrate nelle murature portanti esterne dovranno essere di forma rettangolare provviste di serramenti finestra preferibilmente a due battenti, con scuretti in legno piegati a pacchetto nello spessore della muratura o ruotati su di essa. I contorni dovranno essere in pietra. Conservazione o sostituzione dei tamponamenti in legno, posti all'interno delle strutture principali, pur inserendovi nuove aperture. Dovranno essere risanate e consolidate le originarie tipologie strutturali esterne sia lignee che murarie. Qualora ciò non sia possibile a causa di condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione e la ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate nel rispetto della forma e uso delle tecniche e materiali tradizionali. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dell'intonaco esterno da eseguire preferibilmente a raso pietra nelle murature in sasso e nel trattamento protettivo delle strutture lignee esterne. Dovranno essere evitate le tinte oscuranti privilegiando quelle incolori anche per le strutture di tamponamento lasciando che il colore vari nel tempo per effetto dell'invecchiamento naturale;

e) collegamenti verticali: rifacimento di collegamenti verticali esterni (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali; inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati; inserimento di nuovi collegamenti verticali interni (ascensori);

f) strutture verticali interne: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione e la ricostruzione anche con materiali diversi limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di collegamenti verticali (scale) e di parti limitate di muri portanti interni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto sostanzialmente il posizionamento originale. Per documentate necessità statiche o

per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modifiche all'assetto strutturale originario prestando particolare attenzione alla conservazione degli elementi interni non strutturali caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali volte, soffitti, pavimenti e affreschi;

g) strutture orizzontali: lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi e secondo quanto previsto nel paragrafo seguente relativo ai sottotetti in relazione alle variazioni dell'altezza degli edifici, ecc.) in particolare negli edifici aggregati situati su territori pianeggianti dove diventa obbligatorio il mantenimento dell'allineamento orizzontale delle aperture finestrate. Negli edifici aggregati posti sui terreni in pendenza l'allineamento orizzontale delle aperture finestrate può anche non essere attuato per effetto dello sfalsamento dei solai. Suddivisione orizzontale di singoli ambienti con soppalcature;

h) uso: destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici distributivi, architettonici e formali dell'edificio. È comunque ammessa la destinazione residenziale, commerciale e alberghiera dell'intero volume. Sono ammesse per mutate esigenze funzionali e d'uso dell'edificio modificazioni dell'assetto planimetrico, la formazione di soppalchi e il recupero degli spazi inutilizzati nei sottotetti praticabili, con altezze compatibili con l'uso residenziale. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino in maniera sostanziale l'impianto distributivo dell'edificio.

i) ampliamenti in sopraelevazione: gli ampliamenti vanno individuati puntualmente e disciplinati con precise norme architettoniche in base alla forma dell'edificio e al contesto. Particolare attenzione dovrà essere posta alla modifica dell'altezza degli edifici motivata dalla necessità di rendere abitabili i sottotetti o di modificare la posizione dei solai per rendere i locali interni adeguati all'altezza minima stabilita dal regolamento edilizio comunale. In considerazione delle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti nel comune di Storo caratterizzati da elementi strutturali in muratura portante e da volumi realizzati con strutture tridimensionali in legno appoggiate sulle strutture murarie, è indispensabile che la variazione alla quota dei solai o all'altezza complessiva dell'edificio non stravolga gli originari rapporti tra parti murarie e parti strutturali lignee, per poter attuare anche il recupero degli elementi lignei non degradati. Le sopraelevazioni, ove previste, dovranno comunque essere effettuate nel rispetto del sedime esistente. La realizzazione dei cordoli in c.a. d'irrigidimento in corrispondenza dell'imposta della copertura, fino ad un massimo di cm. 20 di altezza, non costituiscono ampliamento in sopraelevazione dell'edificio;

l) copertura: rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale, ma riproponendone le originarie pendenze, articolazioni delle falde e strutture lignee principali e secondarie. Inserimento di abbaini o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti. Gli abbaini, (in numero massimo di 2 per falda) e timpani così come proposti negli schemi per la riqualificazione funzionale dei sottotetti di cui all'allegata tabella 7 non costituiscono volume edilizio e pertanto possono essere realizzati anche se nelle schedature l'edificio è considerato concluso dal punto di vista planivolumetrico. È ammesso il taglio della gronda in corrispondenza dell'abbaino per l'installazione di impianti per il trasporto di materiali al piano e in tal caso la larghezza può raggiungere ml 1,50. Per edificio "planivolumetricamente concluso" si intende quando non viene modificata la planimetria e la quota d'imposta della copertura. Come indicato negli schemi progettuali, le modificazioni della forma della copertura con l'inserimento di abbaini, necessarie per rifunzionalizzare i sottotetti, non costituiscono aumento di volume ma solo variazione formale alla copertura stessa.

m) impianti: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto delle proposte di cui alle precedenti voci. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio. Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari. L'isolamento esterno è vietato nelle costruzioni in muratura di pietra faccia a vista.

3. Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio è inserito. In ogni caso, il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali è vincolante, ad eccezione di quelli relativi alla costruzione di muri interni e solai; ciò comporta la necessità di attingere a conoscenze e a esemplificazioni che costituiscono un riferimento normativo vincolante. Per consentire che gli interventi diretti vengano proposti nel rispetto sostanziale delle indicazioni formulate, si dovrà far riferimento agli schemi di cui all'allegata tabella 7, intesi come indicazioni progettuali guida.

Art. 72 - R3

Ristrutturazione edilizia

1. Definizione: costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento consente la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali e le parti strutturali in legno non vengano demolite ma opportunamente consolida-

te. Qualora ciò non sia possibile a causa delle evidenti e documentate condizioni di degrado ne è ammessa la sostituzione e la ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate.

2. Interventi ammessi oltre a quelli già previsti dalle M1, M2, R1 e R2:
 - a) aree libere: sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni.
 - b) forometria: modifiche nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
 - c) strutture lignee: modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei e alle strutture lignee principali esterne riproponendone le tradizionali aggregazioni strutturali indicate negli schemi progettuali di cui all'allegata tabella 7 intesi come elementi guida nella predisposizione degli interventi diretti;
 - d) collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali esterni in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno; demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi dei collegamenti verticali interni;
 - e) balconi: demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali esterni in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
 - f) isolamento: realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario. L'isolamento esterno non è consentito in corrispondenza di murature in pietra faccia a vista. Realizzazione di isolamento termico interno nei sottotetti o altre parti delle strutture verticali e orizzontali.
 - g) strutture orizzontali: demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
 - h) strutture verticali: demolizione completa e rifacimento delle murature principali anche in posizione e con materiali diversi con possibilità di modifica della distribuzione interna dell'intero edificio;
 - i) copertura: rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale, ma riproponendone le pendenze originarie e se possibile anche la primitiva articolazione delle falde e strutture lignee principali e secondarie. Inserimento di abbaini e timpani o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti. Gli abbaini e timpani, così come proposti negli schemi per la riqualificazione funzionale dei sottotetti di cui all'allegata tabella 7 non costituiscono volume edilizio e pertanto possono essere realizzati anche se nelle schedature l'edificio è considerato concluso dal punto di vista planivolumetrico. Per edificio "planivolumetricamente concluso" si intende quando non viene modificato la planimetria e la quota d'imposta della copertura. Come indicato negli schemi progettuali, le modificazioni della forma della copertura con l'inserimento di abbaini o timpani a due falde o alla normanna, necessarie per rifunzionalizzare i sottotetti, non costituiscono aumento di volume ma solo variazione formale alla copertura stessa. Realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico;
 - l) impianti: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto delle proposte di cui alle precedenti voci. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati all'interno dell'edificio. Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari. L'isolamento esterno è vietato nelle costruzioni in muratura di pietra faccia a vista.
 - m) ampliamenti: gli ampliamenti vanno individuati puntualmente e disciplinati con precise norme architettoniche. La realizzazione dei cordoli in c.a. d'irrigidimento in corrispondenza dell'imposta della copertura, fino ad un massimo di cm. 20 di altezza, non costituiscono ampliamento in sopraelevazione dell'edificio. Gli ampliamenti previsti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo, secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
 - 1) sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto;
 - 2) accorpamento e/o completamento di corpi di fabbrica aggiunti, in tempi successivi, all'organismo edilizio (tipo vani scala esterni in c.a. privi di tamponamento, terrazzi in c.a. di ampie dimensioni chiusi o meno al piano terra);
 - 3) completamento con forma geometrica chiusa della pianta dell'organismo edilizio esistente;
 - n) gli ampliamenti previsti dal presente articolo, oltre che a dover rispondere a caratteristiche formali e compositive compatibili con il corretto inserimento dell'ampliamento previsto nel contesto edificato circostante, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:
 - 1) l'ampliamento in elevazione non potrà comunque avere un'altezza superiore a quella del più alto degli edifici contigui o, in assenza di edificazioni in adiacenza, l'altezza del più alto degli edifici circostanti;
 - 2) l'ampliamento in aggiunta laterale, se previsto in continuità con il prospetto fronte strada, dovrà rispettare l'allineamento stradale attuale o quello eventualmente indicato dagli edifici contigui.
 - o) gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia interni che esterni, eventualmente presenti negli edifici interessati (scale in pietra, avvolti, porte interne con cornici in pietra, stucchi, affreschi, ecc.).

p) particolare attenzione dovrà essere posta alla modifica dell'altezza degli edifici motivata dalla necessità di rendere abitabili i sottotetti o di modificare la posizione dei solai per rendere i locali interni adeguati all'altezza minima stabilita dal REC;

q) in considerazione delle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti nel comune di Storo caratterizzati da elementi strutturali in muratura portante e da volumi realizzati con strutture tridimensionali in legno appoggiate sulle strutture murarie, è indispensabile che la variazione alla quota dei solai e all'altezza complessiva dell'edificio non stravolga gli originari rapporti tra parti murarie e parti strutturali lignee, per poter attuare anche il recupero degli elementi lignei non degradati;

r) le sopraelevazioni, ove consentite, dovranno comunque essere effettuate nel rispetto del sedime esistente.

3. La ristrutturazione è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente e ad edifici che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o decorativi originari o riguardante edifici recenti che non si integrano col tessuto circostante. Data questa situazione di partenza, l'obiettivo è anche quello di riproporre nell'edificio i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure di apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale in un contesto che, lo ricordiamo, è di carattere e di valore storico.

Art. 72 - R4

Demolizione - ricostruzione

1. Definizione: sono qualificati interventi di demolizione - ricostruzione quelli rivolti alla sostituzione dell'edificio ovvero interventi di sola demolizione di manufatti.

2. Oltre a quelli già previsti dalle M1, M2, R1 e R2 sono ammessi anche interventi più radicali che possono riguardare un edificio; vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro. Sono esclusi altri interventi quando è prevista la sola demolizione senza ricostruzione.

3. In certi casi l'intervento si conclude con la demolizione, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso.

4. Nella maggioranza dei casi alla demolizione segue una ricostruzione che può introdurre diversi caratteri tipologici e modificare sostanzialmente la morfologia urbana:

a) nel caso di superfetazioni queste possono essere inglobate in una riprogettazione del fronte o dell'edificio cui si riferiscono;

b) nel caso di volumi cadenti la ricostruzione deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie simili;

c) nel caso di "spostamenti" di volumi necessari per eliminare strettoie della viabilità, occorre un attento rilievo dell'edificio da demolire e un progetto completo di riordino urbano.

5. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41.

6. Le unità edilizie oggetto di intervento di demolizione - ricostruzione sono illustrate nelle schede di progetto e nelle tavole in scala 1:1000.

7. Per i manufatti incongrui si applica la norma di cui all'art. 11 comma 78. Nel caso di demolizione e ricostruzione o ricompattamento dei manufatti precari o incongrui architettonicamente con traslazione totale del sedime devono essere rispettate le distanze di mt. 3.00 dalle costruzioni esistenti e di mt. 1.50 dai confini.

9. La demolizione e ricostruzione o ricompattamento dovrà avvenire secondo quanto indicato negli schemi di cui all'allegata tabella 1. Tali schemi sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari nella misura indicata negli schemi grafici di cui all'allegata tabella 7.

10 Per gli edifici ricadenti all'interno delle aree di riqualificazione urbanistica C, D ed E in assenza del progetto di riqualificazione, sono consentiti interventi di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumenti di volume e variazione di destinazione d'uso.

ART. 73

Destinazioni d'uso

1. È ammesso il cambiamento della destinazione d'uso rispetto a quella attuale purché la nuova destinazione risulti compatibile con il contenitore edilizio e non ne stravolga la distribuzione originaria interna e la tipologia.
2. Sono ammesse le attività commerciali secondo quanto indicato nell'art. 10 bis delle norme di attuazione – Parte prima.
3. Inoltre sono da escludersi quelle destinazioni d'uso che risultino moleste o inquinanti e comunque non compatibili con la residenza, intesa come destinazione prevalente del centro storico.

ART. 74

Deroghe ai sensi dell'art. 104 e 105 LP n° 22/91

1. Per le categorie per le quali sono ammessi gli ampliamenti, è ammessa la deroga ai limiti stabiliti dagli art. 7,8 e 9 del D.M. 2.4.68 n° 1444 e s.m:
 - a) per i distacchi fra i fabbricati valgono le norme del codice civile (mt. 3.00): distanza dai confini 1.50 ml;
 - b) in caso di sopraelevazione dell'edificio è ammessa la continuità con le murature perimetrali dell'edificio esistente, fatto salvo il rispetto della distanza minima dai fabbricati;
 - c) per quanto riguarda la distanza dalle strade e/o spazi pubblici, nel caso di ampliamenti laterali che non avvengano sul retro, essi non potranno oltrepassare l'allineamento con l'edificio preesistente e in nessun caso avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio stesso;
 - d) è possibile costruire sulla linea di confine o la previsione di costruzione in aderenza qualora ciò sia consentito dal piano; in quest'ultimo caso il progetto deve essere predisposto contemporaneamente per ambedue le costruzioni. In mancanza di progetto unitario, la costruzione che verrà realizzata in aderenza in tempi successivi, dovrà uniformarsi nell'aspetto esterno a tutti i caratteri edilizi (materiali, finiture, ecc.) alla costruzione già realizzata;
 - e) i volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno o al piano di spiccato possono essere costruiti a confine.

Titolo IV° Attuazione degli interventi

ART. 75

Disciplina degli interventi ammessi sulle singole unità edilizie

1. Per ogni unità edilizia, indicata nella cartografia in scala 1:1000, sulla base dei caratteri intrinseci rilevati, delle tipologie specifiche riscontrabili nell'intorno e sulla base della conformazione morfologica del sito, è stata determinata la categoria d'intervento ammessa, cui fanno riferimento i singoli interventi visti nelle norme generali definite per ognuna di esse.
2. Oltre a queste norme di carattere generale, per ogni unità edilizia vengono determinati dei criteri d'intervento riportati nelle schede di progetto, che dovranno riferirsi agli schemi grafici allegati, da considerarsi come esempi di riferimento nella predisposizione degli interventi diretti sugli edifici.
3. Tali criteri sono indicativi ed essi specificano norme di tutela o di ripristino più dettagliate rispetto a quelle descritte all'interno delle categorie d'intervento.
4. Per l'attribuzione della categoria d'intervento si è proceduto secondo una base matematica come consigliato dalle direttive provinciali, dando dei punteggi precisi ed alcuni parametri rilevati e riportati nell'allegata tabella 6.

ART. 76

Modalità di intervento sull'impianto esterno ed interno degli edifici

1. Trattamento unitario dell'involucro esterno. L'involucro esterno dovrà avere un trattamento unitario omogeneo non riferibile alla proprietà, per tipo di intonaco, di finiture e di tinteggiature sia per l'estensione in verticale (per tutti i piani dell'edificio) che in orizzontale (per tutti i fronti che sono compresi all'interno dell'unità edilizia minima), a prescindere dall'entità o dal tipo dell'intervento edilizio previsto.

2. Tetti. In generale la struttura portante andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura (a due falde, a padiglione, ecc.), la pendenza e l'orientamento delle falde vanno in generale mantenute come in origine. La realizzazione dei cordoli in c.a. d'irrigidimento in corrispondenza dell'imposta della copertura, fino ad un massimo di cm. 20 di altezza, non costituiscono ampliamento in sopraelevazione dell'edificio. Sono da evitare modifiche delle coperture mediante tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica. Sono consentite, per l'illuminazione degli interni, le finestre a lucernario in falda tetto quando il numero degli abbaini intesi come fonti di luce sono in numero elevato. Nel caso di difformità tra la forma del tetto segnata nelle tavole di analisi e di progetto e la situazione reale, prevale quella esistente al momento della formazione del progetto purché documentata e legittimata dalle competenti autorità.

3. Manti di copertura. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali in cotto o simili e colori tradizionali e che assicurino un effetto di omogeneità. Sono ammessi coppi in cementegola colore antichizzato.

4. Tamponamenti lignei. I tamponamenti dei sottotetti, in corrispondenza di strutture lignee a vista, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, con eventuali pareti interne in muratura, e posti sul filo interno delle strutture lignee perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture lignee preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro tradizionali e operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito, estesi alla campitura determinata dagli elementi strutturali primari.

5. Materiali di finitura delle facciate. I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei ed omogenei rispetto all'ambiente storico (prodotti a base di calce). Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Andranno di norma conservati modanature, lesene, bugnati di intonaco esistenti e la loro presenza andrà evidenziata cromaticamente. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate. Ove consentito eventuali zoccolature dei fronti edificati potranno essere realizzate con intonacature a sbriccio. È consentita in casi particolari, da documentarsi con apposita relazione tecnica, la realizzazione di abbassamenti con materiali lapidei locali, di forma regolare e squadrata, da porsi in opera in modo regolare e la cui estensione dovrà essere rapportata alla dimensione dell'edificio e alla presenza di eventuali forature con contorni in pietra.

6. Forature dei prospetti. Su tutti i prospetti vanno mantenuti la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra. L'eventuale apertura di nuovi fori o spostamenti nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali (con criteri di simmetria dove essa già dominava, o di asimmetria nel caso di facciate originarie prive di simmetrie). Sono comunque da evitare le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale. Le nuove forature dovranno avere contorni in pietra: in quest'ultimo caso il materiale impiegato dovrà essere massiccio e di proporzioni adeguate al foro stesso (comunque con una sezione non inferiore a 10x10 cm.).

7. Infissi. Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno essere esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno. Il colore dovrà essere scelto nella gamma delle tinte pastello opache. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.

8. Scale, poggiali, ballatoi. I nuovi interventi e le modifiche dovranno essere compatibili per forma, dimensione, materiali e modalità costruttive con la tipologia dell'edificio e/o con quelle degli edifici limitrofi. In particolare le strutture portanti dovranno essere realizzate in legno a vista o pietra con tecniche costruttive conformi a quelle tradizionali. I parapetti potranno essere realizzati in legno o in ferro battuto a disegno semplice. Eventuali ballatoi o scale in pietra o legno che conservano in tutto o in parte i loro ca-

ratteri originari devono essere conservati allo stato attuale o ripristinati nelle forme e nei materiali originali.

9. Volumi tecnici. Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona come definite ai singoli successivi articoli i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali abbaini per il raggiungimento del manto di copertura, vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n° 373 e s.m. Tuttavia la realizzazione dei cappotti termici esterni non è consentita per gli edifici con muratura in pietra a vista e intonacati a raso sasso.

10. Locali nel sottosuolo. In tutte le costruzioni è possibile ricavare vani interrati, anche fuori dal sedime dell'edificio, da costruire anche a confine, purché non vengano compromesse le caratteristiche paesaggistico - ambientali delle pertinenze.

11. Murature interne. Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai. Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i singoli corpi edificiali e la loro epoca di costruzione. Nel caso sia dimostrata l'impossibilità di conservare le murature interne per ragioni funzionali e statiche è possibile la loro sostituzione con altre strutture anche di materiale diverso da quelle esistenti. Le murature accessorie che pur potranno aver dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.

12. Sottotetti. I sottotetti, qualora siano praticabili, possono essere utilizzati per ospitare i locali accessori della o delle abitazioni sottostanti mentre se, oltre ad essere praticabili, possono essere considerati abitabili ai sensi dei commi seguenti, possono essere utilizzati come unità immobiliare autonoma o come accessorio alla o alle unità immobiliari situate nei piani sottostanti. È vietata la realizzazione di terrazze ricavate con sfondamento della copertura. Il numero massimo di finestre in pendenza di falda è fissato in una ogni mq. 8.00 di superficie abitabile o frazione di essa superiore a mq. 4.00.

13. Sotterranei. Ove tecnicamente possibile e fatta salva la salvaguardia dei beni archeologici è consentita la realizzazione di nuovi piani interrati. I sotterranei esistenti o recuperati da locali attualmente intasati ovvero realizzati ex novo, possono essere utilizzati:

- a) per ospitare eventuali servizi tecnologici dell'edificio di cui fanno parte, qualora presentino i requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme;
- b) per ospitare vani accessori, autorimesse, compresi alla o alle abitazioni situate nei piani sovrastanti;
- c) come ampliamento per le attività di vendita eventualmente situate nell'edificio di cui detti sotterranei fanno parte a condizione che siano convenientemente aerati (naturalmente e/o meccanicamente).

14. Ascensori e montacarichi. La realizzazione di ascensori e montacarichi o di altri impianti verticali è ammessa a patto che tali infrastrutture siano compatibili con le prescrizioni relative all'involucro esterno. In particolare sono ammesse limitate alterazioni delle coperture esistenti per la creazione di volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento di tali collegamenti verticali.

ART. 77

Disciplina degli interventi ammessi sulle aree libere

1. Gli interventi ammessi sulle aree libere sono indicati nelle planimetrie di progetto in scala 1:1000 e nelle descrizioni progettuali relative alle singole unità edilizie.

2. Gli interventi di utilizzo e miglioramento delle aree libere prevedono un'azione congiunta fra privato e pubblico che potrà essere gestita attraverso vari progetti di arredo e sistemazione urbana specifici, i quali dovranno in parte interessare anche aree attualmente private.

3. Altri tipi di interventi di miglioramento e sistemazione degli spazi privati debbono essere realizzati dai privati con condizioni poste al momento del rilascio delle concessioni edilizie.

4. Tutte le aree attualmente inedificate, nonché quelle ottenute dalla demolizione di superfetazioni edilizie, devono essere conservate libere o recuperate secondo specifici progetti di sistemazione o di co-

struzione di volumi accessori da realizzarsi secondo gli schemi tipologici di cui all'allegata tabella 8, da considerarsi come esempi di riferimento nella predisposizione degli interventi diretti sulle aree libere.

ART. 78

Modalità di intervento nelle aree libere

1. Spazi privati, cavedii, corti, cortili. Per essi è prescritta la conservazione funzionale e dimensionale. Per dette aree è prescritto il mantenimento, il ripristino e la realizzazione della pavimentazione in pietra (lastricato o acciottolato) in cotto o a verde ornamentale. Nelle posizioni meno visibili e di valore storico perduto è consentita la pavimentazione in piastrelle di cemento colorato. È consentita la possibilità di realizzare locali di servizio completamente interrati, anche a confine, con creazione di accessi pedonali e veicolari anche negli spazi a verde, purché venga previsto un sufficiente strato di terra vegetale che consenta la realizzazione e manutenzione del verde o pavimentazioni da realizzarsi in porfido o piastrelle di cemento colorate nel caso la parte superiore del locale interrato venga utilizzato a parcheggio privato. È altresì consentita la realizzazione dei manufatti accessori, nel rispetto delle norme del codice civile.

2. Aree private ad orto o giardino. Tali spazi sono vincolati al mantenimento della destinazione d'uso attuale; in tali aree non è consentita l'alterazione sostanziale dell'andamento orografico attuale, in particolare per le aree a terrazzamenti, i quali dovranno essere evidenziati e delimitati con muretti da realizzarsi in pietra faccia vista e recinzioni in legno di modesta elevazione. È consentita la possibilità di realizzare locali di servizio interrati con creazione di accessi anche veicolari, purché venga previsto un sufficiente strato di terra vegetale che consenta la realizzazione e manutenzione del verde nel rispetto dell'andamento attuale del terreno. Una destinazione delle aree diversa da quella prevista dovrà essere richiesta con apposito progetto, giustificandone le esigenze funzionali, relativamente all'ampliamento dei cortili, o parcheggi privati di pertinenza delle abitazioni.

3. Aree pubbliche e private. In queste aree, rappresentate in genere dalla viabilità pubblica e privata, si propone come pavimentazione più indicata quella in cubetti di porfido. Per le aree pubbliche è comunque ammesso derogare a questa indicazione per motivi di carattere economico e funzionale in particolare per le strade comunali e provinciali di attraversamento degli abitati. Nelle aree private è consentita la realizzazione di volumi interrati da destinare a deposito o parcheggi privati da realizzare in modo da non compromettere la riqualificazione complessiva dell'area.

4. Spazi pubblici e privati. In queste aree, evidenziate nelle tavole di progetto delle aree libere in scala 1:1000, si propone una riqualificazione funzionale e paesaggistica da attuarsi con specifici progetti di arredo urbano, che individuino gli spazi da destinare al verde e a parcheggio pubblico secondo i seguenti criteri

a) nelle aree private è consentita la realizzazione di volumi interrati da destinare a deposito o parcheggi privati da realizzare in modo da non compromettere la riqualificazione complessiva dell'area;

b) gli elementi storici che compongono l'arredo urbano quali muri a secco, rogge scoperte, fontane, affreschi, portali, esistenti sia lungo le strade pubbliche che nelle corti e nei giardini privati, vanno mantenuti e sono consentiti solo interventi di manutenzione e restauro e moderati spostamenti se giustificati da precise e documentate scelte funzionali;

c) all'interno delle aree a centro storico perimetrate dal piano, sono individuate delle aree di notevole valore paesaggistico-ambientale nelle quali si prescrive che la viabilità, i parcheggi, la sistemazione degli spazi pubblici ed a fruizione pubblica, nonché gli arredi urbani vengano realizzati mediante un'organica risistemazione;

d) in tali aree, il Comune dovrà predisporre delle progettazioni che definiscano con precisione gli aspetti formali in relazione all'andamento altimetrico dei luoghi, demolizioni o costruzioni di muri, recinzioni, pavimentazioni, studio del colore degli edifici che prospettano su tali aree definizione degli elementi di arredo spaziali quali fontane, alberature, illuminazione, sedute, ecc., oltre ad una razionalizzazione della cartellonista, dei segnali stradali, dei cassonetti dei rifiuti urbani, ecc.;

e) le modifiche agli impianti tecnologici (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, fognature), ricadenti all'interno del perimetro del centro storico devono essere giustificate da un progetto globale unitario che prenda in considerazione la loro sistemazione duratura, prevenendo le modifiche nel tempo relative a nuovi allacciamenti, potenziamenti, ecc.;

f) in particolare si prescrive che:

1) tutte le reti tecnologiche siano realizzate interrate;

2) una volta provveduto, da parte dell'amministrazione Comunale, alla stesura di un progetto di arredo urbano ed alla sua attuazione, le operazioni di posa e manutenzione delle reti interrate non modificano le pavimentazioni previste.

5. Parcheggi pubblici. Nelle tavole di piano in scala 1:1000 sono indicate le aree su cui possono essere realizzati parcheggi pubblici secondo quanto indicato nell'art. 52 o parcheggi privati in convenzione come previsto allo stesso articolo comma 8. La loro realizzazione dovrà prevedere anche degli spazi a verde ornamentale da quantificare all'atto della progettazione dell'intervento diretto. Negli edifici esistenti all'interno di tali aree, in attesa della realizzazione dei parcheggi, sono consentite opere di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza modificazioni planivolumetriche e di destinazione d'uso. Oltre che nelle aree specificatamente previste dalle tavole di piano per la realizzazione di parcheggi pubblici anche interrati, è sempre consentita la costruzione di autorimesse anche ad uso privato secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di autorimesse previste all'interno di aree inedificate, la costruzione dovrà essere completamente interrata, fatto salvo la parte relativa alla rampa di accesso che comunque dovrà avere una larghezza non superiore a m. 3.00;

b) nel caso di autorimesse realizzate a livello strada, all'interno di rilevati anche sostenuti da muri, questi dovranno essere ripristinati salvo che per i punti di accesso, onde mantenere la continuità dell'andamento del terreno e delle murature stesse;

c) in tali casi l'altezza lorda del vano così ricavato (da pavimento all'estradosso del solaio) non dovrà essere maggiore di m. 3.50 ed il solaio di copertura dovrà essere ricoperto con un manto di terra da inerbirsi;

d) i portoni di accesso dovranno essere preferibilmente in legno e avere una larghezza netta non superiore a m. 2.60.

6. Volumi interrati. Ove tecnicamente possibile e fatta salva la salvaguardia dei beni archeologici è consentita la realizzazione di nuovi volumi interrati. La realizzazione di locali interrati negli spazi destinati ad orto o giardino dovrà prevedere anche la formazione di un consistente strato di terra vegetale necessaria per il mantenimento della destinazione d'uso di progetto. I volumi interrati esistenti o recuperati da locali attualmente interrati ovvero realizzati ex novo, possono essere utilizzati:

a) per ospitare eventuali servizi tecnologici;

b) per ospitare vani accessori, autorimesse comprese;

c) come ampliamento per le attività di vendita eventualmente situate nell'edificio contiguo a condizione che siano convenientemente aerati (naturalmente e/o meccanicamente).

7. La realizzazione di locali interrati negli spazi destinati ad orto o giardino dovrà prevedere anche la formazione di un consistente strato di terra vegetale necessaria per il mantenimento della destinazione d'uso di progetto.

8. Costruzione di volumi accessori (legnaie, ecc.). È ammessa la realizzazione di costruzioni ausiliarie da destinare a legnaie ecc, nelle dimensioni massime e secondo le indicazioni tipologiche di cui all'allegata tabella 8. Soluzioni tipologiche diverse potranno essere adottate in relazione alla qualità formale ed alle caratteristiche estetiche e dei materiali. La realizzazione dei nuovi manufatti accessori è subordinata alla completa demolizione di eventuali strutture quali tettoie, baracche, box, ecc. sorte sulle pertinenze di riferimento, spesso a carattere provvisorio e comunque incongrue alla struttura degli insediamenti. È ammessa la costruzione a confine previo parere scritto del proprietario finitimo. Gli indici urbanistici sono i seguenti:

a) la distanza minima dalle costruzioni è mt. 3.00;

b) la distanza minima dal confine è mt. 1.50.

ART. 79

Segnaletica, insegne, tende

1. Gli elementi di arredo quali targhe, insegne, tende sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio attività prescritta e sono sottoposte alle seguenti norme:

a) targhe: dovranno essere applicate sulla muratura degli edifici appese ortogonalmente se non intralciano la viabilità pubblica sia pedonale che veicolare, ed avere dimensioni massime di cm. 90x45. Nel caso di esposizione di più targhe, per ogni unità edilizia, devono essere realizzate con dimensioni e materiali uguali e la loro dimensione complessiva essere proporzionata alla superficie muraria di appoggio. È esclusa la possibilità di applicazione di targhe su porte, portoni e su stipiti, cornici o pilastrate;

b) insegne a striscia: andranno collocate sulle facciate degli edifici con andamento orizzontale; le loro dimensioni dovranno essere in stretto rapporto con le caratteristiche architettoniche dell'edificio, con particolare riguardo per le forature esistenti al piano terra ed ai piani superiori; la loro posizione dovrà interessare esclusivamente il settore della facciata ricompreso tra il piano terra ed il primo piano; non potranno essere posizionate sulle cornici di vetrine o marcapiani o altri fregi di facciata. Le insegne poste all'interno delle bucatore dei piani terra (vetrine o porte) dovranno essere contenute all'interno dello spes-

sore della bucatura. Per quanto riguarda l'uso dei materiali è consentito l'impiego di legno, ferro, rame, ottone, acciaio e/o alluminio verniciati.

c) insegne a bandiera: sono consentite purché poste ad un'altezza minima di m. 3.00 in presenza di marciapiede o m. 4.50 in assenza di quest'ultimo; Il loro ingombro massimo non potrà superare la misura di cm. 130x130 e dovranno essere prive di fonti di illuminazione. Per quanto concerne l'uso dei materiali vale quanto prescritto per le insegne a striscia;

d) tende: le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa a tinta unita o rigata con colori sobri, nella gamma delle tinte pastello; le forme consentite sono il telo unico inclinato e la "cappottina". L'applicazione di tende è consentita in presenza di marciapiede e di spazi pubblici pedonalizzati con le seguenti prescrizioni dimensionali: altezza minima dal piano di calpestio m. 2.20, sporgenza dal filo di facciata non superiore al bordo esterno del marciapiede. È consentita l'applicazione delle tende all'esterno delle unità residenziali, purché di sporgenza limitata e non superiore a quella dei poggiali;

e) deroghe: è consentita deroga alle tipologie dimensionali o all'impiego di materiali per quelle insegne riguardando enti pubblici o esercizi di pubblica utilità e per i quali sono previsti specifici standard normativi (farmacie, ospedali, polizia, sali e tabacchi, ecc.).

TITOLO V°.

Individuazione delle aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica

ART. 80

Ambiti territoriali delle aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica

1. La delimitazione degli ambiti delle aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica è fissata dal PRG nelle tavole 1:1000 del piano del centro storico in Storo e in località "Conventino" nell'abitato di Lodrone.

2. Le aree si distinguono in:

- a) area A - zona Conventino (Lodrone);
- b) aree C, D ed E - abitato di Storo.

3: Area A - zona Conventino. È individuata nella cartografia in scala 1:1000 con esclusione dei manufatti edilizi contrassegnati con apposita numerazione di particolare importanza storica come la casa dei Lodrone, la chiesa, alcuni edifici residenziali produttivi di valore storico perduto che formano un nucleo urbano caratterizzato da spazi di pertinenza significativi come l'area antistante la casa dei Lodrone e i percorsi viari interni. Particolarmente importante è il percorso viario originario che collegava i due insediamenti posti sul versante destro e sinistro idrografico del torrente; su questo percorso viario si era insediata la sede del dazio. Attualmente il percorso è interrotto a seguito dell'eliminazione del ponte in legno che collegava le due sponde. L'intervento attuativo di riqualificazione urbanistica esteso a tutto il perimetro individuato con esclusione dei manufatti edilizi dovrebbe consentire un corretto riuso degli spazi di pertinenza, precisandone le destinazioni d'uso e la riqualificazione dei percorsi pedonali e carrabili, l'utilizzo della piazza antistante la casa dei Lodron, evitando se possibile la penetrazione veicolare. L'attuazione del progetto può essere realizzato anche per stralci funzionali. L'intervento deve inoltre prevedere il collegamento pedonale con l'area posta più a Nord nella quale dovrebbero trovare ubicazione anche gli spazi da destinare a parcheggio pubblico e alla viabilità di accesso. Per quanto riguarda la destinazione d'uso degli edifici ricadenti all'esterno dell'area di riqualificazione A si propone:

- a) un'utilizzazione mista residenziale e commerciale per gli edifici di valore storico perduto senza aumento della volumetria attuale, consentendo operazioni di ricomposizione volumetrica e formale;
- b) un'utilizzazione pubblica per gli edifici di particolare valore architettonico e storico.

4. Aree C - D - E - abitato di Storo. Sono individuate nella cartografia in scala 1:1000 del centro storico di Storo. L'intervento attuativo di riqualificazione urbanistica è esteso a tutto il perimetro individuato. L'attuazione può essere realizzata per stralci funzionali. L'area presa in considerazione e proposta quale tema di riflessione nell'ottica più generale di attuare e rendere concreto l'intervento di riqualificazione dell'abitato di Storo, si individua all'interno della perimetrazione del centro storico definita dalla relativa pianificazione attualmente in vigore. In posizione pressoché centrale rispetto all'esteso centro storico, l'area di studio si riconosce visibilmente all'interno del tessuto urbano. Compresa tra due arterie principali che dall'estremo Est dell'area si dipartono e attraversano longitudinalmente l'aggregato delimitando la

stessa a Nord e Sud (rispettivamente via Roma e via Garibaldi), sul versante ovest è definita da un fronte edilizio compatto lungo una strada trasversale di distribuzione (via Trento), a formare un “triangolo allungato”. Per gli edifici esistenti all'interno delle aree di riqualificazione urbanistica C - D - E in assenza del progetto di riqualificazione, sono consentiti interventi di demolizioni - ricostruzioni, manutenzione ordinaria straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumenti di volume e variazione di destinazione d'uso, mentre per le aree libere sono consentite solo opere che non modifichino l'attuale destinazione d'uso.

INDICE P.R.G. COMUNE DI STORO

VARIANTE PERIODICA DI ADEGUAMENTO

NORME DI ATTUAZIONE GENERALI

TITOLO 1° NORME RELATIVE ALLE AREE

CAPO 1°: PARTE GENERALE

ART. 1 Finalità delle norme ed elaborati del P.R.G. Pag. 1

CAPO 2°: IL SISTEMA AMBIENTALE

ART. 2 Contenuti del sistema ambientale Pag. 2

ART. 3 Aree di tutela ambientale Pag. 3

ART. 4 Tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti. Sintesi geologica Pag. 3

ART. 5 Siti e zone della rete ecologica europea "Natura 2000" Pag. 3

ART. 6 Manufatti o siti di interesse culturale e aree di interesse archeologico Pag. 3

CAPO 3°: IL SISTEMA INSEDIATIVO, PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE

ART. 7 Contenuti del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale Pag. 4

ART. 8 Norme generali Pag. 5

ART. 9 Applicazione e contenuti del P.R.G. Pag. 6

ART. 10 Articolazione in zone del territorio comunale Pag. 6

ART. 10bis Articolazione in zone del territorio comunale. Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale. Attività commerciale Pag. 8

TITOLO 2° ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO 1°: AREE INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

ART. 11 Norme generali per le zone degli insediamenti abitativi Pag. 10

ART. 12 Insediamenti abitativi - Aree residenziali esistenti sature Pag. 12

ART. 13 Insediamenti abitativi - Aree residenziali esistenti sature con piano di lottizzazione Pag. 13

ART. 14 Insediamenti abitativi - Aree residenziali di completamento Pag. 14

ART. 15 Insediamenti abitativi - Aree residenziali di completamento con piano attuativo di lottizzazione Pag. 16

CAPO 2°: AREE PRODUTTIVE

ART. 16 Norme generali per le aree produttive Pag. 17

ART. 17 Aree per attività produttive artigianali e industriali di livello provinciale Pag. 19

ART. 17bis Aree produttive multifunzionali Pag. 20

ART. 18 Aree produttive artigianali e industriali di livello locale esistenti Pag. 20

ART. 19 Aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale con piano attuativo a fini speciali Pag. 21

ART. 20 Aree produttive artigianali e industriali di livello locale con piano attuativo a fini speciali Pag. 23

ART. 21 Aree per impianti tecnologici ed attrezzature urbane Pag. 24

ART. 22 Aree per rottamazione Pag. 24

ART. 22bis Aree per la raccolta dei materiali Pag. 24

ART. 22ter Aree per produzione e recupero materiali inerti Pag. 25

ART. 23 Aree ittiche Pag. 25

ART. 24 Aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali: Cave Pag. 26

ART. 24bis Area ex discarica Pag. 26

CAPO 3°: AREA COMMERCIALE

ART. 25 Norme generali per le zone commerciali Pag. 27

ART. 26 Aree commerciali esistenti e di completamento Pag. 27

ART. 27 Area commerciale integrata soggetta a piano attuativo Pag. 28

CAPO 4°: AREE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI TURISTICI

ART. 28 Aree per attrezzature ricettive alberghiere esistenti Pag. 30

CAPO 5°: AREE AGRICOLE, A BOSCO, A PASCOLO E IMPRODUTTIVE E ALTRE AREE

ART. 29 Norme generali per le aree agricole, bosco, pascolo e improduttivo Pag. 31

ART. 30 Aree agricole di interesse primario E1 Pag. 32

ART. 31 Aree agricole di interesse secondario E2 Pag. 34

ART. 32 Aree agricole di interesse secondario di particolare pregio paesaggistico E3 Pag. 36

ART. 33 Aree agricole di interesse secondario di fondovalle parzialmente urbanizzate E4 Pag. 36

ART. 34 Aree agricole di interesse secondario di montagna E5 Pag. 37

ART. 35 Aree a bosco E6 Pag. 38

ART. 36 Aree a pascolo E7 Pag. 39

ART. 37 Aree improduttive E8 Pag. 40

ART. 37bis Aree agricole speciali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali Pag. 40

ART. 38 Aree di particolare pregio naturalistico - paesaggistico ambientale Pag. 40

ART. 38bis Biotopo di interesse comunale Pag. 41

ART. 39 Aree a verde privato attrezzato e parcheggi Pag. 41

ART. 40 Aree a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, naturale, paesaggistico e archeologico Pag. 42

ART. 41 Aree cimiteriali esistenti e di progetto Pag. 42

ART. 42 Aree per impianti di depurazione Pag. 42

CAPO 6°:AREE DI RISPETTO

ART. 43 Norme generali per le aree di rispetto Pag. 43

ART. 44 Aree di rispetto cimiteriale Pag. 43

ART. 45 Aree di rispetto dei depuratori Pag. 43

ART. 46 Aree di rispetto dei serbatoi e corpi idrici Pag. 44

ART. 46bis Aree di rispetto degli elettrodotti Pag. 44

ART. 47 Aree di rispetto stradale Pag. 44

ART. 47bis Aree di salvaguardia per l'atterraggio degli elicotteri Pag. 45

CAPO 7°: AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

ART. 48 Norme comuni alle aree per attrezzature e servizi pubblici Pag. 46

ART. 49 Aree per attrezzature civili, amministrative, scolastiche e culturali esistenti Pag. 47

ART. 50 Aree per attrezzature sportive esistenti e di progetto Pag. 47

ART. 51 Aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi Pag. 48

ART. 52 Aree per parcheggi pubblici Pag. 48

ART. 53 Aree e spazi pubblici e privati da riqualificare con progetti di arredo Pag. 49

ART. 54 Aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica Pag. 49

CAPO 8°: ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'

ART. 55 Strade Pag. 51

ART. 56 Viabilità rurale e boschiva Pag. 53

ART. 57 Percorsi ciclo pedonali urbani esistenti e di progetto Pag. 53

TITOLO 3° MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

ART. 58 Modalità di attuazione del P.R.G. Pag. 54

ART. 59 Piani attuativi Pag. 54

ART. 60 Intervento edilizio diretto Pag. 54

ART. 61 Piano attuativo a fini speciali Pag. 54

ART. 62 Piani di lottizzazione Pag. 55

ART. 63 Ambiti territoriali dei piani attuativi Pag. 55

NORME DI ATTUAZIONE ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO (PARTE SECONDA)

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 64	Contenuto e finalità del piano	Pag. 56
ART. 65	Aree interessate dal piano	Pag. 56
ART. 66	Elaborati costitutivi del piano	Pag. 57

TITOLO 2° ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 67	Attuazione del piano	Pag. 57
ART. 68	Intervento edilizio diretto	Pag. 57
ART. 69	Unità minima di intervento	Pag. 58
ART. 70	Progetti di riqualificazione degli spazi pubblici e privati	Pag. 58
ART. 71	Definizioni relative agli aspetti edilizi	Pag. 59

TITOLO 3° NORME GENERALI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INTERVENTO SUI MANUFATTI EDILIZI ESISTENTI

ART. 72	Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti	Pag. 59
	M1 Manutenzione Ordinaria	Pag. 60
	M2 Manutenzione Straordinaria	Pag. 60
	R1 Restauro	Pag. 61
	R2 Risanamento Conservativo	Pag. 62
	R3 Ristrutturazione Edilizia	Pag. 63
	R4 Demolizione - Ricostruzione	Pag. 65
ART. 73	Destinazioni d'uso	Pag. 65
ART. 74	Deroghe ai sensi dell'art. 104 e 105 L.P. n° 22/91	Pag. 66

TITOLO 4° ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 75	Disciplina degli interventi ammessi sulle singole unità edilizie	Pag. 66
ART. 76	Modalità di intervento sull'impianto esterno ed interno degli edifici	Pag. 66
ART. 77	Disciplina degli interventi ammessi sulle aree libere	Pag. 68
ART. 78	Modalità di intervento nelle aree libere	Pag. 68
ART. 79	Segnaletica, insegne, tende	Pag. 70

TITOLO 5° INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

ART. 86	Ambiti territoriali delle aree soggette a piano attuativo di riqualificazione urbanistica	Pag. 71
---------	---	---------